Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 186 del 25 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 25 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 892.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura nelle provincie di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo, Terni, ed alla motoaratura nella provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 893.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 894.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da pubblici esercizi e da imprese alberghiere delle provincie di Pavia e Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 895.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 896.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti, motoristi e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori nella provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 897.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 892.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura nelle provincie di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo, Terni, ed alla motoaratura nella provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo 20 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende esercenti la trebbiatura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 9 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura a macchina dei cereali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Provinciale Trebbiatori -, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 27 giugno 1959, per gli operai addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Lavoratori della Terra, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 3 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Macchine Agricole e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 3 luglio 1959, per i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 14 giugno 1960, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali, stipulato tra l'Unione degli Industriali, la Sezione Trebbiatori e Motoaratori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 30 giugno 1954, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato fra il Sindacato Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, per i lavoratori addetti alla motoaratura, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Produttori Agricoli, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Unione e l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori di Forlì, Cesena e Rimini, la Federazione Provinciale Cooperative Agricole e la Camera Confederale del Lavoro di Forlì e Rimini, la Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Liberi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, n. 10 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, n. 3 della provincia di Siena, in data 1 settembre 1960, n. 1 della provincia di Siracusa, in data 9 aprile 1960, n. 7 della provincia di Teramo, in data 19 aprile 1961, n. 6 della provincia di Terni, in data 8 luglio 1960, numero 15 della provincia di Forlì, in data 19 novembre 1960, dei contratti e degli accordi sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo 20 giugno 1958, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti la trebbiatura per conto terzi;

— per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 9 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura a macchina dei cereali;

— per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 27 giugno 1959, relativo agli operai addetti alla trebbiatura;

— per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 3 luglio 1959, relativo agli addetti alla trebbiatura;

— per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 3 luglio 1959, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica;

— per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 14 giugno 1960, relativo agli addetti alla trebbiatura dei cereali;

— per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 30 giugno 1954, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura;

— per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relativo ai lavoratori addetti alla motoaratura;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle provincie di Cagliari, Lecce, Perugia, Siena, Siracusa, Teramo e Terni ed alla motoaratura della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 40. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ESERCENTI LA TREBBIATURA PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 20 giugno 1958 in Cagliari, presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari, si sono riuniti i signori:

Mario Falchi della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L.;

dott. *Efisio Marcialis* dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI;

per addivenire alla determinazione delle retribuzioni minime da corrispondere al personale dipendente dalle Aziende esercenti la trebbiatura per conto di terzi durante la campagna di trebbia 1958.

I convenuti hanno raggiunto il seguente accordo:

Art. 1.

Al personale delle categorie appresso indicate verranno corrisposti i minimi di retribuzione, comprensivi di ogni indennità accessoria:

Conduttore, L. 1.830 per 10 ore lavorative; Imboccatore, L. 1.470 per 10 ore lavorative; Ausiliario (cioè addetto all'elevatore o alla mietitrebbia) lire 1.300 per 10 ore lavorative.

Le ore eccedenti le 10 dovranno essere retribuite con la maggiorazione di straordinario.

Art. 2.

L'indennità di caropane è compresa nelle cifre sopra indicate.

Art. 3.

Il vitto (pranzo e cena) sarà corrisposto secondo le consuetudini, e cioè sarà a carico del trebbiatore solo nelle località dove la consuetudine non lo ponga a carico dell'agricoltore.

Art. 4.

Al personale sopra detto gli assegni familiari saranno corrisposti nella misura e secondo le formalità vigenti per il settore industria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI TREBBIATURA A MACCHINA DEI CEREALI IN PROVINCIA DI LECCE

Il giorno nove del mese di luglio 1959 in Lecce, presso l'Unione Provinciale Agricoltori di Lecce

tra

il GRUPPO PROVINCIALE TREBBIATORI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, rapresentato dal suo Presidente dott. *Alessandro Manna,* assistito dal Direttore dell'Associazione dott. *Luigi Erroi*

e

la C.I.S.L. - UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lecce, rappresentata dal suo Segretario Generale on. prof. *Vincenzo Marotta* assistito dal sig. *Longo Vito,*

la C.G.I.L. - FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI, rappresentata dal suo Segretario sig. *Leuzzi Francesco* della Segreteria della Camera del Lavoro di Lecce e provincia, assistito dal prof. *Enrico Gargiulo,* la U.I.L. - CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Lecce, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Livio Ligori,* assistito dal sig. *Barba Michele,*

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente dott. *Giovanni Del Prete,* assistito dal suo Direttore dott. *Raffaele Gentile* e dal vice Direttore per. agr. *Calò Giuseppe,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal suo Presidente prof. *Fabrizio Pietro,* assistito dal per. agr. *Salvatore Rollo,*

si è concordato il seguente trattamento complessivo in danaro e quello alimentare da corrispondersi ai lavoratori dipendenti da Esercenti Macchine Trebbiatrici di cereali nella campagna 1959 in provincia di Lecce.

Art. 1.

TRATTAMENTO COMPLESSIVO IN DANARO

Macchinista capace di condurre la trebbia ed il motore L. 155 all'ora;

Aiuto macchinista che conduce o la trebbia o il motore L. 115 all'ora;

Fuochista non conduttore L. 125 all'ora;

Imboccatori L. 105 all'ora;

Personale d'aia e alimentatori L. 85 all'ora;

Donne e ragazzi questi ultimi sino a 18 anni L. 57 all'ora.

La retribuzione complessiva oraria come sopra stabilita è riferita ed è valida per 10 (dieci) ore di lavoro effettivo normale. Essa è comprensiva di salario base, indennità di carovita, contingenza e caropane, nonchè rivalutazioni, conglobamento, riassetto zonale, punti di scala mobile e quanto altro dovuto per gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali e di ogni e qualsiasi indennità comunque dovuta per legge e per contratti, escluso solo gli assegni familiari da corrispondersi a parte in quanto dovuti e come per legge.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario normale giornaliero di lavoro è di 10 (dieci) ore, oltre il quale è ammesso il lavoro straordinario che sarà compensato con l'aumento del 20 % se eseguito nei giorni feriali e del 30 % se eseguito in giorni festivi od in ore notturne, intendendosi per tali quelle comprese fra le 22 e le 5 del mattino.

Art. 3.

TRATTAMENTO ALIMENTARE

Oltre al trattamento in danaro di cui sopra è dovuto a ciascun lavoratore il vitto giornaliero consistente in due pasti composto come di consuedine e di un litro di vino: in difetto sarà corrisposta una indennità di lire 300 giornaliere a titolo di contributo spese.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il trattamento concordato negli articoli precedenti non comporta diminuzioni a quello individuale più favorevole eventualmente in atto.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Le condizioni stabilite con il presente concordato hanno vigore dall'inizio alla fine dell'attività stagionale delle macchine trebbiatrici e valgono soltanto per la campagna di trebbiatura dei cereali 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA TREBBIATURA NELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 27 del mese di giugno, in Perugia presso la sede dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI, si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sottoelencati, per determinare le tariffe salariali da corrispondere agli operai addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1959 in provincia di Perugia:

Dott. *Giuseppe Castelli,* per l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Perugia;

Perito agr. *Emanuele Piagnani* e *Gaggi Vangelino,* per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI di Perugia;

Sig. *Tullio Tiberi,* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Perugia;

Sig. *Gino Fancelli,* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLA TERRA di Perugia;

Sig. *Giovanni Marinari,* per l'UNIONE SINDACALE della C.I.S.L. di Perugia;

Sig. *Nicola Bombardiere,* per la CAMERA PROVINCIALE della U.I.L. di Perugia.

Tali tariffe vengono fissate nelle seguenti misure:

Macchinista, capo trebbia . . .	L. 1.570	al giorno
Motorista, trattorista, fuochista .	» 1.380	»
Imboccatore	» 1.250	»
Paglierino e pressatore	» 1.220	»
Aiutante superiore ai 18 anni. . .	» 1.165	»
Aiutante inferiore ai 18 anni . . .	» 1.015	»

Le tariffe di cui sopra sono comprensive di eventuali scatti di scala mobile in aumento o in diminuzione che avessero a verificarsi nel corso della campagna. Gli scatti matureranno nel corso della campagna 1959 saranno computati invece per la determinazione delle tariffe della prossima campagna.

Le tariffe di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza, caro pane e di qualsiasi altro accessorio, e si intendono corrisposte per una giornata lavorativa della durata massima consentita dalle vigenti disposizioni.

Agli addetti alle macchine trebbiatrici deve anche essere fornito il vitto che, come di consuetudine, sarà a carico del mezzadro o del proprietario, quando si tratti di coltivatore diretto.

Per il trattamento previdenziale e per gli assegni familiari si rimanda alle disposizioni della legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 LUGLIO 1959 PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA NELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 3 luglio 1959 in Siena presso la sede della Associazione Industriali si sono riuniti i sigg. *Vigni Nullo* Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI MACCHINE AGRICOLE assistito dal dott. *Giovanni Ceccuzzi* dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di Siena e *Puliti Gianni* per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. e *Mattei Giuseppe* per l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, *Marzini Faro* per la CAMERA DEL LAVORO,

per la determinazione delle tariffe salariali da corrispondersi alla manodopera addetta ai lavori di trebbiatura per la campagna 1959.

Dopo ampia e cordiale discussione è stato concordato quanto appresso:

Macchinista e trattorista responsabile del Gruppo (O. S.)	L. 1.900
Fuochista o aiuto trattorista (O.Q)	» 1.700
Imboccatore e pressatore (M. S.)	» 1.600
Aiutante sotto i 18 anni (M.C.)	» 1.100

Il salario di cui sopra si intende a giornata consuetudinaria di lavoro relativo alla trebbiatura e comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario.

Resta inteso che per le paghe fissate per la giornata consuetudinaria si intendono corrisposte agli operai sia nel caso che prestino la loro opera per 12 o più ore giornaliere, come per un'ora. Di norma le ore eccedenti le 10 giornaliere verranno impiegate per i lavori di trasferimento da un podere ad un altro o da un'aia ad un'altra, nell'avviamento dei motori, nelle riparazioni e nella pulizia delle macchine. Nel caso che i guasti alle macchine o altre cause tenessero ferma la lavorazione per un giorno completo agli operai non competeranno che gli assegni familiari.

Il salario, come sopra concordato, si intende comprensivo dell'indennità di contingenza, dell'indennità caropane nonchè del compenso per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali. Gli addetti alle macchine trebbiatrici percepiranno gli assegni familiari della tabella *A* e comunque in vigore per il settore dell'industria. Come di consuetudine i lavoratori hanno diritto alla corresponsione del vitto e del vino sul luogo di lavoro che comunque è a carico dell'agricoltore.

Per i gruppi trebbianti forniti di pressa il numero degli operai imboccatori e pressatori viene stabilito con un minimo di 5, salvo che la trebbiatrice sia fornita di alimentatore automatico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 3 LUGLIO 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TREBBIATURA MECCANICA DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1959, il giorno 3 luglio, in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò*;

tra

l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, rappresentata dal sig. *Giuseppe Battista*;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal dott. *Giovanni Stampone*;

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Francesco Crispi*;

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Salvatore Ruiz*;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Giorgio Di Pietro*;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica durante la corrente campagna cerealicola in provincia di Siracusa.

Art. 1.

MINIMI SALARIALI

Le nuove retribuzioni complessive da corrispondere al personale addetto alla trebbiatura meccanica sono le seguenti:

Meccanico	L.	1.480
Imboccatore	»	1.480
Pagliarino	»	1.280
Manovale	»	1.180

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario verrà retribuito con la maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale.

Art. 3.

TRATTAMENTO IN NATURA

E' dovuta al predetto personale, oltre la paga di cui all'art. 1 del presente contratto, la somministrazione del vitto (due minestre giornaliere). In mancanza del trattamento in natura è dovuto al lavoratore una indennità sostitutiva che viene calcolata, in rapporto al valore delle somministrazioni in natura per consuetudine prevalenti nella provincia, in ragione di L. 250 giornaliere.

Art. 4.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per quanto riguarda il trattamento assicurativo previdenziale, valgono le norme di legge per il settore.

Art. 5.

DECORRENZA E VALIDITÀ

Il presente contratto ha effetto dal 1° luglio 1959 e validità per tutta la campagna del 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO 14 GIUGNO 1960 PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DI CEREALI IN PROVINCIA DI TERAMO

Il giorno 14 del mese di giugno dell'anno 1960, si sono riuniti presso la sede dell'Unione degli Industriali di Teramo i signori:

Sig. *Crescenzi Vincenzo,* presidente della SEZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI di Teramo;

Sig. *Bellabona Giuseppe,* dell'Ufficio Amministrativo dell'UNIONE INDUSTRIALE di Teramo;

Sig. *Quarchioni Rodolfo,* della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Teramo - C.G.I.L -;

Sig. *Valente Dino,* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Teramo;

Sig. *Attanasi Antonio,* del SINDACATO PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. di Teramo;

Sig. *Capuani Nino,* del SINDACATO PROVINCIALE U.I.L. di Teramo;

per la stipula del contratto normativo e salariale per gli addetti alla trebbiatura dei cereali, durante la campagna 1960.

Art. 1.

MINIMI SALARIALI

I minimi salariali comprensivi di tutte le indennità (paga base conglobata, nuova indennità di contingenza, gratifica natalizia, ecc.), sono fissati nella misura seguente:

Macchinista - Trattorista L. 1.550 giornaliere;

Altro personale L. 1.250 giornaliere.

Art. 2.

INDENNITÀ VARIE

Oltre i suddetti minimi sarà corrisposta a tutti i dipendenti una indennità giornaliera forfettaria di lire 400, così ripartita:

a) per ferie e festività nazionali ed infrasettimanali non godute	L. 100
b) per indennità di licenziamento	» 100
c) per indennità sostit. di preavv.	» 100
d) per indennità logorio indumenti	» 100
Totale	L. 400

Chiarimento a verbale

Si precisa che il compenso giornaliero stabilito come sopra, si riferisce ad una giornata lavorativa, così ripartita:

a) ore 8 di effettivo lavoro;

b) ore 2 per trasferimento e piazzamento di macchine;

c) ore 4 per avvicendamento dei turni-riposo;

d) ore 2 per consumazione dei pasti.

Si precisa che il compenso giornaliero sarà corrisposto integralmente per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro con un minimo giornaliero di almeno 5 ore.

Ai lavoratori che prestano un orario inferiore alle 5 ore giornaliere per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e dei datori di lavoro, sarà corrisposta la metà del compenso forfettario di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO

Qualora vengano effettuate delle ore di lavoro effettivo oltre le 10 ore di cui a chiarimento a verbale, sarà corrisposta per ciascuna ora un decimo del compenso forfettario di cui all'art. 1 maggiorato del 25 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA NELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1954, il giorno 30 del mese di giugno, in Terni, presso la sede del Sindacato Provinciale Trebbiatori e Motoaratori

tra

il SINDACATO TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentato dai membri del Comitato direttivo sigg. *Augusto Giovannini, Nazzareno Sopranzi, Alberico Trocchi* e *Pietro Valli;*

con l'inervento:

dell'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo,* assistito dal perito ind. *Angelo Puca;*

dell'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore cav. *Romeo Suadoni,* assistito dal rag. *Giovanni Bevilacqua;*

della FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore cav. *Alessandro De Stefanis,* assistito dal sig. *Carlo Rossi*

e

la « C.G.I.L. », CAMERA CONFEDERALE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Segretario sig. *Nereo Manica;*

la « C.I.S.L. », UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Segretario sig. *Gaetano Buffato,* assistito dal sig. *Elchide Trippa;*

la « U.I.L. », CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Segretario sig. *Domenico Tardioli,* assistito dal sig. *Andrea Bacci.*

L'anno 1954, il giorno 30 del mese di giugno, in Terni, presso la sede del Sindacato Provinciale Trebbiatori e Motoaratori

tra

il SINDACATO TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentato dai membri del Comitato direttivo sigg. *Augusto Giovannini, Nazzareno Sopranzi, Alberico Trocchi* e *Pietro Valli;*

con l'intervento:

dell'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo,* assistito dal per. ind. *Angelo Puca;*

dell'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore cav. *Romeo Suadoni,* assistito dal rag. *Giovanni Bevilacqua;*

della FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore cav. *Alessandro De Stefanis,* assistito dal sig. *Carlo Rossi*

e

la « C.I.S.Na.L. », UNIONE PROVINCIALE DI TERNI, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Segretario rag. *Renato Quattrocchi,*

si è stipulato il presente accordo da valere per gli operai dipendenti dalle aziende, aderenti al predetto Sindacato, esercenti l'industria della trebbiatura nella Provincia di Terni.

Art. 1

CATEGORIE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

Macchinisti o fuochisti	L.	930	al giorno
Aiuto macchinisti od aiuto fuochisti:			
sopra i 20 anni	L.	790	al giorno
sotto i 20 anni	»	650	» »
imboccatori	»	850	» »

Art. 2.

I minimi di retribuzione di cui sopra si riferiscono ad ogni giornata lavorativa e sono comprensivi di qualsiasi indennità, come di contingenza, ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ecc., nonchè dei compensi e delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno.

Art. 3.

Il presente accordo ha vigore a partire dalla campagna di trebbiatura 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1958 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA MOTOARATURA NELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Addì 1° agosto 1958 presso la sede della Federazione Provinciale dei Produttori Agricoli di Forlì i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni:

FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI - Forlì;

FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI - Forlì;

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI - Forlì;

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Forlì e Rimini;

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - Forlì;

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LIBERI - Forlì;

UNIONE ED ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI di Forlì, di Cesena e di Rimini;

FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE AGRICOLE - Forlì;

convengono e deliberano i prezzi da applicarsi nella provincia di Forlì per la motoaratura, da valere per l'anno 1958 e precisamente:

1) aratura leggera in campo aperto fino a 30 centimetri, L. 9.000 ad ettaro;

2) aratura normale profondità media 40 centimetri L. 12.300 ad ettaro;

3) aratura profonda media 50 centimetri L. 13.000 ad ettaro;

4) aratura con bivomere 10% in meno in ogni caso;

5) aratura oltre 50 centimetri da convenirsi caso per caso;

6) aratura in collina o montagna a una sola mano 25% e 30% rispettivamente in più;

7) aratura dei frutteti ad ora L. 1.200;

8) trasporti vari ad ore di effettivo impiego con trattori a ruote fino a Cv. 25 L. 800;

9) trasporti vari ad ora di effettivo impiego con trattori a cingoli fino a Cv. 25 L. 900;

10) trattori a ruote e a cingoli oltre Cv. 25 ad ora L. 1.000;

11) aratura ordinaria e trasporti in collina e montagna, aumenti rispettivi del 10% e 15%.

LE TARIFFE PER IL PERSONALE ADDETTO SONO LE SEGUENTI

per aratura (le due voci di L. 12.300 e L. 13.000) L. 3.000 ad ettaro;

per aratura con bivomere L. 2.600 ad ettaro;

per impiego trattori piccoli (aratura fino a 30 cm.) L. 2.000 ad ettaro;

per lavori orari di altra natura L. 200 ad ora.

Le percentuali di aumento per la collina e montagna variano ovviamente anche per il personale.

I suddetti prezzi sono comprensivi di I.G.E.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 893

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visti, per la provincia di Belluno:

— il contratto collettivo 20 settembre 1949, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo integrativo 13 agosto 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 20 settembre 1949;

Visti, per la provincia di Rovigo:

— il contratto collettivo 14 ottobre 1948, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

— l'accordo collettivo 26 settembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 14 ottobre 1948;

Visti, per la provincia di Treviso:

— l'accordo collettivo 20 settembre 1949, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, il Libero Sindacato Lavoratori Prodotti Alimentari;

— l'accordo collettivo 3 aprile 1952, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale lavoranti Panettieri, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Alimentari;

— l'accordo collettivo 28 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e i Sindacati Provinciali Alimentaristi della C.I.S.L. e della C.G.I.L.;

— l'accordo collettivo 23 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Commercianti ed Esercenti, l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L.-, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visti, per la provincia di Udine:

— il contratto collettivo integrativo 29 aprile 1957, stipulato tra il Gruppo Panificatori — Associazione Commercianti — e la Lega Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

— l'accordo collettivo 4 dicembre 1958, stipulato tra il Gruppo Panificatori — Associazione Commercianti — e la Lega Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Venezia:

— l'accordo collettivo 23 febbraio 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

— l'accordo collettivo 23 settembre 1948, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 23 febbraio 1948;

— il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1956, e relativi allegati, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari;

— l'accordo collettivo 6 gennaio 1957;

— l'accordo collettivo 5 dicembre 1957;

— l'accordo collettivo 2 luglio 1958;

tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale dei Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari — Sezione Panettieri —;

— l'accordo collettivo 1 luglio 1959, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

Visti, per la provincia di Verona:

— l'accordo collettivo 2 ottobre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Lega Lavoranti Panettieri - U.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

— l'accordo collettivo 30 agosto 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e i Sindacati Provinciali Lavoranti Panettieri della C.G.I.L. e della U.I.L.;

— l'accordo collettivo 3 marzo 1959, stipulato tra la Associazione Panificatori Artigiani ed Affini e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, la Lega Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -;

Visti, per la provincia di Vicenza:

— il contratto collettivo integrativo 28 dicembre 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Libero Panettieri - C.I.S.L. -; l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo 28 dicembre 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data;

ai quali ha aderito, in pari data, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Belluno, in data 9 giugno 1960, n. 6 della provincia di Rovigo, in data 30 luglio 1960, n. 10 della provincia di Treviso, in data 31 luglio 1960, n. 20 della provincia di Udine, in data 25 gennaio 1961, n. 3 della provincia di Venezia, in data 5 luglio 1960, n. 12 della provincia di Verona, in data 29 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 20 settembre 1949, l'accordo collettivo integrativo 13 agosto 1957;

— per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 14 ottobre 1948, l'accordo collettivo 26 settembre 1956;

— per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo 20 settembre 1949, l'accordo collettivo 3 aprile 1952, l'accordo collettivo 28 maggio 1954, l'accordo collettivo 23 febbraio 1959;

— per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 29 aprile 1957, l'accordo collettivo 4 dicembre 1958;

— per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 23 febbraio 1948, l'accordo collettivo 23 settembre 1948, il contratto collettivo integrativo 15 dicembre 1956, l'accordo collettivo 6 gennaio 1957, l'accordo collettivo 5 dicembre 1957, l'accordo collettivo 2 luglio 1958, l'accordo collettivo 1 luglio 1959;

— per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 2 ottobre 1956, l'accordo collettivo 30 agosto 1958, l'accordo collettivo 3 marzo 1959;

— per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 28 dicembre 1957, l'accordo collettivo 28 dicembre 1957;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 43. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1949 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

L'anno 1949, il giorno 20 (venti) del mese di settembre, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentato dal sig. *Furio Bianchet,* Presidente e dai sigg. *Dario Casol* e *Corrado Faustini,* assistiti dal dott. *Luigi Dal Magro,* Segretario dell'Associazione Provinciale dei Commercianti

e

il LIBERO SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PANETTIERI, rappresentato dai sigg. *Pigatti Antonio, Olivotti Ennio* e *Dall'O' Luigi,* assistiti dal sig. *Francesco Cecchini,* Segretario dell'Unione Provinciale dei Liberi Sindacati

e

il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI, rappresentato dai sigg. *Reolon Angelo, Bristol Giuseppe,* assistiti dal sig. *De Pase Narciso* della Camera Confederale del Lavoro,

è stato stipulato il presente contratto provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro, stipulato il 1 aprile 1948, tra la Federazione Italiana Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare, da valere per i lavoranti panettieri addetti alle aziende di panificazione della provincia di Belluno.

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 4 del C. N. di Lavoro è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 4 operai.

Concorrono a formare la squadra anche il datore di lavoro ed i familiari (con esclusione delle donne), che attendano direttamente alla produzione.

Eventuali deroghe al presente accordo potranno essere autorizzate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 7.

Art. 2. — Ai sensi dell'art. 9 del C. N. di Lavoro, le tariffe di quintalato per gli operai dei panifici, sono le seguenti:

a) forme fino a 65 grammi: L. 1.500 per ogni q.le di farina lavorata;

b) forme da 66 a 99 grammi: L. 1.300 per ogni q.le di farina lavorata;

c) forme da 100 a 199 grammi: L. 1.100 per ogni q.le di farina lavorata;

d) forme da 200 gr. e superiori: L. 850 per ogni q.le di farina lavorata;

e) pane di pasta dura di qualsiasi formato: L. 1.400 per ogni q.le di farina lavorata;

f) grissini: L. 3.000 per ogni q.le di farina lavorata.

Art. 3. — L'importo del quintalato sarà ripartito fra i componenti la squadra col sistema del punteggio e secondo le seguenti proporzioni:

— informatore ed impastatore . . . . punti 20

— lavorante comune con età superiore ai 25 anni compiuti . . . . » 18

— lavorante comune con età inferiore ai 25 anni compiuti . . . . » 16

Il compenso spettante a ciascun lavorante si ottiene dividendo l'importo globale della tariffa per il totale dei punti spettanti a tutti i componenti la squadra e moltiplicando il quoziente per il numero dei punti dovuti per ogni singolo lavoratore.

Art. 4. — Il quantitativo minimo e massimo di farina da attribuirsi giornalmente in misura uguale a ciascun operaio viene stabilito rispettivamente in chilogrammi 100 e kg. 130.

Nei panifici in attività alla data di stipulazione del presente contratto, il numero degli operai, ove non aumenti l'entità della produzione in atto, rimarrà inalterato.

Art. 5. — Le festività tradizionali ed infrasettimanali vengono confermate in numero di 11 all'anno, cadenti il 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto (Assunzione), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (S. Natale), solennità del Patrono del luogo.

Art. 6. — Il compenso da corrispondere agli operai, ai sensi dell'art. 19 del C. N. di lavoro, per il trasporto della farina, legna e carbone viene fissato nella misura di L. 20 al quintale.

Rimane convenuto che il lavoratore potrà esimersi dall'obbligo di tale attività.

Art. 7. — Verrà istituita la Commissione Provinciale Paritetica di qualifica composta di quattro membri, due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei lavoratori.

I compiti della Commissione e le norme di funzionamento verranno stabiliti con apposito regolamento in accordo tra le parti contraenti.

Art. 8. — Il presente contratto ha la durata di sei mesi a decorrere dal 1° novembre 1949 e si intenderà tacitamente rinnovato di sei in sei mesi, ove non intervenga disdetta di una delle parti almeno un mese prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 AGOSTO 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

L'anno 1957 (millenovecentocinquantasette) il giorno 13 (tredici) del mese di agosto, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentato dal sig. *Furio Bianchet,* Presidente, assistito dal dottor *Luigi Dal Magro,* Segretario dell'Associazione Provinciale dei Commercianti,

e

le ORGANIZZAZIONI DEI LAVORANTI PANETTIERI della provincia, è stato raggiunto il presente accordo:

1. — L'art. 2 del Contratto Integrativo Provinciale da valere per i lavoranti panettieri addetti alle aziende di panificazione della provincia di Belluno, stipulato il 20 settembre 1949, viene sostituito dal testo che segue:

« Ai sensi dell'art. 9 del C. N. di Lavoro, le tariffe di quintalato per gli operai dei panifici, sono le seguenti:

— forme fino a 50 grammi . . .	L.	2.841	al q.le.
— forme da 51 fino a 65 grammi .	»	2.192	»
— forme da 66 fino a 99 grammi .	»	1.954	»

farina tipo 1:

— forme da 100 fino a 199 grammi	L.	1.424	al q.le
— forme da 200 grammi e superiori	»	1.083	»

farina tipo 0:

— forme da 100 a 114 grammi . .	»	1.724	»
— forme da 115 a 199 grammi . .	»	1.574	»
— forme da 200 grammi e superiori	»	1.233	»
— pane di pasta dura di qualsiasi formato	»	1.974	»
— grissini	»	3.650	»

2. — Le parti convengono di dare immediata applicazione in provincia di Belluno al C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato a Roma, fra le Federazioni Nazionali, il 26 luglio 1956.

3. — Il presente accordo ha la durata di sei mesi a decorrere dal 13 agosto 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi, ove non intervenga disdetta di una delle parti almeno un mese prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Sindacato Provinciale Panificatori

Associazione Provinciale Commercianti

Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L.

Libero Sindacato Lavoratori Panettieri - C.I.S.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1948 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI, rappresentato dai Sigg. *Schiesari Lino, Rubiero Ugo, Gamboni Primo* e *Penolazzi Aldo*

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentato dai Sigg. *Panizzo Giovanni, Sturaro Pietro, Penolazzi Iginio, Menegato Panerai*:

Visto il contratto nazionale lavoranti panettieri stipulato in Roma in data 1° aprile 1948;

Preso atto dell'art. 27 di detto contratto, che dà facoltà ai Sindacati Provinciali di addivenire alla stipulazione di contratti provinciali integrativi;

hanno stabilito

Art. 1. — Per la lavorazione del pane in forme da grammi 100-150, anche se fatte per conto terzi, sarà corrisposta al lavoratore la somma di L. 1.200 al q.le di farina, ferme restando le migliori condizioni in atto nelle singole aziende.

Nel caso che in alcune aziende venisse confezionato pane in forme superiori ai 150 grammi, viene data facoltà al datore di lavoro ed al dipendente di accordarsi per una equa riduzione del cottimo prima indicato. Copia dell'accordo firmata dalle due parti dovrà essere inviata al Sindacato Panettieri ed al Sindacato Panificatori. Per la sola fase di cottura del pane (esclusa quindi la lavorazione) verrà corrisposta al lavoratore la somma di L. 600 per ogni quintale di pane cotto, salve restando le migliori condizioni in atto nelle singole aziende.

Art. 2. — Gli operai addetti ai forni a riscaldamento diretto, hanno diritto alla maggiorazione sulla paga di cui all'art. 1, del 20% (venti per cento).

Art. 3. — Il minimo di lavorazione giornaliera per ogni operaio è fissato in q.li 0,90; il massimo di lavorazione giornaliera in q.li 1,10. Per quantitativi superiori a q.li 1,10 il lavoratore ha diritto alla corresponsione della maggiorazione del 10% sulla paga di cui all'art. 1. Per ogni altra quantità di farina lavorata non inferiore a q.li 1,10 il datore di lavoro è tenuto ad assumere un altro operaio.

Art. 4. — In relazione all'art. 10 del contratto nazionale è convenuto che per lenire la disoccupazione, ogni operaio lavori 5 giornate alla settimana.

Art. 5. — L'orario di lavoro sarà continuativo con l'inizio alle ore 4. Solo in casi eccezionali, in accordo con il Sindacato di categoria, l'orario d'inizio del lavoro potrà essere anticipato. Nel caso che detto anticipo sia richiesto ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro, al lavoratore verranno corrisposte lire 30 per ogni ora di anticipo sull'orario normale.

Art. 6. — Il controllo della farina da panificare verrà fatto di comune accordo dal datore di lavoro e lavoratore.

Art. 7. — Viene confermata la composizione della Commissione paritetica di qualifica nelle persone dei Sigg. Panizzo Giovanni, Paderno Guglielmo e Sturaro Pietro per i datori di lavoro, nelle persone dei Sigg. Gamboni Primo, Sarain Francesco e Tocchetto Melchiorre per il Sindacato Panettieri, per la qualifica del nuovo personale non ancora qualificato.

Art. 8. — Le festività nazionali sono quelle fissate a norma di legge. Le festività infrasettimanali stabilite in numero di 11 dal Contratto nazionale, per la provincia di Rovigo saranno le seguenti: 2 gennaio, 6 gennaio (Epifania), S. Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo (29 giugno), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), S. Bellino (26 novembre), S. Stefano (26 dicembre).

Le festività nazionali e infrasettimanali verranno pagate con una retribuzione in atto nel giorno in cui esse cadono. La produzione nelle giornate di festività infrasettimanali, anche se anticipata sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100%.

Art. 9. — Il periodo di ferie è fissato nella misura di dodici giorni; tale misura verrà ridotta proporzionalmente per gli operai turnisti. Il pagamento nel periodo di ferie, verrà effettuato sulla base di un quintale giornaliero di farina calcolato sulla media dei cottimi periodici stabiliti durante l'annata.

Art. 10. — La gratifica natalizia verrà corrisposta in ragione di 25 giornate lavorative per un intero anno di servizio ed è frazionabile in dodicesimi in caso di anzianità inferiore ad un anno. Il pagamento verrà effettuato sulla base di q.li 25 di farina calcolati sulla media dei cottimi periodici stabiliti durante l'annata.

Art. 11. — Ad ogni operaio panettiere verrà corrisposta una indennità detta di biancheria e sapone nella misura di L. 12 per ogni giornata di presenza.

Art. 12. — Per la corresponsione della indennità di caro-pane saranno osservate le disposizioni di legge.

Art. 13. — In caso di licenziamento o di dimissioni si farà riferimento agli articoli 21 e 22 del contratto nazionale. Il trattamento economico sarà calcolato sulla retribuzione di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 14. — Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa completo riferimento alle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro in vigore per il 1948.

Art. 15. — Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore dall'1 gennaio 1948, eccezione fatta per la parte salariale la cui decorrenza è fissata dal 15 ottobre 1948. Per quanto si riferisce a ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e gratifica natalizia, verrà stipulato un accordo a parte che formerà parte integrante del presente.

Il presente accordo resterà in vigore fino a che non venga disdettato da una delle due parti stipulanti, con un preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo di lettera raccomandata. Dopo la disdetta esso continuerà ad essere applicato sino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi provinciali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 SETTEMBRE 1956 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI da una parte, rappresentato dal suo Presidente Sig. *Panizzo Mario* e dal Vice Presidente Sig. *Sturaro Pietro,* assistiti dal Dott. *Ballotta Gino* e dal Sig. *Barella Giulio* dell'Associazione Commercianti di Rovigo

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI, rappresentato dai Sigg. *Esofago Adolfo, Berto Ferruccio* e *Penolazzi Aldo,* assistiti dal Sig. *Voltolina Bruno* della F.I.L.I.A. Provinciale;

convengono quanto segue:

1. — A partire dal 20 settembre 1956, il cottimo per la lavorazione delle farine per tutta la Provincia di Rovigo sarà il seguente: L. 1.600 per ogni quintale di farina panificata; detto cottimo è stato a tutt'oggi aggiornato in conseguenza degli aumenti avvenuti in scala nazionale.

In conseguenza di ciò, il Sindacato Provinciale Panificatori si impegna di incontrarsi con il Sindacato Provinciale Panettieri ogni qualvolta in sede nazionale verranno concordati nuovi aumenti a qualsiasi titolo, per aggiornare tali aumenti in sede provinciale;

2. — Il Sindacato Provinciale Panificatori riconosce ai lavoranti panettieri di tutta la provincia di Rovigo, un premio di produzione, solo per l'annata 1956, di L. 2.500, da corrispondersi con la seconda quota della 13ª mensilità e cioè entro il 31 dicembre 1956;

3. — Naturalmente restano riconosciute le condizioni di miglior favore.

Il presente accordo, che vale per tutta la provincia di Rovigo, entra in vigore alla data del 20 settembre 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1949 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 20 settembre 1949 in Treviso, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI TREVISO agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Rachello Luigi,* nella sua qualità di Presidente del predetto Sindacato, con la partecipazione dei Sigg. *Bortolan Giuseppe, Sarzetto Marco, Fraccaro G., Pedrina Pedrino, Bortolan Francesco, Bandiera Luigi* e con la partecipazione dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI DI TREVISO in persona del Sig. Dr. *Gino Vaccari* - Segretario della predetta Associazione,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI DI TREVISO, agli effetti del presente accordo rappresentato dai Sigg. *Gritti Erminio,* nella sua qualità di segretario del predetto Sindacato e dai Sigg. *Benvenuto Guido, Bettiol Sante, Cappelletto Giuseppe* e *Artico Armando* del Comitato Direttivo; con la partecipazione della FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORANTI ALIMENTARISTI in persona del Sig. *Conficoni Ferrer* e della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Treviso in persona del Sig. *Elio Fremonese,*

il LIBERO SINDACATO LAVORATORI PRODOTTI ALIMENTARI, agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Renzo Gabbin* nella sua qualità di Segretario;

è stato stipulato il presente accordo salariale, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato in data 28 aprile 1948, da valere in tutto il territorio della provincia di Treviso.

Art. 1.

PRODUZIONE MASSIMA GIORNALIERA

Ai sensi dell'art. 9 del citato contratto nazionale la lavorazione massima giornaliera consentita per ogni lavoratore è fissata in q.li 1,20 di farina.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

Per ogni quintale di farina lavorata vengono fissate le seguenti tariffe:

per pezzature pane fino a gr. 50 e grissini L. 2.300 al quintale

per pezzature pane da gr. 51 a 90 L. 1.400 al q.le

per pezzature pane da gr. 91 a 150 L. 1.125 al q.le

per pezzature da gr. 151 in poi L. 900 al q.le.

Nelle tariffe di cui sopra è compresa l'indennità di contingenza.

Art. 3.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

A chiarimento dell'art. 14 del Contratto Nazionale di Lavoro si elencano salvo modifiche di legge, le festività nazionali che sono attualmente da considerare in base alla legge 27 luglio 1949, n. 260:

— 25 aprile - Festa Naz. della Liberazione
— 1° maggio - Festa Mondiale del Lavoro
— 2 giugno - Proclamazione della Repubblica
— 4 novembre - Anniversario della Vittoria

e si elencano le festività infrasettimanali che vengono fissate come segue:

— 1° gennaio - Capodanno
— 6 gennaio - Epifania
— 19 marzo - S. Giuseppe
— 27 aprile - S. Liberale
Lunedì dell'Angelo
Ascensione
Corpus Domini
— 29 giugno - SS. Pietro e Paolo
— 1° novembre - Ognissanti
— 8 dicembre - Immacolata Concezione
— 25 dicembre - S. Natale.

La produzione per le giornate nazionali ed infrasettimanali sopra elencate, anche se anticipata, sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100 %.

Si concorda che nei giorni di Pasqua - 1° Maggio - Natale e Capodanno, la produzione del pane viene sospesa ed effettuata invece con la doppia lavorazione del giorno precedente; questa deve comunque cessare non oltre le ore 18.

Art. 4.

COMMISSIONE PARITETICA DI QUALIFICA

Concordando con la necessità del funzionamento di una commissione paritetica di qualifica, si conviene che per ogni mandamento essa sia composta da 6 membri dei quali: 3 siano lavoratori e 3 datori di lavoro.

I compiti della commissione paritetica sono previsti nei vari articoli del contratto nazionale, in special modo ad essa spetta:

a) esaminare le capacità tecnico-pratiche di ogni lavoratore apprendista al termine del tirocinio di cui all'art. 4 del Contratto Nazionale;

b) abilitare i familiari del datore di lavoro che partecipano alla lavorazione del pane.

Art. 5.

GRATIFICA NATALIZIA

In deroga al primo e secondo capoverso dell'art. 15 del contratto nazionale, rimane stabilito che non oltre la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno ai propri dipendenti, che abbiano almeno un anno di anzianità di servizio presso l'azienda, una gratifica natalizia calcolata sull'importo previsto per la lavorazione massima giornaliera consentita a ciascun lavoratore e per 25 giornate. In caso di assunzione o licenziamento durante l'anno, la gratifica natalizia sarà corrisposta in tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 6.

APPRENDISTA

Valgono le norme contenute nell'art. 4 del Contratto Normativo e si precisa che è ammesso un apprendista per ogni squadra organica composta di 3 elementi.

Non è ammesso l'apprendista in quei panifici ove la squadra organica di lavorazione risulti composta da un numero inferiore a 3 elementi.

Art. 7.

TURNI DI LAVORO

Le giornate di lavoro per ciascun lavorante panettiere non potranno superare le cinque settimanali. Le rimanenti saranno lavorate dai disoccupati della categoria quali turnisti.

Art. 8.

FERIE

Il compenso per il periodo di ferie di cui all'art. 12 del Contratto Nazionale, verrà liquidato sulla base della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno per il quintalato massimo consentito e secondo i formati di pane che vengono lavorati.

L'operaio in ferie, non potrà essere sostituito che da un operaio disoccupato che sia riconosciuto dal Sindacato Lavoranti Panettieri salvo ben inteso il pieno gradimento del datore di lavoro.

Art. 9.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Fermo quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Nazionale, si riportano per quanto riguarda la paga ed il sistema di conteggio le seguenti modalità già contemplate nel precedente accordo provinciale.

Le parti intendono precisare che per la liquidazione della indennità di anzianità maturata fino al 21 dicembre 1946, i relativi conteggi verranno effettuati tenendo conto della retribuzione in atto a tale data escluso l'importo della indennità di contingenza di cui all'accordo 8 settembre 1945 (L. 275 per giornata per forme di pane da gr. 117,5).

Per anzianità maturata successivamente al 21 dicembre 1946, i relativi conteggi verranno effettuati tenendo conto della retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro riferita alla lavorazione massima giornaliera consentita.

Art. 10.

NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo e che non sia in contrasto con esso, si fa espresso riferimento al Contratto Nazionale del 1° aprile 1948.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 2 ottobre 1949 ed avrà la durata di mesi tre. Si intenderà rinnovato di tre mesi in tre mesi se non interverà disdetta da una delle parti da presentarsi almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o di quella tacitamente rinnovata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 3 aprile 1952, in Treviso, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Rachello Luigi,* nella sua qualità di Presidente, assistito dal Sig. *Rossi Attilio* Vice Presidente e dal Sig. Dr. *Gino Vaccari* dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI DI TREVISO,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Artico Armando,* nella sua qualità di Segretario colla partecipazione dei sigg.: *Gritti Erminio, Benvenuto Guido, Bettiol Sante, Criveller Angelo* e *Solafrizzo Vincenzo,* assistiti dal sig. *Conficconi Ferrer* della FEDERAZIONE LAVORATORI INDUSTRIA ALIMENTARI di Treviso,

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI ALIMENTARI - Sezione di Treviso, agli effetti del presente accordo rappresentata dal sig. *Gabbin Renzo,*

è stato stipulato il seguente accordo per la applicazione di quello nazionale 8 febbraio 1952, sottoscritto a Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai Lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione della Provincia di Treviso.

Art. 1.

Le tariffe previste dall'art. 2 dell'accordo provinciale 20 settembre 1949 risultano così modificate, per ogni quintale di farina lavorata:

per pezzature pane fino a gr. 50 e grissini L. 2.800 al quintale

per pezzature pane da gr. 51 a 90 L. 1.700 al q.le

per pezzature pane da gr. 91 a 150 L. 1.360 al q.le

per pezzature pane gr. 151 in poi L. 1.090 al q.le

per pezzature da gr. 51 a 100 di pane qualunque impasto e formato diverso dall'arrotolato L. 1.600 al quintale.

Nelle tariffe di cui sopra sono state conteggiate le quote di rivalutazione ai sensi dell'art. 2 dell'accordo 8 febbraio 1952 e la indennità di contingenza di cui all'art. 5 dello stesso accordo.

Art. 2.

L'accordo 4 settembre 1951 stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori di Treviso ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri di Treviso, continuerà ad avere efficacia fino a tutto il 30 aprile 1952.

Con decorrenza 1° maggio 1952 esso si intenderà assorbito nelle tariffe di cui all'art. 1 del presente accordo.

Art. 3.

Il presente accordo entrerà in vigore il 30 aprile 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 MAGGIO 1954 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 28 maggio 1954, in Treviso, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Rachello Luigi* nella sua qualità di Presidente, assistito dai Sigg. *Sarzetto Marco, Rossi Attilio, Casellato Lino, Da Tos Cesare, Cenedese Arrigo,*

con la partecipazione dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI DI TREVISO, in persona del Sig. Dr. *Gino Vaccari,* nella sua qualità di direttore della predetta Associazione,

il SINDACATO ALIMENTARISTI, agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Baldotto Giovanni,* nella sua qualità di Segretario, assistito dai Sigg. *Benvenuto Guido, Bettiol Sante, Zara Gino, Zanchetta Angelo* e *Artico Armando,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALIMENTARISTI aderente alla C.I.S.L., agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Silvio Zannol,*

è stato stipulato il seguente accordo modificativo delle tariffe di cui all'art. 2 dell'accordo provinciale 20 settembre 1949, successivamente modificato con accordo 3 aprile 1952, art. 1:

1) fino a gr. 50 e grissini	L. 3.200	al q.le
2) da gr. 51 a gr. 100 di qualunque impasto e di qualunque formato diverso dall'arrotolato	» 1.740	»
3) da gr. 91 a gr. 150 (arrot.) . .	» 1.360	»
4) da gr. 151 in poi	» 1.100	»
5) Bigherani confezionati con farina tipo « 0 »	» 1.700	»
6) Bigherani confezionati con farina tipo « 1 »	» 1.400	»

Decorrenza, dal 7 giugno 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 23 febbraio 1959, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Treviso,

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI ED ESERCENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO e l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ESERCENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, agli effetti del presente accordo rappresentate dal Dr. *Gino Vaccari,* assistito dai Sigg. *Rossi, Sarzetto, Dorella;*

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Sig. *Guerra Primo,* nella sua qualità di Presidente, assistito dal Sig. *Molena,* Segretario, dal Sig. *Stanglini* e dal Sig. *Zorzi;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI, agli effetti del presente accordo rappresentato dal Sig. *Baldotto,* per la Camera Confederale del Lavoro di Treviso e Provincia, assistito dal Sig. *Artico,* dai Sigg. *De Vecchi, Carniato* e *Zara;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della U.I.L. di Treviso, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Sig. *Rizzo;*

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Treviso, agli effetti del presente accordo rappresentata dal Sig. *Sbarra Luigi* e Sig. *Zannol Silvio*;

con l'intervento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Treviso, Sig. Rag. *Giuseppe Zaggia,* assistito dal Vice Direttore Sig. *Bergamini Egone*;

è stato concordato quanto segue:

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data 23 gennaio 1959, dai rappresentanti delle Organizzazioni in premessa, ed a conclusione delle odierne trattative è stata determinata la tariffa di lavorazione per la confezione del pane non soggetto a calmiere:

— tariffa di lavorazione:

pane condito e non condito nelle pezzature da gr. 51 a gr. 90 L. 1.900 al quintale.

La tariffa di cui sopra vale per il Comune capoluogo della provincia e per i Comuni capoluogo di mandamento, compresi il capoluogo del comune di Mogliano e Spresiano.

Decorrenza: dal 1° gennaio 1959.

Entro il mese di aprile le parti si incontreranno per concordare la regolamentazione integrativa, sul piano provinciale, della categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 APRILE 1957 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 29 aprile dell'anno 1957, presso l'Associazione Commercianti della Provincia di Udine, presenti i signori:

Bassi rag. *Gino* per il GRUPPO PANIFICATORI

Miani Norino per l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

Cozzi Cirillo per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Scarello Tarcisio per la LEGA PANETTIERI

Majeron geom. *Igino* per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L.

si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale lavoranti panettieri, da valere per i lavoranti panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Udine.

Art. 1.

APPRENDISTI

In relazione all'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale si stabilisce che nella squadra di produzione è ammesso n. 1 apprendista per ogni unità organica o frazione di essa.

Art. 2.

QUALIFICHE E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

La squadra organica è composta come segue:

— 1 infornatore

— 1 impastatore

— 2 lavoranti manuali (1)

— 1 apprendista.

(1) Il lavorante che sostituisce normalmente ed effettivamente, nelle giornate di assenza e di riposo, l'infornatore e l'impastatore, ha diritto, in tali giornate, di percepire il punteggio dell'operaio sostituito.

Art. 3.

SISTEMA DI RETRIBUZIONE

La retribuzione dei lavoranti panettieri della provincia di Udine verrà corrisposta con il sistema del quintalato.

Il quantitativo medio di farina da attribuirsi a ciascun operaio qualificato viene fissato in kg. 90-100 al giorno.

L'apprendista, agli effetti della determinazione della farina da panificarsi giornalmente, non è da computarsi nel numero dei lavoranti, eccezion fatta per quelle squadre composte fino a 5 operai, apprendista compreso, per le quali, ove esista l'apprendista, sarà distribuita farina in ragione di 40 o 50 chilogrammi a seconda che la squadra risulti formata da uno o più adulti.

Art. 4.

MISURA DELLA RETRIBUZIONE

A) Per ogni quintale di farina panificata, ed in relazione alla pezzatura, ai lavoranti panettieri verrà corrisposto un compenso determinato come segue:

L. 1.150 per pezzature di pane cotto superiori a gr. 250;

L. 1.250 per pezzature di pane cotto da gr. 131 a gr. 250;

L. 1.400 per pezzature di pane cotto da gr. 101 a gr. 130;

L. 1.450 per pezzature di pane cotto da gr. 81 a gr. 100;

L. 1.550 per pezzature di pane cotto da gr. 51 a gr. 80;

L. 1.650 per pezzature di pane cotto inferiori a gr. 51;

L. 1.950 per pane all'olio, o condito, considerato di lusso.

Per i grissini, la relativa retribuzione sarà concordata in sede aziendale.

B) Il totale complessivo del compenso verrà ripartito fra i componenti la squadra in parti direttamente proporzionali secondo il seguente punteggio:

— infornatore		punti 28
— impastatore		punti 28
— lavorante manuale:	oltre i 21 anni.	punti 20
	fino ai 21 anni	punti 18
— apprendista:	nel 1° anno di appr.	punti 6
	nel 2° anno di appr.	punti 10
	nel 3° anno di appr.	punti 12

Art. 5.

ATTREZZATURA NORMALE DEI PANIFICI

Di comune accordo viene precisato che la normale attrezzatura dei panifici si intende quella costituita come segue: Forno a fuoco indiretto; Impastatrice; Filonatrice; Spezzatrice a mano.

I panifici che difettano di uno degli elementi più sopra indicati dovranno corrispondere una retribuzione maggiorata del 10 per cento rispetto a quella stabilita dall'art. 4.

Art. 6.

PANIFICI PARTICOLARMENTE ATTREZZATI

I lavoratori in servizio nei panifici attrezzati con speciali macchine (si intendono i panifici che oltre all'attrezzatura normale dispongono di almeno una spezzatrice automatica in funzione), i quali per effetto della particolare attrezzatura, panificano normalmente nel corso delle otto ore giornaliere di lavoro un quantitativo di farina superiore a kg. 120 ciascuno, apprendista escluso, verranno retribuiti con il quintalato di cui all'art. 4 diminuito di L. 200 il quintale.

Fermo restando il trattamento economico stabilito dall'art. 4 in L. 1.650 e L. 1.950 al quintale di farina lavorata per i tipi di pane condito, i relativi quantitativi di farina impiegati dovranno sempre computarsi ai fini della produzione limite succitata di kg. 120 giornalieri pro-capite.

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Le festività nazionali sono le seguenti:

1) 25 aprile; 2) 1° maggio; 3) 2 giugno; 4) 4 novembre.

Le festività infrasettimanali sono:

1) 1° gennaio; 2) 6 gennaio; 3) 19 marzo; 4) Lunedì di Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno; 8) 15 agosto; 9) 1° novembre; 10) 8 dicembre; 11) 25 dicembre; 12) 26 dicembre; 13) Festa del Patrono.

Art. 8.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti si danno atto della costituzione della Commissione Paritetica Provinciale formata da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante del sindacato interessato.

La Commissione Paritetica ha i seguenti scopi:

1) Esaminare e qualificare gli operai a seconda della loro preparazione tecnica, specie per quanto riguarda il passaggio dell'apprendista ad operaio. (In proposito verrà concordato ed emanato un apposito regolamento).

2) Dirimere le controversie individuali di lavoro che sorgessero fra i panificatori ed i lavoranti panettieri, rimanendo convenuto che, prima di portare le controversie alla magistratura, dovrà essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni Sindacali interessate.

Art. 9.

CHIUSURA TOTALE DEI PANIFICI

Si conviene, di comune accordo, di estendere la totale chiusura dei panifici anche ai giorni di Pasqua e Natale di ogni anno.

Pertanto, le giornate in cui verrà osservato il divieto di panificare sono: Capodanno; Pasqua; 1° Maggio; 15 Agosto; 25 Dicembre di ogni anno. Nei giorni precedenti tali ricorrenze verrà effettuata la doppia panificazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 DICEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 4 dicembre 1958, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Udine, presenti i signori:

Burba Giuseppe, Direttore dell'UFFICIO PROVINCIALE LAVORO E M. O.

Bassi Gino, Presidente del GRUPPO PANIFICATORI DELLA PROVINCIA

Miani Norino, per l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA

Bullega Walter, per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Pastorello Aldo, per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L.

Guidi Sergio, per la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della U.I.L.

Scarello Tarcisio, per la LEGA PANETTIERI

si è stipulato il seguente accordo salariale da valere per i lavoranti panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della Provincia di Udine.

Il Contratto Integrativo Provinciale 29 aprile 1957 resta confermato in tutti i suoi articoli, eccezion fatta per l'art. 4 che viene modificato come segue:

L. 1.250 per pezzature di pane cotto superiore a gr. 250;

L. 1.350 per pezzature di pane cotto da gr. 131 a gr. 250;

L. 1.500 per pezzature di pane cotto da gr. 101 a gr. 130;

L. 1.550 per pezzature di pane cotto da gr. 91 a gr. 100;

L. 1.650 per pezzature di pane cotto da gr. 51 a gr. 90;

L. 1.750 per pezzature di pane cotto inferiori a gr. 51;

L. 2.050 per pane all'olio o condito considerato di lusso.

Per i grissini la relativa retribuzione sarà concordata in sede aziendale.

Le suddette retribuzioni avranno decorrenza dal 1° dicembre c. a. con regolarizzazione alla scadenza del primo periodo di paga successivo alla data odierna.

Le parti convengono altresì che il presente aggiornamento salariale assorbe i sei punti della contingenza maturati alla data odierna.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1948 PER LE FERIE AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 23 febbraio 1948, in Venezia

tra

l'Associazione dei Panificatori di Venezia e Provincia

e

la Lega Provinciale dei Lavoratori Panettieri
viene convenuto quanto in appresso:

Ferie Annata 1947-1948

a) A datare dal 1° marzo 1948, in deroga a quanto stabilito da precedente accordo, avrà inizio il godimento delle ferie spettanti ai lavoranti panettieri in servizio presso i forni della Provincia, per il periodo maturatosi nel primo semestre (1° luglio - 31 dicembre 1947);

b) Le spettanze delle singole categorie di lavoratori per il detto periodo ferie (giorni sette) vengono fissate, di comune accordo, nella seguente misura:

Infornatore e impastatore	L.	9.900
Specializzato	»	8.600
Semplice	»	8.200

Apprendisti in proporzione alla indennità ferie del semplice.

c) Le norme che regolano il godimento ferie di cui il presente accordo sono le seguenti:

1° obbligo per i panificatori di sostituire l'operaio in ferie con un disoccupato della categoria la scelta del quale dovrà essere fatta sugli elenchi all'uopo sottoposti dalla Lega Provinciale dei Lavoranti Panettieri;

2° obbligo per i panificatori di versare alla « Cassa Paritetica Disoccupati » l'importo corrispondente ai salari dovuti per sostituzione ferie qualora tale sostituzione non avvenga secondo quanto stabilito dal punto precedente.

Non sarà considerata valida la sostituzione dell'operaio in ferie con la prestazione diretta dei datori di lavoro o dei loro familiari.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1948 SUI RIPOSI SETTIMANALI E SUL QUINTALATO PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Addì 23 settembre 1948 in Venezia, presso la sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro

tra

l'ASSOCIAZIONE TRA I PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, rappresentata come da sottoscrizione;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI, rappresentato come da sottoscrizione;

ferma ed impregiudicata la convenzione sottoscritta il 28 aprile 1948, che lascia in vigore l'accordo fissante le giornate lavorative in numero di 5 e non pregiudizievole alle affermazioni ed ai principi sostenuti e da sostenere fra le parti.

si conviene quanto segue al fine di alleviare il fenomeno della disoccupazione nella categoria lavoranti panettieri:

1) in tutti i panifici dove presta la sua opera almeno un dipendente o almeno un familiare, inteso quest'ultimo in tutti i sensi, il datore di lavoro che partecipi alla lavorazione in isquadra, usufruirà del riposo settimanale;

2) il quantitativo massimo di produzione per ogni lavoratore resta fissato in q.li 6 settimanali fra pane di tessera ed extra tessera. Oltre il limite di produzione di cui sopra, l'azienda ha l'obbligo di procedere all'assunzione di lavoranti disoccupati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 1956 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

(DECORRENZA 1° LUGLIO 1956)

Addì 15 dicembre 1956 in Venezia nella Sede della Associazione Panificatori

tra

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, rappresentata dai sigg. *Carlon Francesco, Cittato Luigi, Colussi* ing. *Aldo, Visinoni Giovanni, Tosi Luigi, Zani Pier Luigi, Stiore Giuseppe* rispettivamente Presidente, Vice Presidente, Consiglieri e Segretario della Associazione stessa,

e

la F.I.L.I.A. della Provincia di Venezia rappresentata dal proprio Segretario sig. *Bruno Pozzana* in collaborazione col SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI rappresentato dai sigg. *Canciani Mario, Borgato Rino, Ponga Gino, Calderon Armando* e *Ceccon Gino,* rispettivamente Segretario e Consiglieri del Sindacato stesso,

nonchè

i rappresentanti provinciali della F.U.L.P.I.A. e della U.I.L.I.A. i quali firmano per presa visione,

è stato stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale di lavoro dei lavoranti panettieri del 1° luglio 1956 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della Provincia di Venezia.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro il numero degli apprendisti ammessi nella squadra di lavoro è fissato nella misura di un apprendista per ogni squadra da 1 a 6 operai specializzati o qualificati.

Art. 2.

DELLE RETRIBUZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le tariffe di lavorazione vengono fissate con la tabella allegato 1.

Le stesse formeranno oggetto di ripartizione fra i componenti le singole squadre di lavoro col sistema del punteggio secondo le seguenti proporzioni:

Specializzato (infornatore)	punti	25
Specializzato (impastatore)	punti	25
Qualificato 1ª categoria	punti	21
Qualificato 2ª categoria	punti	20
Apprendista 75 %	punti	15
Apprendista 60 %	punti	12
Apprendista 40 %	punti	8

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Fermo quanto disposto dall'art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro l'orario di lavoro fissato in 8 ore giornaliere potrà essere svolto al massimo nel ciclo di 9 ore dall'inizio della prestazione da parte del lavoratore.

L'eventuale interruzione di ore una sarà a completa disposizione del lavoratore stesso e non sarà quindi computata ai fini dell'orario di lavoro.

Qualora invece durante tale eventuale interruzione vi sia da parte del lavoratore una prestazione di qualsiasi natura, nell'ambito dell'azienda, tale ora verrà computata ai fini dell'orario di lavoro.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10-*bis* del Contratto collettivo nazionale di lavoro i previsti compensi per lavoro straordinario e notturno vengono fissati forfettariamente con la tabella allegato 2.

Art. 5.

FERIE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, i compensi per ferie vengono fissati forfettariamente con la tabella allegato 3.

Art. 6.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Fermo quanto disposto dall'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro i compensi per le Festività infrasettimanali vengono forfettariamente fissati con la tabella allegato 4.

Allo scopo di equamente ripartire i compensi stessi, viene disposto che la corresponsione avvenga come segue:

1 giornata di retribuzione forfetizzata al 15 di ogni mese per 12 mesi.

1 giornata di retribuzione forfetizzata nel giorno di Pasqua.

Per le festività nazionali si fa richiamo a quanto disposto dal surriferito art. 14.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

Fermo quanto stabilito dall'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro i compensi per gratifica natalizia vengono fissati forfettariamente con la tabella allegato 5.

Art. 8.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

Fermo quanto stabilito dall'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la carenza di malattia o di infortunio tenuto conto degli accordi già in vigore viene fissata forfettariamente con la tabella allegato 6.

Art. 9.

LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, PREAVVISO

Fermo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le indennità di mancato preavviso e di liquidazione vengono fissate forfettariamente con la tabella allegato 7.

Art. 10.

INDUMENTI DI LAVORO

In deroga a quanto stabilito dall'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene di monetizzare forfettariamente quanto dovuto per indumenti di lavoro (vedi tabella allegato 8). E' lasciata comunque facoltà alle ditte di provvedere del prescritto vestiario i propri dipendenti.

Art. 11.

VITTO E ALLOGGIO

Nei casi di coabitazione il vitto e l'alloggio eventualmente concessi dal datore di lavoro al proprio dipendente saranno computati nella misura del 50% della retribuzione del minimo previsto per le otto ore di lavoro di cui il 40 % a titolo di vitto ed il 10 % a titolo di alloggio.

Art. 12.

CONTRATTO NAZIONALE

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di cui il presente è parte integrativa.

Art. 13.

DECORRENZA, DURATA, RINNOVO E RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto integrativo avrà decorrenza e durata identiche a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 e pertanto decadrà di diritto con la decadenza del contratto suddetto.

ALLEGATO N. 1

DATO TECNICO DI PRODUZIONE

	Produzione oraria Kg.	Produzione giornal. Kg.	Quintalati L.
Pezzature da gr. 91-100:			
Arrotolati	15	120	1.210
Forme diverse	12	95	1.520
Pezzature da gr. 71-90:			
Arrotolati da gr. 50	10	80	1.750
Forme diverse da gr. 71-90	10	80	1.750
Pezzature da gr. 50 e 70:			
Forme diverse	8	63	2.300
Pezzature da gr. 35-49:			
Topolini da gr. 25	6,500	52	2.800
Forme diverse da gr. 35-49	6,500	52	2.800
Pezzature da gr. 20-30:			
Forme diverse	5,200	41.500	3.500
Grissini	—	—	4.800

CONTINGENZA

Operai specializzati (infornatore-impastatore) L. 575 per giornata lavorativa;

Operaio qualificato di 1ª e 2ª categoria, L. 515 per giornata lavorativa;

Apprendista 75%, L. 385 per giornata lavorativa;

Apprendista 60%, L. 310 per giornata lavorativa;

Apprendista 40%, L. 205 per giornata lavorativa.

ALLEGATO N. 2

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (30%)

(da corrispondersi per ogni ora di lavoro straordinario in aggiunta al normale quintalato)

Operai specializzati (informatore-impastatore)	L. 185	all'ora
Operai qualificati 1ª categoria	» 165	»
Operai qualificati 2ª categoria	» 160	»
Apprendisti 75 %	» 120	»
Apprendisti 60 %	» 95	»
Apprendisti 40 %	» 65	»

COMPENSI PER LAVORO NOTTURNO (35%)

Operai specializzati (informatore-impastatore)	L. 110	all'ora
Operai qualificati 1ª categoria	» 95	»
Operai qualificati di 2ª categoria	» 90	»

ALLEGATO N. 3

FERIE 1° SEMESTRE 1956-57
(Periodo di servizio luglio-dicembre 1956)

Operai specializzati	L. 17.400	(giorni 7)
Operai qualificati 1ª categoria .	» 14.400	»
Operai qualificati 2ª categoria .	» 13.650	»
Apprendisti 75 %	» 14.500	(giorni 10)
Apprendisti 50 %	» 9.800	»
Apprendisti 25 %	» 4.900	»

Le suddette indennità si intendono concordate per i lavoratori panettieri occupati presso i panifici di Venezia e Mestre (frazioni escluse).

Per i lavoranti panettieri delle frazioni di Venezia e Mestre e per quelli degli altri Comuni della Provincia valgono le norme dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per cui l'indennità ferie ai medesimi sarà corrisposta sulla base media delle paghe normalmente percepite.

ALLEGATO N. 4

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
(N. 13 ALL'ANNO)

da corrispondersi al 15 di ogni mese per 12 mesi e nel giorno di Pasqua).

Operai specializzati	L. 2.525
Operai qualificati 1ª categoria	» 2.165
Operai qualificati 2ª categoria	» 2.085
Apprendisti 75 %	» 1.585
Apprendisti 60 %	» 1.250
Apprendisti 40 %	» 850

Le suddette indennità si intendono concordate per i lavoranti panettieri occupati presso i panifici di Venezia e Mestre (frazioni escluse).

Per i lavoranti panettieri delle frazioni di Venezia e Mestre e per quelli degli altri Comuni della Provincia tali indennità saranno ragguagliate alla media dei salari normalmente percepiti.

ALLEGATO N. 5

GRATIFICA NATALIZIA 1956

Operai specializzati	L. 56.000
Operai qualificati 1ª categoria	» 46.000
Operai qualificati 2ª categoria	» 44.000
Apprendisti 75 %	» 33.000
Apprendisti 50 %	» 22.000
Apprendisti 25 %	» 11.000

Le suddette indennità si intendono concordate per i lavoranti panettieri occupati presso i panifici di Venezia e Mestre (frazioni escluse).

Per i lavoranti panettieri delle frazioni di Venezia e Mestre e per quelli degli altri Comuni della Provincia valgono le norme dell'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per cui la gratifica natalizia ai medesimi sarà corrisposta sulla base media delle paghe normalmente percepite.

ALLEGATO N. 6

INDENNITA' DI CARENZA

Operai specializzati e qualificati di 1ª e 2ª categoria:

Per malattie od infortuni di giorni 7 . . .	L. 2.000
Per malattie od infortuni superiori ai gg. 7	» 4.200

Apprendisti 75 %:

Per malattie od infortuni di giorni 7 . . .	» 1.500
Per malattie od infortuni superiori ai gg. 7	» 3.150

Apprendisti 60 %:

Per malattie od infortuni di giorni 7 . . .	» 1.200
Per malattie od infortuni superiori ai gg. 7	» 2.500

Apprendisti 40 %:

Per malattie od infortuni di giorni 7 . . .	» 800
Per malattie od infortuni superiori ai gg. 7	» 1.700

ALLEGATO N. 7

PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI
O LICENZIAMENTO

Operai specializzati . . .	L. 2.525	per	giorn.	lav.
Operai qualificati 1ª cat. . .	» 2.165	»	»	»
Operai qualificati 2ª cat. . .	» 2.085	»	»	»
Apprendisti 75 %	» 1.585	»	»	»
Apprendisti 60 %	» 1.250	»	»	»
Apprendisti 40 %	» 850	»	»	»

Le suddette indennità si intendono concordate per i lavoranti panettieri occupati presso i panifici di Venezia e Mestre (frazioni escluse).

Per i lavoranti panettieri delle frazioni di Venezia e Mestre e per quelli degli altri Comuni della Provincia tali indennità saranno ragguagliate alla media dei salari normalmente percepiti.

INDENNITA' DI ANZIANITA'

Operai specializzati - L. 2.225 per giornata di anzianità;

Operai qualificati 1ª categoria - L. 1.875 per giornata di anzianità;

Operai qualificati 2ª categoria - L. 1.775 per giornata di anzianità;

Apprendisti 75% - L. 1.335 per giornata di anzianità;

Apprendisti 60% - L. 1.065 per giornata di anzianità;

Apprendisti 40% - L. 710 per giornata di anzianità.

ALLEGATO N. 8

INDUMENTI DI LAVORO

Base forfettaria L. 5.400 annue.

Mensili L. 450 da corrispondere al 15 di ogni mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 GENNAIO 1957 SULL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1957 addì 6 del mese di gennaio in Venezia presso la Sede della Associazione panificatori;

sono presenti i rappresentanti della ASSOCIAZIONE PANIFICATORI e della F.I.L.I.A. - Sezione Panettieri - firmatari del presente accordo, i quali si sono riuniti per esaminare le richieste di adeguamento salariale dei lavoranti panettieri della Provincia contenute nel foglio in data 31 agosto 1956 prot. n. 0382 della F.I.L.I.A.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti, ad evasione delle richieste, concordano quanto segue:

« Con decorrenza 1° febbraio 1957 le indennità di contingenza dei lavoranti panettieri in servizio presso i forni di Venezia e Provincia vengono modificate come segue:

Operai specializzati - Da L. 575 a L. 605 giornaliere per presenza;

Operai qualificati 1ª categoria - Da L. 515 a L. 545 giornaliere per presenza;

Operai qualificati 2ª categoria - Da L. 515 a L. 545 giornaliere per presenza;

Apprendisti 75 % - Da L. 385 a L. 410 giornaliere per presenza;

Apprendisti 60 % - Da L. 310 a L. 330 giornaliere per presenza;

Apprendisti 40 % - Da L. 205 a L. 220 giornaliere per presenza.

Viene di comune accordo convenuto ed affermato che l'aumento medio di L. 30 giornaliere concesso non costituisce alcuna affermazione di principio per il riconoscimento ai lavoranti panettieri della scala mobile di contingenza giuste le direttive della Federazione Italiana Panificatori.

Viene inoltre stabilito che l'aumento stesso dovrà formare oggetto di regolare assorbimento su eventuali aumenti di contingenza che venissero comunque disposti dalle Organizzazioni centrali di categoria successivamente al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 DICEMBRE 1957 SULLA GRATIFICA NATALIZIA PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1957 addì 5 del mese di dicembre presso la Sede della Associazione Panificatori;

sono presenti i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI e della F.I.L.I.A. - Sezione Panettieri - firmatari del presente verbale i quali si sono riuniti per esaminare alcune richieste fatte pervenire dalla F.I.L.I.A. con note n. 0/986-87-88 e 0/1017.

Dopo ampia e cordiale discussione si conviene recivamente quanto in appresso:

1) *Gratifica natalizia* 1957

Le basi forfettarie per la liquidazione della Gratifica Natalizia 1957 sono determinate come segue:

per i panifici di Venezia-Mestre (frazioni escluse)

Operai specializzati	L. 60.000
Operai qualificati 1ª categoria	» 48.000
Operai qualificati 2ª categoria	» 47.000
Apprendisti 75%	» 35.000
Apprendisti 60%	» 28.200
Apprendisti 40%	» 18.800

Per i panifici delle frazioni del Comune di Venezia e degli altri Comuni della Provincia: una mensilità di paga sulla media dei salari percepiti nel corso dell'anno (art. 15 Contratto collettivo nazionale di lavoro).

2) *Acconto su gratifica natalizia* 1954 *corrisposto ai lavoranti panettieri nell'aprile* 1954

La trattenuta di tale acconto viene riportata al 31 dicembre 1958. Successivamente essa verrà tacitamente rimandata di anno in anno fino al completo assorbimento dei crediti al detto titolo vantati dai panificatori verso i propri dipendenti.

Rimarranno nel frattempo ferme le disposizioni a suo tempo fissate per il recupero totale o parziale dell'acconto nei casi di dimissioni o licenziamento degli operai interessati.

3) *Richiesta aggiornamento contingenza*

I rappresentanti dell'Associazione Panificatori dichiarano la propria incompetenza all'esame della richiesta che riveste carattere nazionale, richiesta che pertanto viene accantonata.

4) *Trasporto farina da magazzini ubicati al di fuori del caseggiato dove ha sede il panificio*

Le parti concordano sul contenuto dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in atto e quindi sull'obbligo che incombe all'operaio di effettuare il trasporto farina dal magazzino al locale di lavorazione.

I rappresentanti dei lavoratori si riservano di presentare regolare richiesta economica per la determinazione del compenso afferente al trasporto di cui trattasi.

5) *Richiesta di assistenza straordinaria ai lavoranti panettieri disoccupati in occasione delle feste natalizie.*

La richiesta viene accolta con la corresponsione da parte dell'Associazione Panificatori di « una tantum » di L. 150.000 da ripartire equamente fra i disoccupati e pensionati a cura dell'Organizzazione dei Lavoratori.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1958 SULL'AGGIORNAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1958 addì 2 del mese di luglio in Venezia presso la Sede della Associazione Panificatori.

Sono presenti i rappresentanti della ASSOCIAZIONE PANIFICATORI e della F.I.L.I.A. SINDACATO PANETTIERI firmatari del presente accordo i quali si sono riuniti per esaminare le richieste di adeguamento salariale presentate dai lavoranti panettieri e contenute nei fogli 21/2 n. 0/1123-1/4 n. 0/11 - 23/4 n. 0/1216 della F.I.L.I.A.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti, ad evasione delle richieste presentate concordano quanto segue:

Aggiornamento indennità di contingenza - Decorrenza 14 luglio 1958.

A decorrere dal 14 luglio le indennità di contingenza dei lavoranti panettieri in servizio presso i forni di Venezia e Provincia, sono modificate come segue:

Operai specializzati	da L. 605	a L. 690
Operai qualificati di 1ª e 2ª cat.	da L. 545	a L. 630
Apprendisti 75 %	da L. 410	a L. 470
Apprendisti 60 %	da L. 330	a L. 380
Apprendisti 40 %	da L. 220	a L. 255

Viene di comune accordo convenuto e confermato che l'aumento di contingenza di cui trattasi non costituisce alcuna affermazione di principio per il riconoscimento ai lavoratori panettieri della scala mobile di contingenza, giuste le direttive della Federazione Italiana Panificatori.

Resta inoltre stabilito che l'aumento di cui trattasi dovrà formare oggetto di regolare assorbimento su eventuali aumenti di contingenza che venissero comunque disposti dalle Organizzazioni centrali di categoria successivamente al presente accordo.

Aggiornamento altre indennità di contingenza.

In relazione all'aumento di contingenza di cui sopra le parti concordano le seguenti tabelle forfettarie relative alle indennità di carattere normativo spettanti ai lavoranti panettieri in servizio presso i forni di Venezia e Mestre (frazioni e comuni della Provincia esclusi).

Festività infrasettimanali.

Operai specializzati	L.	2.640
Operai qualificati 1ª categoria	»	2.280
Operai qualificati 2ª categoria	»	2.200
Apprendisti 75%	L.	1.670
Apprendisti 60%	»	1.320
Apprendisti 40%	»	900

Ferie luglio-dicembre 1958 (1° *turno* 1958-1959).

Operai specializzati	L.	18.170
Operai qualificati 1ª categoria	»	15.470
Operai qualificati 2ª categoria	»	14.420
Apprendisti 75%	»	15.310
Apprendisti 60%	»	12.365
Apprendisti 40%	»	8.275

Gratifica natalizia 1958.

Operai specializzati	L.	61.000
Operai qualificati 1ª categoria	»	49.000
Operai qualificati 2ª categoria	»	48.000
Apprendisti 75%	»	36.000
Apprendisti 60%	»	28.000
Apprendisti 40%	»	19.200

Indennità turnisti per ferie e malattia.

Operai specializzati	L.	530
Operai qualificati 1ª categoria	»	450
Operai qualificati 2ª categoria	»	440
Apprendisti 75%	»	350
Apprendisti 60%	»	300
Apprendisti 40%	»	220

N. B. Per le frazioni di Venezia e Mestre e per i Comuni della Provincia le indenità di cui le tabelle che precedono saranno determinate, come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, sulla media dei salari singolarmente corrisposti ai dipendenti operai.

Indennità di anzianità.

Operai specializzati	L.	2.340
Operai qualificati 1ª categoria	»	1.990
Operai qualificati 2ª categoria	»	1.890
Apprendisti 75%	»	1.420
Apprendisti 60%	»	1.135
Apprendisti 40%	»	760

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° LUGLIO 1959 SULL'AGGIORNAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA E DEI VARI ISTITUTI CONTRATTUALI PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1959 addì 1° luglio nella Sede della Associazione Panificatori.

Sono presenti:

i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI;

il Segretario della F.I.L.I.A.;

il Segretario del SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI

ed i rappresentanti del detto Sindacato firmatari del presente atto,

riunitisi per esaminare le richieste di adeguamento salariale e di aggiornamento contingenza a suo tempo presentato dal SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti, preso atto della pregiudiziale posta dai rappresentanti dei Panificatori, i quali, pur stipulando il presente accordo, subordinando la sua validità ed esecuzione al voto della assemblea dei soci dell'Associazione convocata pel giorno 9 corr., addivengono al seguente accordo:

Aggiornamento della indennità di contingenza dei lavoranti panettieri.

(aggiornamento riferito all'aumento contingenza concesso ai lavoratori con decorrenza 1° agosto 1958).

Le indennità di contingenza dei lavoranti panettieri della Provincia di Venezia sono modificate come segue:

Operai specializzati	da L. 690	a L. 760
Operai qualificati 1ª e 2ª categoria	da L. 630	a L. 700
Apprendisti 75 %	da L. 470	a L. 520
Apprendisti 60 %	da L. 380	a L. 420
Apprendisti 40 %	da L. 255	a L. 285

Viene di comune accordo convenuto e confermato che l'aumento di contingenza di cui trattasi non costituisce una affermazione di principio per il riconoscimento ai lavoranti panettieri della scala mobile di contingenza.

Resta stabilito che il presente aggiornamento dovrà formare oggetto, fino alla concorrenza di n. 2 punti di contingenza, di regolare assorbimento sugli eventuali aumenti che allo stesso titolo venissero disposti dal Centro successivamente al presente accordo.

La decorrenza dell'accordo avrà inizio dal giorno successivo alla sua ratifica da parte dell'assemblea dei Panificatori menzionata in premessa.

Aggiornamento indennità a carattere normativo.

In relazione all'accordo di cui al presente verbale le parti concordano le seguenti tabelle forfettarie per le indennità di carattere economico normativo spettanti ai lavoratori occupati nei forni di Venezia e Mestre.

Festività infrasettimanali - decorrenza 1° luglio 1959.

Operai specializzati	L. 2.710
Operai qualificati 1ª categoria	» 2.350
Operai qualificati 2ª categoria	» 2.270
Apprendista 75 %	» 1.720
Apprendista 60 %	» 1.360
Apprendista 40 %	» 930

Indennità fisse per lavoro straordinario e notturno.

	Straordinario	Notturno
Operai specializzati	L. 210	L. 135
Operai qualificati 1ª categoria	» 185	» 115
Operai qualificati 2ª categoria	» 180	» 105
Apprendista 75%	» 135	
Apprendista 60%	» 110	
Apprendista 40%	» 75	

Indennità per anzianità di servizio (base giornaliera).

Operai specializzati	L. 2.410
Operai qualificati 1ª cat.	» 2.060
Operai qualificati 2ª cat.	» 1.960
Apprendista 75 %	» 1.470
Apprendista 60 %	» 1.175
Apprendista 40 %	» 790

Indennità turnisti per indennità ferie e malattia.

Operai specializzati	L.	543
Operai qualificati 1ª cat.	»	463
Operai qualificati 2ª cat.	»	453
Apprendista 75 %	»	360
Apprendista 60 %	»	308
Apprendista 40 %	»	225

Indennità ferie - 1° *turno annata* 1959-60 (luglio dicembre 1959).

Operai specializzati	L.	18.660
Operai qualificati 1ª cat.	»	15.960
Operai qualificati 2ª cat.	»	14.910
Apprendista 75 %	»	15.810
Apprendista 60 %	»	12.765
Apprendista 40 %	»	8.575

Gratifica natalizia anni 1959-60.

		Anno 1959		Anno 1960
Operai specializzati . . .	L.	62.800	L.	63.650
Operai qualific. 1ª cat. . .	»	50.800	»	51.600
Operai qualific. 2ª cat. . .	»	49.800	»	50.600
Apprendista 75 %	»	37.400	»	38.000
Apprendista 60 %	»	30.000	»	30.600
Apprendista 40 % . . .	»	20.000	»	20.400

N.B. Si precisa che tutte le indennità a carattere forfettario si intendono applicabili per i lavoranti panettieri occupati nei panifici di Venezia e Mestre.

Per i lavoranti panettieri occupati nei panifici delle frazioni e dei Comuni periferici della Provincia le suddette indennità dovranno essere corrisposte come previsto contrattualmente sulla base dei salari effettivamente percepiti dai lavoratori durante l'anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DI LAVORAZIONE DEI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Oggi, giorno 2 del mese di ottobre, anno 1956, in Verona, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI ED AFFINI, corso Cavour, 32, si sono incontrati:

i signori *Peruzzi Leonello, Mercanti Vittorio, Panicieri* dott. *Clemente,* rispettivamente Vice Presidente, Consigliere, Segretario dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI

e

i signori *Benato Giorgio,* Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI della Camera Confederale del Lavoro di Verona, il signor *Walter Cotrotzo,* Segretario della LEGA LAVORANTI PANETTIERI della Camera Confederale del Lavoro;

il signor *Marangoni Bruno,* Dirigente Sindacale della UIL di Verona, il signor *Formenti Primo,* Segretario della LEGA LAVORANTI PANETTIERI aderente all'UIL ed il signor *Fantini Arturo* Consigliere della suddetta Lega;

il signor *Tiziano Danese* in rappresentanza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI VERONA della CISL e della Lega Panettieri ad essa aderente allo scopo di aggiornare l'indennità di contingenza per i lavoranti Panettieri di Verona e Provincia.

Richiamato il contratto provinciale stipulato con lo stesso oggetto il 10 aprile 1956, visto l'accordo nazionale stipulato in Roma il 7 giugno 1956 per l'aggiornamento della indennità di contingenza dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, richiamati gli accordi verbali intercorsi fra i dirigenti dell'Associazione Panificatori di Verona e i rappresentanti delle Organizzazioni provinciali dei lavoratori panettieri il decorso mese di luglio.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

A partire dal giorno 1° ottobre 1956 le tariffe di lavorazione si intendono maggiorate di L. 50 (cinquanta) per quintale di farina lavorata intendendosi con detta somma riconosciuto il corrispettivo di quattro punti di indennità di contingenza compreso il punto maturato il 1° agosto 1956 per cui le tariffe di lavorazione risultano come segue:

a) pezzatura da gr. 80 a gr. 100 L. 1.530 (lire millecinquecentotrenta al q.le);

b) pezzatura da gr. 80 a gr. 55 L. 1.800 (lire milleottocento al q.le);

c) pezzatura inferiore ai 55 gr. L. 1.950 (lire millenovecentocinquanta al q.le).

Grissini lire 4.000 (quattromila) al q.le.

Le parti rimangono intese che la misura della gratifica natalizia 1956 sarà determinata anche tenendo conto di un *tout* da fissarsi a titolo di recupero a favore dei lavoratori secondo le intese verbali già intercorse.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1958 PER L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VERONA

L'anno 1958 nel mese di agosto il giorno 30 presso l'U.P.L.M.O. di Verona alla presenza del Direttore dell'Ufficio stesso dott. *Bruno Vivenza*, assistito dal rag. *Mario Andreone* Capo Servizio Rapporti di Lavoro, si sono riuniti i Rappresentanti dei datori di lavoro Panificatori e i Rappresentanti dei lavoratori Panettieri rispettivamente nelle persone dei sigg.: *De Rossi Gustavo,* Presidente Panificatori; cav. *Peruzzi Lionello,* Vice Presidente Panificatori; dott. *Panicieri Clemente,* Segretario Panificatori; *Benato Giorgio,* Segretario (FILIA); *Venturini Leonello,* Segretario Provinciale Panificatori (CGIL) *Martini* (UIL); *Fantini Arturo,* Segretario Sindacato Provinciale Panificatori (UIL);

per definire l'accordo previsto nelle riunioni precedenti e precisamente per concretizzare gli impegni assunti in data 14 novembre 1957.

Le tariffe di lavorazione attualmente in vigore, con decorrenza dal 1° settembre 1958, vengono aumentate di lire 50 per quintale, risultando quindi come segue:

a) pezzatura da gr. 80 a gr. 100 al ql. 1.580
b) pezzatura da gr. 55 a gr. 80 al ql. 1.850
c) pezzatura inferiore a gr. 55 al ql. 2.000.

La variazione è dovuta al riconoscimento dell'importo di lire 37 al giorno a titolo di n. 2 punti di contingenza maturati al 1° novembre 1957 arrotondate a lire 40, e dell'importo di lire 10 al giorno in conto del punto di contingenza scattato il 1° febbraio 1958. Per quanto riguarda il recupero degli arretrati per i lavoratori che hanno svolto lavoro ininterrottamente fino al 31 agosto 1958, le Ditte corrisponderanno il compenso di lire 10.400 pari a 40 lire giornaliere. I lavoratori che hanno compiuto un periodo di lavoro inferiore, riceveranno il compenso proporzionalmente al periodo effettuato. Per gli apprendisti la corresponsione di detto importo sarà fatta in base alle tabelle previste dal CCNL.

I turnisti riceveranno il compenso in proporzione delle giornate effettuate.

Per quanto concerne le tariffe dei garzoni porta pane, le parti si riservano il riesame entro il mese di settembre c. a.

Fatto riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori, sia per ottenere il completo riconoscimento della indennità di contingenza nella misura vigente alla data odierna per le altre categorie, sia per i miglioramenti salariali, richiesta il cui accoglimento per dichiarazione padronale è, in questo momento impossibile data l'attuale situazione del mercato del pane, le parti rimangono intese che al più presto e in relazione al miglioramento delle possibilità padronali, si reincontreranno per il riesame delle sopracitate richieste.

N.B. - Il pagamento dell'importo indicato nel presente accordo per il recupero degli arretrati potrà essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente il 1° settembre e 1° ottobre 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 MARZO 1959 PER L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Oggi, giorno 3 del mese di marzo anno 1959 in Verona, presso la Sede dell'Associazione Provinciale Panificatori Artigiani ed Affini, corso Cavour, 32, si sono incontrati:

il signor *De Rossi Gustavo Peruzzi Leonello, Locatelli Lucillo,* il dott. *Clemente Panicieri,* rispettivàmente Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Direttivo, Segretario dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI ARTIGIANI ED AFFINI;

e

il signor *Arturo Trapani* Segretario Generale della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della UIL i signori *Belloni Angelo* Reggente del SINDACATO PANETTIERI della UIL di Verona, *Sacchetto Giuseppe* consigliere della UIL, *Santoni Mario* addetto alla UIL Panettieri;

il signor Benato Giorgio, Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI della Camera Confederale del Lavoro di Verona, e il sig. *Venturini Leonello* Segretario della LEGA PANETTIERI (C.G.I.L.);

allo scopo di aggiornare l'indennità di contingenza per i lavoratori panettieri di Verona e Provincia.

Le parti fatto richiamo dell'accordo firmato il 30 agosto 1958 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Verona hanno convenuto quanto segue:

Considerato che l'indennità giornaliera di contingenza è scattata di due punti al 1° febbraio e al 1° agosto 1958 e che il valore del punto viene confermato in lire 17 a partire dal giorno 1° marzo 1959 le tariffe di quintalato vengono aumentate di lire 50 (cinquanta) risultando quindi nella seguente nuova misura:

a) pezzatura da gr. 80 a gr. 100 al q.le lire 1.630
b) pezzatura da gr. 55 a gr. 80 al q.le lire 1.900
c) pezzatura inferiore a gr. 55 al q.le lire 2.050

Dalla stessa data si intende riconosciuto un ulteriore aumento di lire 10 per quintale a saldo dei quattro punti di contingenza scattati con l'intesa però che la variazione conseguente sarà applicata in occasione di accordi che definiranno l'applicazione di future variazioni di contingenza, vale a dire se le variazioni di contingenza saranno in aumento ai lavoratori spetterà anche a loro favore il conguaglio per l'arretrato relativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 DICEMBRE 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 28 dicembre 1957, si sono riuniti presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Vicenza, alla presenza del direttore dell'Ufficio stesso, dott. *Domenico Giusti*, assistito dal capo servizio rapporti di lavoro, dott. *Antonio Facchin*, i signori:

Franchin Danilo, Savegnago Cesare, Peretto Vittorio, componenti la presidenza del SINDACATO PANIFICATORI della Provincia,

assistiti dal dott. *Girolamo Bari*, direttore dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI,

e

Casoli Bruno, membro del Comitato provinciale SIN- della Camera del Lavoro, assistito dal sig. *Aureliano Trevisan*,

Casoli Bruno, membro del Comitato provinciale SINDACATO LIBERO PANETTIERI,

assistito dal sig. *Motterle Leone* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE,

Potente Ettore, dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO,

per addivenire alla stipulazione del

CONTRATTO PROVINICIALE INTEGRATO

al Contratto nazionale per i dipendenti panettieri.

Art. 1.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoranti panettieri, siglato a Roma il 26 luglio 1956, per la provincia di Vicenza, entra in vigore nel suo testo integrale il 1° luglio 1957.

Art. 2.

Il divieto di impiego di mano d'opera femminile, di cui all'art. 2 del Contratto nazionale, non riguarda le donne, parenti ed affini del datore di lavoro facenti parte del nucleo familiare.

Art. 3.

Agli apprendisti, di cui all'art. 4 del Contratto nazionale, viene riconosciuto il seguente punteggio:

per il primo anno di servizio: punti 8;
per il secondo anno di servizio: punti 12;
per il terzo anno di servizio: punti 15.

Art. 4.

Ai lavoratori panettieri, di cui all'art. 5 del Contratto nazionale, viene attribuito il seguente punteggio:

impastatore e infornatore: punti 36;
qualificato di prima: punti 25;
qualificato di seconda: punti 20.

Art. 5.

Per quanto concerne la classifica dei forni, di cui all'art. 6 del Contratto nazionale, per « situazione attualmente esistente » intendesi quella prevista dall'articolo 9 del Contratto nazionale 23 marzo 1939.

Art. 6.

Al servizio di turno possono essere avviati soltanto coloro di cui sia stata riconosciuta l'idoneità ad essere operai panettieri dalla Commissione paritetica provinciale.

Art. 7.

Nel caso di applicazione del sistema di retribuzione oraria, la tariffa sarà determinata dalle rispettive Organizzazioni sindacali provinciali.

Il quantitativo di farina da assegnarsi ad ogni operaio è da Kg. 90 (novanta) a Kg. 110 (centodieci), esclusi gli apprendisti.

Il minimo così stabilito si intende operante solo agli effetti della composizione della squadra e della indennità di licenziamento nella ipotesi prevista dall'art. 22 del Contratto nazionale.

Art. 8.

Per l'applicazione delle maggiorazioni del lavoro straordinario e notturno, di cui all'articolo 10-bis del Contratto nazionale, la quota base oraria si ottiene dividendo l'intero importo giornaliero percepito per il numero delle ore di lavoro.

Ad ogni lavoratore verranno dati gr. 500 di pane al giorno.

Art. 9.

Il datore di lavoro ha facoltà, anzichè di fornire gli indumenti di cui all'art. 26 del Contratto nazionale, di corrispondere 3.600 lire annue a titolo di rimborso spese, compreso il turnista.

I lavoratori hanno l'obbligo di presentarsi al posto di lavoro con gli indumenti prescritti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

A) Per il perido 1 luglio 1956-30 giugno 1957, vengono riconosciuti giorni 2 di ferie in aggiunta ai 12 previsti dal precedente Contratto.

B) Per lo stesso periodo, tutti gli operai che sono stati ammalati per più di 7 giorni consecutivi, i datori di lavoro corrisponderanno L. 1.000 *una tantum*, nel caso che vi sia stato un solo operaio ammalato nella azienda; nel caso che vi siano stati più operai ammalati, la somma da corrispondere sarà di L. 500 *una tantum* per ciascun operaio.

Art. 10.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 28 dicembre 1957, si sono riuniti presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Vicenza, alla presenza del direttore dell'Ufficio stesso, dott. *Domenico Giusti,* assistito dal Capo Servizio rapporti di lavoro dott. *Antonio Facchin,* i signori:

Franchin Danilo, Savegnago Cesare, Peretto Vittorio, componenti la presidenza del SINDACATO PANIFICATORI della Provincia, assistiti dal dott. *Girolamo Bari,* direttore della Associazione Commercianti,

e

Ceccon Ottavio, presidente del SINDACATO PANETTIERI della Camera del Lavoro, assistito dal signor *Trevisan Aureliano,*

Casoli Bruno, membro del Comitato provinciale del SINDACATO LIBERO PANETTIERI, assistito dal sig. *Leone Motterle* dell'Unione Sindacale Provinciale,

Potente Ettore, dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO,

i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La retribuzione agli operai panettieri, preso come base un quintale di farina panificata, comprensiva della indennità di contingenza determinata con accordo nazionale, viene così stabilita:

a) L. 1.500 per pezzatura di gr. 80 a gr. 160 di pasta molle;

b) L. 1.790 per pezzatura da gr. 80 a gr. 160 di pasta dura;

c) L. 1.885 per pezzatura da gr. 80 a gr. 160 pane condito;

d) L. 1.985 per pezzatura da gr. 50 a gr. 80 pane condito;

e) L. 1.935 per pezzatura da gr. 50 a gr. 80;

f) L. 2.485 per pezzatura inferiore ai gr. 50;

g) L. 3.785 per grissini e fenocchini;

h) L.1.300 per pezzatura superiore da gr. 161 a gr. 250;

i) L. 1.200 per pezzatura da gr. 251 a gr. 500;

l) L. 1.000 per pezzatura oltre i 500 grammi.

Tali retribuzioni dovranno essere conglobate in sede interna con accordo tra datore di lavoro e lavoratori. Con decorrenza 1 gennaio 1958, la tariffa interna così conglobata viene aumentata di L. 70 per quintale di cui L. 50 saranno assorbite per il loro intero ammontare da eventuali futuri aumenti di contingenza in sede nazionale.

Art. 2.

I 500 gr. di pane al giorno, di cui all'art. 9 del Contratto integrativo provinciale 28 dicembre 1957, si intendono dovuti a titolo di indennità di caropane e per un valore convenzionale di L. 20.

Art. 3.

Le parti hanno facoltà di disdetta con preavviso raccomandato con ricevuta di ritorno di 20 giorni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 894.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da pubblici esercizi e da imprese alberghiere delle provincie di Pavia e Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per gli impiegati di aziende alberghiere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visti, per la provincia di Pavia:

— l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa della Camera del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — O.I.S.Na.L. —;

— l'accordo collettivo integrativo stipulato, in pari data, tra le medesime parti di cui all'accordo che precede; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — O.I.S.Na.L. —;

— l'accordo collettivo 4 marzo 1952, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi (caffè, bars, gelaterie, pasticcerie ed ogni altro esercizio similare), il Sindacato Provinciale Alberghi, Ristoranti, Trattorie (ed esercizi similari) e la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa, la Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 e n. 4 della provincia di Pavia, in data 4 giugno 1960 e 4 luglio 1960, n. 7 della provincia di Piacenza, in data 13 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del levoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Pavia, l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, relativo al personale dipendente dalle aziende di ristorante, alberghi, trattorie, pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina; l'accordo collettivo integrativo 20 dicembre 1949, relativo al personale dipendente da aziende di caffè, bars, bottiglierie, ed esercizi similari; l'accordo collettivo 4 marzo 1952, relativo alla rivalutazione dei salari e degli stipendi per il personale dipendente dai pubblici esercizi;

— per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 1 agosto 1958, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, gelaterie, ed esercizi similari, da alberghi e locande;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività indicate negli accordi collettivi di cui al primo comma, delle provincie di Pavia e Piacenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 57. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1949 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI RISTORANTE, ALBERGHI, TRATTORIE, PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno 1949, addì 20 del mese di dicembre, in Pavia, presso la sede dell'Associazione Commercianti,

tra

il SINDACATO LAVORATORI ALBERGHI E MENSA DELLA CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dai signori *M. Salvati* e *Ada Rubicchi,*

e

l'ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI della provincia di Pavia, rappresentata dal suo Presidente sig. *Marcello Perotti* e dai Consiglieri signori *Carlo Sozzani, Alberto Varesi, Sacchi Giovanni, Dante Bianchi* e *Mozzaglia Ernesto,*

si è stipulato il presente accordo provinciale collettivo integrativo del Contratto Nazionale del 27 gennaio 1948, che regola i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende di ristorante, alberghi, trattorie, pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce nella seguente misura il numero degli apprendisti:

locali extra e di 1ª classe: uno ogni 1 dipendente qualificato;

locali di 2ª e 3ª classe. uno ogni 1 dipendente qualificato.

Art. 2.

In riferimento all'art. 16 del Contratto Nazionale per il personale impiegatizio della Cat. C l'orario di lavoro è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale viene fissata nel 30% la maggiorazione per il lavoro prestato dal personale nelle ore successive all'orario massimo di chiusura.

Art. 4.

Con riferimento all'art. 28 del Contratto Nazionale al personale stipendiato o salariato, durante le ferie è dovuta la retribuzione normale (stipendio o salario) nonchè l'indennità sostitutiva del vitto.

Al personale in ferie, se sostituito, spetterà una indennità pari al salario o stipendio giornaliero del personale retribuito non a percentuale di pari categoria.

Art. 5.

Con riferimento all'art. 34 del Contratto Nazionale è obbligatoria la conservazione del posto al personale che prolunghi la sua assenza per sopravvenuta disgrazia famigliare o per altre cause di dimostrata forza maggiore.

Il datore di lavoro nel caso di disgrazia famigliare non corrisponderà la retribuzione.

Art. 6.

Con riferimento all'art. 44 del Contratto Nazionale il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni soltanto il personale per il quale l'assicurazione è obbligatoria per legge.

Art. 7.

In base all'art. 46 del Contratto Nazionale vengono fissati i seguenti minimi di stipendio e di salario, per le categorie sottoelencate:

Qualifiche	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Capocuoco	17.000	16.500	16.000
Cuoco unico	16.000	15.500	15.000
Cuoca	11.000	10.500	10.000
Aiuto cuoco	12.000	11.500	11.000
Cantiniere	9.000	8.500	8.000
Dispensiera	7.000	6.500	6.000
Guardarobiera	7.000	6.500	6.000
Cameriera ai piani	7.000	6.500	6.000
Cassiera	7.500	7.000	6.500
Contabile donna	7.000	6.500	6.000
Interno uomo	6.000	5.500	5.000
Interno donna	5.000	4.500	4.000

Art. 8.

Con riferimento all'art. 47 del Contratto Nazionale vengono fissate le seguenti percentuali di servizio:

a) negli esercizi extra l'11%;
b) negli esercizi di 1ª categoria il 10%;
c) negli esercizi di 2ª categoria il 10%;
d) negli esercizi di 3ª categoria il 10%.

Art. 9.

Con riferimento all'art. 48 del Contratto Nazionale in occasione di banchetti o servizi affini al personale interno verrà assegnato il 20% dell'importo complessivo della percentuale di servizio.

Art. 10.

In base all'art. 50 del Contratto Nazionale tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è escluso il vino.

Art. 11.

Con richiamo all'art. 51 del Contratto Nazionale e all'articolo successivo del presente accordo integrativo, in caso di mancata corresponsione del vitto, al personale sarà liquidata una indennità sostitutiva nella misura del 70 (settanta) per cento della contingenza in atto.

Art. 12.

A completamento dell'art. 52 del Contratto Nazionale si stabilisce che al personale verrà liquidato il 30% della contingenza in atto considerando il 70% quale concorso al maggior costo del vitto.

Art. 13.

Con riferimento all'art. 53 del Contratto Nazionale si riconosce ai capi camerieri o maitres d'hotel una maggiorazione del 10% sull'equivalente della percentuale di servizio spettante ad ogni cameriere.

Art. 14.

Con riferimento all'art. 63 del Contratto Nazionale al personale extra o di rinforzo saranno assegnati compensi per i servizi sottoelencati:

pranzi o cene (con un servizio non superiore a 3 ore):

camerieri classe extra e 1ª . . . . L. 1.500
camerieri classe 2ª e 3ª . . . . . » 1.200

Art. 15.

In riferimento all'art. 60 al personale impiegato e a quello non impiegatizio sarà dovuta in occasione delle ricorrenze natalizie una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilità di retribuzione (minimo di stipendio o salario) sulla media dell'ultimo trimestre.

Art. 16.

Con riferimento all'art. 92 del Contratto Nazionale al personale degli esercizi di stagione spetta la retribuzione prevista all'art. 7 del presente accordo, maggiorata del 10%.

Art. 17.

In base all'art. 93 del Contratto Nazionale qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale nessun indennizzo competerà al personale.

In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore al personale non competerà nessun indennizzo.

Art. 18.

In riferimento all'art. 98 del Contratto Nazionale per il servizio di ristorante nei locali notturni, che hanno tale caratteristica, la percentuale sarà quella fissata dall'art. 8 del presente contratto.

Art. 19.

Con riferimento all'art. 99 del Contratto Nazionale al personale dei locali notturni spetta la retribuzione indicata all'art. 7 del presente accordo maggiorata del 10%.

Art. 20.

L'indennità di vitto viene stabilita in L. 150 al giorno.

Art. 21.

Gli stipendi o salari indicati all'art. 7 del presente contratto valgono per Pavia; per i comuni di Voghera, Vigevano si intendono ridotti del 10%.

Per i comuni di Mortara, Stradella, Broni, Casteggio e Mede del 15%.

Per tutti gli altri Comuni del 20%.

Per il personale femminile impiegatizio Categorie B e C si stabilisce la riduzione del 20%.

Art. 22.

Il presente contratto (che ha carattere provvisorio nella sola parte relativa agli stipendi e salari di cui all'art. 7, in attesa di regolamentazione definitiva non appena si addiverrà alla stipulazione dell'accordo economico di Milano al quale il nuovo accordo economico della provincia di Pavia dovrà riferirsi con debita riduzione percentuale) entra in vigore il giorno della firma e andrà a scadere il 30 settembre 1950 e si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di un anno in caso di mancata disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza e che venga comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1949, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE DI CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno 1949, addì 20 del mese di dicembre in Pavia, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti,

tra

il SINDACATO LAVORATORI ALBERGHI E MENSA DELLA CAMERA DEL LAVORO, rappresentato dal sig. *M. Salvati* e *Ada Rubicchi*,

e

l'ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI della Provincia di Pavia, rappresentata dal suo Presidente sig. *Marcello Perotti* e dai Consiglieri signori *Carlo Sozzani, Alberto Varesi, Sacchi Giovanni, Dante Bianchi* e *Mozzaglia Ernesto*

si è stipulato il presente accordo provinciale collettivo, integrativo del Contratto Nazionale del 27 gennaio 1948, che regola i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende di caffè, bars, bottiglierie, ed esercizi similari.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce nella seguente misura il numero degli apprendisti:

locali di extra e 1ª classe: uno ogni 1 dipendente
locali di 2ª e 3ª classe : uno ogni 1 dipendente

Art. 2.

In riferimento all'art. 16 del Contratto Nazionale per il personale impiegatizio della Cat. *C* l'orario di lavoro è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 22 del Contratto Nazionale viene fissata nel 30% la maggiorazione per il lavoro prestato dal personale nelle ore successive all'orario massimo di chiusura.

Art. 4.

Con riferimento all'art. 27 del Contratto Nazionale al personale stipendiato o salariato, durante le ferie è dovuta la retribuzione normale (stipendio o salario) nonchè l'indennità sostitutiva del vitto.

Al personale in ferie, se sostituito, spetterà un'indennità pari al salario o stipendio giornaliero del personale retribuito non a percentuale di pari categoria.

Art. 5.

Con riferimento all'art. 33 del Contratto Nazionale è obbligatoria la conservazione del posto al personale che prolunghi la sua assenza per sopravvenuta disgrazia famigliare o per altre cause di dimostrata forza maggiore.

Il datore di lavoro nel caso di disgrazia famigliare non corrisponderà la retribuzione.

Art. 6.

Con riferimento all'art. 43 del Contratto Nazionale il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni soltanto il personale per il quale l'assicurazione è obbligatoria per legge.

Art. 7.

In base all'art. 45 del Contratto Nazionale vengono fissati i seguenti minimi di stipendio o di salario, per le categorie sottoelencate:

Qualifiche	1ª e 2ª cat.	3ª e 4ª cat.
a) *Impiegati:*		
Cassiere uomo	9.000	8.500
Cassiere donna	7.500	7.000
b) *Non impiegati:*		
1º barista	12.000	10.700
Gelatiere	11.600	10.400
2º barista	8.000	7.000
3º barista	7.000	6.000

Art. 8.

Con riferimento all'art. 46 del Contratto Nazionale vengono fissate le seguenti percentuali di servizio:

a) negli esercizi extra il 16%
b) negli esercizi di 1ª categoria il 14%
c) negli esercizi di 2ª e 3ª categoria il . . 12%

Art. 9.

Con riferimento all'art. 47 del Contratto Nazionale in occasione di banchetti o servizi affini al personale interno verrà assegnato il 20% dell'importo complessivo della percentuale di servizio.

Art. 10.

Con richiamo all'art. 49 del Contratto Nazionale in caso di mancata corresponsione del vitto, al personale sarà liquidata una indennità sostitutiva nella misura del 70 (settanta) per cento della contingenza in atto.

Art. 11.

In base all'art. 50 del Contratto Nazionale tutti gli esercizi della Repubblica che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale, che presta servizio durante la mattinata, almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio. La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Art. 12.

A completamento dell'art. 51 del Contratto Nazionale si riconoscono ai capi camerieri o capi servizio una maggiorazione del 10% sull'equivalente della percentuale di servizio spettante ad ogni cameriere.

Art. 13.

In riferimento all'art. 58 del Contratto Nazionale al personale impiegatizio e a quello non impiegatizio sarà dovuta in occasione delle ricorrenze natalizie una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilità di retribuzione (minimo di stipendio o salario) sulla media dell'ultimo trimestre.

Art. 14.

Con riferimento all'art. 61 del Contratto Nazionale al personale extra o di rinforzo saranno assegnati i seguenti compensi per i servizi sotto elencati:

pranzi o cene (con un servizio non superiore a 3 ore):

camerieri: classe extra e 1ª . . . . . L. 1.500
camerieri: classe 2ª e 3ª . . . . . . » 1.200

Art. 15.

Con riferimento all'art. 90 del Contratto Nazionale al personale degli esercizi di stagione spetta la retribuzione prevista all'art. 7 del presente accordo, maggiorato del 10%.

Art. 16.

In base all'art. 91 del Contratto Nazionale qualora il datore di lavoro, per giusta causa sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale nessun indennizzo competerà al personale.

In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore al personale non competerà nessun indennizzo.

Art. 17.

In riferimento all'art. 96 del Contratto Nazionale per il servizio di ristorante nei locali notturni, che hanno tale caratteristica, la percentuale sarà quella fissata dall'art. 8 del presente accordo.

Art. 18.

Con riferimento all'art. 97 del Contratto Nazionale, al personale dei locali notturni spetta la retribuzione indicata all'art. 7 del presente accordo maggiorato del 10%.

Art. 19.

L'indennità del vitto viene stabilita in L. 150 al giorno.

Art. 20.

Gli stipendi o salari indicati all'art. 7 del presente contratto valgono per Pavia; per i Comuni di Voghera e Vigevano si intendono ridotti del 10%.

Per i comuni di Mortara, Stradella, Broni, Casteggio e Mede del 15%.

Per tutti gli altri comuni del 20%.

Per il personale femminile impiegatizio Categorie *B* e *C* si stabilisce la riduzione del 20%.

Art. 21.

Il presente contratto (che ha carattere provvisorio nella sola parte relativa agli stipendi e salari di cui all'art. 7, in attesa di regolamentazione definitiva non appena si addiverrà alla stipulazione dell'accordo economico di Milano al quale il nuovo accordo economico della provincia di Pavia dovrà riferirsi con debita riduzione percentuale) entra in vigore il giorno della firma e andrà a scadere il 30 settembre 1950 e si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di un anno in caso di mancata disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza e che venga comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 MARZO 1952 DI RIVALUTAZIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'anno 1952 il giorno 4 del mese di marzo in Pavia, presso la Sede dell'Ass. Pubblici Esercizi di Pavia, fra i sottoscritti

Sozzani cav. *Carlo* e *Varesi* dott. *Alberto* rispettivamente nella loro qualità di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione stessa, assistiti dal Capo ufficio sindacale, sig. *Blangetti Giacomo;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pavia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Scknech Manfredo,* assistito dal sig. *Marzagalli Alfredo,* Segretario del Sindacato Albergo e Mensa di Milano e dal sig. *Tovaglioli Piero,* Segretario del Sindacato Albergo e Mensa di Pavia;

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Pavia rappresentata dal sig. *Lisca* geom. *Giuliano,*

si è stipulato il seguente accordo di rivalutazione dei salari e degli stipendi per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Pavia.

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1952 gli stipendi e salari fissati dagli accordi provinciali integrativi stipulati in data 20 dicembre 1949 dalle organizzazioni contraenti il presente accordo, sono rivalutati nella misura percentuale del 15% (quindici per cento), come risulta dalle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente accordo.

A) Tabella dei minimi di stipendio mensile dovuti al personale non percentualista dipendente da caffè-bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, dal 1° gennaio 1952.

(Tabella allegata all'accordo 4 marzo 1952)

QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI Classifica esercizi		DONNE Classifica esercizi	
	1ª-2ª cl.	3ª-4ª cl.	1ª-2ª cl.	3ª-4ª cl.
1) *Personale impiegatizio*				
Cat. C. - Cassieri ed altri impiegati d'ordine	10.000	9.500	9.000	8.000
2) *Personale non impiegatizio:*				
Cat. 2ª – Barista, Gelatiere, ecc.	13.500	12.500	—	—
Cat. 3ª – Aiuto Barista Aiuto Gelatiere, ecc.	9.000	8.000	—	—
Interni in genere e personale di fatica	7.000	6.000	6.000	5.000

Vitto e alloggio – Al personale che usufruisce del vitto presso il datore di lavoro, l'indennità di contingenza verrà corrisposta nella misura del 30%; nel caso che oltre il vitto, venga fornito anche l'alloggio, detta indennità verrà corrisposta nella misura del 20%.

B) Tabella dei minimi di stipendio mensile dovuti ai dipendenti da alberghi, ristoranti, trattorie, osterie ed esercizi similari dal 1° gennaio 1952.

(Tabella allegata all'accordo 4 marzo 1952)

QUALIFICHE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI 1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.
Capo cuoco	19.500	19.000	18.500	18.000
Cuoco unico	18.500	18.000	17.500	17.000
Cuoca	12.500	12.000	11.500	11.000
Cantiniere	10.500	10.000	9.500	9.000
Aiuto cuoco – uomo	13.500	13.000	12.500	12.000
Aiuto cuoco – donna	7.500	7.000	6.500	6.000
Dispensiera, guardarobiera, cameriera ai piani	8.000	7.500	7.000	6.500
Interni in genere - uomo	7.000	6.500	6.000	5.500
Personale di fatica – donna	6.000	5.500	5.000	4.500
Cassiera	8.620	8.050	7.475	—
Contabile donna	8.050	7.475	6.900	—

Visti l'accordo e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1958, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI, DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, ED ESERCIZI SIMILARI, DA ALBERGHI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1958, addì 1 agosto, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Piacenza

tra

il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi (caffè, bar-gelateria, pasticceria ed ogni altro esercizio similare) aderente all'Associazione dei Commercianti di Piacenza, rappresentato dal Presidente di Categoria signor *Alfredo Veneziani;*

il Sindacato Provinciale Alberghi - Ristoranti - Trattorie (ed esercizi similari) aderente all'Associazione dei Commercianti di Piacenza, rappresentato dal Presidente di Categoria sig. *Mario Vecchi;*

e

la Unione Sindacale Provinciale di Piacenza rappresentata dal sig. *Giorgio Lunini;*

la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa - rappresentata dal sig. *Ugo Cerri* e dal sig. *Aldo Silva;*

la Unione Italiana del Lavoro di Piacenza, rappresentata dal sig. *Giuseppe Marina;*

Viste le richieste presentante dalle predette Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; esaminate e discusse le richieste stesse;

si è convenuto di applicare, nei confronti degli appartenenti delle Categorie interessate, le Tabelle retributive sotto elencate:

Tabelle minimi paga base e indennità di contingenza da valere per i dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari in vigore dal 1° agosto 1958

CATEGORIE E QUALIFICHE	Esercizi di 1ª classe			Esercizi di 2ª e 3ª classe			Valore punto contingenza
	Paga base	Contingenza	Totale	Paga base	Contingenza	Totale	
Personale 1ª Categoria							
Capo cuoco (capo famiglia)	7.582	30.821	38.403	7.306	30.094	37.400	468
Capo cuoco (non capo famiglia)	7.944	27.424	35.368	7.628	26.687	34.315	468
Personale di 2ª categoria							
Cuoco generico (capo famiglia)	6.993	30.120	37.113	6.794	29.571	36.365	419
Cuoco generico (non capo famiglia)	7.364	26.607	33.971	7.135	26.075	33.210	419
Sotto cuoco (capo famiglia)	6.711	29.311	36.022	6.629	29.118	35.747	419
Sotto cuoco (non capo famiglia)	7.012	25.801	32.813	6.939	25.605	32.544	419
Cantiniere e dispensiere (capo famiglia)	6.643	29.154	35.797	6.643	29.154	35.797	419
Cantiniere e dispensiere (non capo famiglia)	6.955	25.644	32.599	6.955	25·644	32.599	419
Guardarobiera (capo famiglia)	6.332	26.907	33.239	6.212	26.907	33.119	352
Guardarobiera (non capo famiglia)	6.340	21.436	27.776	5.740	21.416	27.156	352
Personale di 3ª categoria							
Facchino di cucina (capo famiglia)	6.070	28.205	34 275	6.070	28.205	34.275	398
Facchino di cucina (non capo famiglia)	6.356	24.626	30.982	6.357	24.626	30.983	398
Donna di servizio e lavandaia (capo famiglia)	5.725	26.153	31.878	5.725	26.153	31.878	333
Donna di servizio e lavandaia (non capo famigla)	5.265	20.576	25.841	5.265	20.576	25.841	333

Apprendisti e garzoni uomini e donne	dai 14 ai 16 anni . . Mensile L. 12.611	230
	dai 16 ai 18 anni . . Mensile L. 15.970	293
	dai 18 ai 20 anni . . Mensile L. 19.568	398

QUALIFICHE IMPIEGATI	Paga base	Contingenza	Totale mensile	
Cassiere uomo (capo famiglia)	5.349	26.875	32.224	502
Cassiere uomo (non capo famiglia)	4.802	24.486	29.288	502
Cassiere donna (capo famiglia)	4.977	24.223	29.200	433
Cassiere donna (non capo famiglia)	4.261	21.761	26.022	433

N. B. — Oltre ai minimi sopra indicati, i prestatori d'opera hanno diritto al vitto.

Tabella minimi di paga base e indennità di contingenza da valere per i dipendenti di pubblici esercizi (caffè, bars, birrerie, gelaterie, ed esercizi similari) della provincia di Piacenza in vigore dal 1° agosto 1958

CATEGORIE E QUALIFICHE	Esercizi di 1ª categoria			Esercizi di 2ª categoria			Valore punto contingenza
	Paga base	Contingenza	Totale	Paga base	Contingenza	Totale	
Gelatiere (capo famiglia)	7.474	31.006	38.480	7.398	30.808	38.206	419
Gelatiere (non capo famiglia)	7.872	27.316	35.188	7.689	27.158	34.847	419
Banconiere superiore 20 anni (capo famiglia)	7·474	31.006	38.480	7.323	30.609	37.932	419
Banconiere superiore 20 anni (non capo famiglia)	8.064	29.262	37.326	7.881	28.821	36.702	419
Banconiera superiore 20 anni (capo famiglia)	7.288	30.120	37.408	7.288	30.120	37.408	392
Banconiera superiore 20 anni (non capo famiglia)	6.956	25.480	32.436	6.952	25.480	32.432	392
Banconiere inferiore 20 anni (capo famiglia)	7.452	30.722	38.174	7.306	30.375	37.681	408
Banconiere inferiore 20 anni (non capo famiglia)	7.767	27.223	34.990	7.398	25.538	32.936	408
Banconiera inferiore 20 anni (capo famiglia)	7.178	28.462	35.640	7.178	28.462	35.640	295
Banconiera inferiore 20 anni (non capo famiglia)	6.544	22.182	28.726	6.544	22.182	28.726	295
Personale di 3ª categoria							
Aiuto banconiere superiore 20 anni (capo famiglia)	6.956	30.451	37.407	6.790	29.982	36.772	398
Aiuto banconiere superiore 20 anni (non capo famiglia)	7.251	26.728	33.979	7.067	26.254	33.321	398
Aiuto banconiere dai 18-20 anni (capo famigia)	6.914	29.869	36.783	6.748	29.400	36.148	370
Aiuto banconiere dai 18-20 anni (non capo famiglia)	7.191	26.171	33.362	7.004	25.672	32.676	370
Aiuto banconiere dai 16-18 anni (capo famiglia)	6.795	28.240	35.035	6.629	27.771	34.400	293
Aiuto banconiere dai 16-18 anni (non capo famiglia)	4.676	17.558	22.234	4.481	17.090	21.571	293
Carrellista superiore 20 anni (capo famiglia)	6.933	30.218	37.151	6.767	29.749	36.516	398
Carrellista superiore 20 anni (non capo famiglia)	7.227	26.495	33.722	7.032	26.021	33.053	398
Carrellista dai 18-20 anni (capo famiglia)	6.914	29.869	36.783	6.748	29.400	36.148	370
Carrellista dai 18-20 anni (non capo famiglia)	7.191	26.171	33.362	7.004	25.672	32.676	370
Carrellista dai 16-18 anni (capo famiglia)	6.895	28.240	35.135	6.629	27.171	34.400	293
Carrellista dai 16-18 anni (non capo famiglia)	4.676	17.558	22.234	4.481	17.090	21.571	293
Personale di 4ª categoria							
Facchino (capo famiglia)	6.918	29.916	36.834	6.839	29.686	36.535	372
Facchino (non capo famiglia)	7.213	26.199	33.412	7.114	25.980	33.094	372
Donna di servizio (capo famiglia)	6.393	27.443	33.836	6.393	27.443	33.836	313
Donna di servizio (non capo famiglia)	5.810	21.491	27.301	5.810	21.491	27.301	313

Apprendisti e garzoni uomini e donne		Valore punto contingenza
Dai 14 ai 16 anni	Mensile L. 13.311	230
Dai 16 ai 18 anni	Mensile L. 16.670	293
Dai 18 ai 20 anni	Mensile L. 20.268	398

N. B. — Ai minimi di cui sopra è da aggiungere l'indennità caropane in L. 520 mensili per tutte le qualifiche ed età.

Minimi di paga base e indennità di contingenza da valere per le cassiere e commesse di caffè, bars, birrerie, pasticcerie, ed ogni altro esercizio similare

QUALIFICHE	Paga base	Contingenza	Totale mensile	Valore punto contingenza
Cassiera (capo famiglia)	5.745	26.784	32.529	433
Cassiera (non capo famiglia) . .	4.615	24.255	28.870	433
Commessa (capo famiglia) . . .	5.745	26.784	32.529	433
Commessa (non capo famiglia) .	4.615	24.255	28.870	433
Aiuto cassiera (capo famiglia). .	5.609	26.440	32.049	433
Aiuto cassiera (non capo famiglia)	4.268	21.828	26.096	433
Aiuto commessa (capo famiglia) .	5.609	26.440	32.049	433
Aiuto commessa (non capo fam.)	4.268	21.828	26.096	433

N. B. — Ai minimi di cui sopra è da aggiungere l'indennità caropane in L. 520 mensili per tutte le qualifiche ed età

Minimi paga base e indennità di contingenza da valere per i dipendenti da alberghi e locande della provincia di Piacenza in vigore dal 1° agosto 1958

CATEGORIE E QUALIFICHE	Esercizi di 1ª classe			Esercizi di 2ª classe			Esercizi di 3ª classe			Valore del punto
	Paga base	Contin- genza	Totale mensile	Paga base	Contin- genza	Totale mensile	Paga base	Contin- genza	Totale mensile	
Personale di 1ª categoria										
Capo cuoco (capo famiglia). . .	6.433	32.615	39.048	5.784	32.615	38.399	5.784	32.615	38.399	468
Capo cuoco (non capo famiglia).	7.372	27.850	35.222	6.693	27.850	34.543	6.693	27.850	34.543	468
Personale di 2ª categoria										
1° cam. Av. 1° rango (capo fam.)	797	—	797	730	—	730	696	—	696	—
1° cam. Av. 1° rango (non C.F.)	797	—	797	730	—	730	696	—	696	—
Cuoco generico (capo famiglia) .	5.897	31.598	37.495	5.554	31.598	37.152	4.943	32.598	36.541	419
Cuoco generico (non C.F.) . . .	6.823	27.193	34.016	6.464	27.193	31.657	5.826	27.193	33.019	419
Sotto cuoco (capo fam.)	5.295	31.598	36.893	5.110	31.598	36.708	4.943	31.598	36.541	419
Sotto cuoco (non C.F.).	6.194	27.193	33.387	6.000	27.193	33.193	5.826	27.193	33.019	419
Cam. ai piani uomo (capo fam.)	763	—	763	730	—	730	696	—	696	—
Cam. ai piani uomo (non C.F.) .	763	—	763	730	—	730	696	—	696	—
2° cam. Av. 1° rango (capo fam.)	730	—	730	696	—	696	622	—	622	—
2° cam. Av. 1° rango (non C.F.)	730	—	730	696	—	696	622	—	622	—
Cam. ai piani donna (capo fam.)	556	—	556	556	—	556	522	—	522	—
Cam. ai piani donna (non C.F.).	556	—	556	556	—	556	522	—	522	—
Cant. Dispens. (capo fam.) . . .	5.388	31.598	36.986	5.147	31.598	36.745	4.943	31.598	36.541	419
Cant. Dispens. (non C.F.). . . .	6.291	27.193	33.484	6.039	27.193	33.232	5.826	27.193	33.019	419
Guard. Stiratrice (capo fam.) . .	4.305	30.840	35.145	4.271	30·840	35.111	4.037	30.840	34.877	352
Guard. Stiratrice (non C.F.) . .	4.667	23.208	27.875	4.636	23.208	27.844	4.386	23.208	27.594	352
Personale di 3ª categoria										
Aiutante di partita (capo fam.).	5.095	31.141	36.236	4.836	31.141	35.977	4.669	31.141	35.810	398
Aiutante di partita (non C.F.) .	5.889	26.022	31.911	5.618	26.022	31.640	5.444	26.022	31.466	398
Facchino di cucina (capo fam.).	4.694	31.141	35.835	4.355	31.141	35.496	4.207	31.141	35.348	398
Facchino di cucina (non C.F.) .	5.470	26.022	31.492	5.114	26.022	31.136	4.961	26.022	30.983	398
Condutt. autoveicoli (capo fam.).	5.354	31.141	36.495	5.354	31.141	36.495	5.354	31.141	36.495	398
Condutt. autoveicoli (non C.F.).	6.160	26.022	32.182	6.160	26.022	32.182	6.160	26.022	32.182	398
Facchino ai piani (capo fam.). .	4.275	31.141	35.416	4.275	31.141	35.416	4.275	31.141	35.416	398
Facchino ai piani (non C.F.) . .	5.032	26.022	31.054	5.032	26.022	31.054	5.032	26.022	31.054	398
Lavand. donna serv. (capo fam.)	3.673	30.293	33.966	3.673	30.293	33.966	3.673	30.293	33.966	333
Lavand. donna serv. (non C.F.)	4.028	22.942	26.970	4.028	22.942	26.970	4.028	22.942	26.970	333

Apprendisi e garzoni uomini e donne			
	Dai 14 ai 16 anni	Mensile L. 12.611	230
	Dai 16 ai 18 anni	Mensile L. 15.970	293
	Dai 18 ai 20 anni	Mensile L. 19.568	398

Visti l'accordo e le tabelle da 1 a 4 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 895.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visti, per la provincia di Lecce;

— il contratto collettivo integrativo 27 novembre 1950, e relativo verbale aggiuntivo, per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato tra il Sindacato Proprietari ed Affittuari Conduttori, il Sindacato Proprietari con Beni Affittati e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole, Forestali ed Industriali;

— il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra il Sindacato Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato degli Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Colonia e Forme Associative Varie, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati e l'Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali e Concessionarie Tabacchi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Lecce:

— il contratto collettivo integrativo 27 novembre 1950, relativo ai dirigenti di aziende agricole e forestali;

— il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 50. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 NOVEMBRE 1950 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1950 il giorno 27 del mese di novembre presso la sede dell'Associazione dell'agricoltura della provincia di Lecce.

tra

il SINDACATO PROPRIETARI ed AFFITTUARI CONDUTTORI rappresentato dal suo Presidente, comm. avv. *Piero Leone*;

e

il SINDACATO PROPRIETARI con BENI AFFITTATI, rappresentato dal suo Vice presidente, avv. *Mario De Francesco*, assistiti dal dott. *Raffaele Gentile*, Direttore dell'ASSOCIAZIONE DELL'AGRICOLTURA della Provincia di Lecce,

il SINDACATO PROVINCIALE dei DIRIGENTI ed IMPIEGATI di AZIENDE AGRICOLE e FORESTALI ed INDUSTRIALI, rappresentato dal suo Presidente, dott. *Salvatore Stani*;

si è stipulato il presente contratto provinciale, integrativo al contratto collettivo, nazionale di lavoro per i dirigenti di Aziende agricole e forestali, stipulato in Roma il 19 luglio 1949.

Art. 1

Il presente contratto integrativo provinciale, che fa parte integrante del contratto nazionale del 19 luglio 1949, avrà inizio col 1° gennaio 1950 ed avrà vigore fino a che una delle parte contraenti non ne avrà data regolare disdetta almeno un mese prima della scadenza annuale del 30 novembre.

Art. 2

Ai fini della retribuzione, le aziende agricole e forestali vengono classificate in tre categorie:

Grandi - Medie - Piccole.

Salvo migliore trattamento di fatto goduto dal dirigente, gli stipendi mensili vengono fissati nella seguente misura:

Grandi Aziende: Dirigenti tecnici ed amministrativi L. 60.000. Per le medie e piccole aziende lo stipendio di cui sopra verrà ridotto del 10% per ogni corrispondente categoria.

Art. 3

Il dirigente salvo altre corresponsioni individuali godute sotto qualunque titolo e forma ha diritto alla tredicesima mensilità prevista dal contratto nazionale del 19 luglio 1949 ed alla gratifica natalizia, pari allo stipendio lordo percepito nel mese di dicembre.

La gratifica natalizia verrà corrisposta il giorno 23 del mese di dicembre.

Art. 4

Indipendentemente dal trattamento individuale più favorevole, di cui il dirigente possa godere, i dirigenti hanno diritto ad aumenti di stipendio, in numero non superiore a cinque, di cui i primi tre triennali ed i successivi due quadriennali, nella misura del 5% sui minimi di stipendio contrattuale vigenti al momento di ogni singolo scatto.

L'anzianità ai fini del computo degli scatti di cui al comma precedente decorrerà dal 1° luglio 1949.

Per i dirigenti che alla data del 1° luglio 1949 avranno compiuto 6 anni di servizio nella stessa azienda sarà riconosciuto uno scatto anticipato.

Per i dirigenti che alla data del 1° luglio 1949 avranno compiuto nove anni di servizio nella stessa azienda saranno riconosciuti due scatti anticipati.

Art. 5

Gli stipendi di cui all'art. 2 del presente contratto sono comprensivi delle indennità di contingenza nonchè delle corresponsioni di cui al contratto nazionale del 19 luglio 1949.

Art. 6

Nelle aziende dove per contratto individuale venga fatto al dirigente un trattamento economico e normativo più favorevole, tale trattamento dovrà essere mantenuto a titolo personale.

Art. 7

Il godimento delle ferie è obbligatorio. Qualora il dirigente per esigenze dell'azienda non ne usufruisca avrà diritto al pagamento in denaro per il periodo di ferie non godute.

Art. 8

Il passaggio del dirigente da una categoria ad un'altra di azienda agricola, di cui all'art. 2 del presente contratto, per effetto di riduzione della estensione ori-

ginaria, non costituisce interruzione del contratto di impiego, salvo che vengano liquidati al dirigente tutti i diritti acquisiti e comunque maturati a suo favore, secondo le norme fissate dal Contratto nazionale del 19 luglio 1949 per il caso di licenziamento. In quest'ultimo caso, pertanto, dovrà essere liquidata al dirigente anche la indennità sostitutiva del preavviso, salvo che la disposizione del passaggio da una categoria di azienda ad un'altra inferiore gli sia notificata nei termini di preavviso previsti dall'art. 5 del Contratto nazionale per i dirigenti di aziende agricole e forestali del 19 luglio 1949 di cui il presente è parte integrante.

In ogni caso le nuove condizioni d'impiego e la riduzione dello stipendio dovranno risultare da uno scambio di lettere entro 30 giorni dell'avvenuta variazione. In mancanza s'intende accettata tacitamente il passaggio alla categoria inferiore.

Art. 9

Per tutte le altre norme non previste dal presente contratto, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole e forestali stipulati in Roma il 19 luglio 1949.

VERBALE AGGIUNTIVO

Lecce, 1° marzo 1960

A norma dell'Accordo nazionale di scala mobile del 26 aprile 1954 ed in base agli scatti maturati fino al bimestre agosto-settembre 1958 lo stipendio dei dirigenti di Aziende agricole e forestali resta fissato in L. 102.520.

Detto stipendio è rimasto a tutt'oggi invariato non essendosi verificate altre variazioni di scala mobile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 APRILE 1959 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentocinquantanove addì 30 aprile in Lecce, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori rapresentata dal suo Presidente dott. *Giovanni Del Prete,*

tra

il SINDACATO PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA rappresentato dal sig. avv. comm. *Bartolo Ravenna*;

il SINDACATO degli AFFITTUARI CONDUTTORI in ECONOMIA rappresentato dal sig. cav. *Oronzo Pranzo*;

il SINDACATO dei PROPRIETARI CONCEDENTI A COLONIA e forme ASSOCIATIVE VARIE rappresentato dal sig. *Azzolini Cesare*;

il SINDACATO dei PROPRIETARI con BENI AFFITTATI rappresentato dal sig. *Carlo Personè*

e

l'ASSOCIAZIONE dei DIRIGENTI ed IMPIEGATI TECNICI ed AMMINISTRATIVI di AZIENDE AGRICOLE e FORESTALI e CONCESSIONARIE TABACCHI rappresentato dal sig. *Longo Salvatore,* si è stipulato il presente Contratto provinciale collettivo di lavoro Integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° maggio 1959 ed avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contrastanti; almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali e concessionarie tabacchi della provincia di lecce.

Art. 3

STIPENDI

Gli stipendi vengono fissati come segue:

A) TECNICI AGRICOLI

I GRUPPO: Impiegati di concetto

		Grandi aziende
1ª *Categoria*:		
Dottori in agraria	L.	68.347
Periti agrari	»	59.804
Tecnici provvisti di altri titoli	»	51.260
2ª *Categoria*:		
Dottori in agraria	»	56.386
Periti agrari	»	53.824
Tecnici provvisti di altri titoli	»	48.892
3ª *Categoria*:		
Periti agrari	»	53.824
Dottori in agraria	»	52.119
Tecnici agricoli provvisti di altri titoli	»	44.423
4ª *Categoria*:		
Periti agrari	»	44.423
Tecnici agricoli provvisti di altri titoli	»	39.869

II GRUPPO: Tecnici Agricoli - Impiegati d'ordine:

1ª *Categoria*:		
Tecnici agricoli, addetti al servizio reparti che non siano dottori in agraria o periti	L.	39.299
2ª *Categoria*:		
Tecnici agricoli assistenti che non siano dottori in agraria e periti agrari	»	34.174

B) AMMINISTRATIVI

I. GRUPPO: Impiegati di concetto:

I Categoria — Direttori (laureati)	»	64.992
I Categoria — Direttori (non laureati)	»	60.307

II	Categoria — Capi reparto (diplomati)	L.	54.678
II	Categoria — Capi reparto (non diplomati)	»	47.843
III	Categoria — Impiegati amministrativi con funzioni di concetto	»	44.423

II. GRUPPO: Impiegati d'ordine:

I	Categoria — Addetti a servizi o reparti	»	34.174
II	Categoria — Ausiliari, amanuensi e fattori di camp. . .	»	29.048

Art. 4

GRATIFICA NATALIZIA

L'impiegato ha diritto oltre alla 13ª mensilità del Contratto nazionale del 21 ottobre 1958, alla gratifica natalizia, pari allo stipendio lordo percepito nel mese di dicembre.

La gratifica natalizia verrà corrisposta il giorno 23 del mese di dicembre.

Art. 5

QUALIFICHE

I. GRUPPO:

A) TECNICI AGRICOLI IMPIEGATI DI CONCETTO

Prima categoria: Direttori tecnici e amministrativi

che non essendo dirigenti di aziende, ai sensi dei decreti ministeriali 10 e 22 luglio 1935, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente col conduttore e col dirigente dell'Organizzazione dell'azienda per il maggiore rendimento della attività cui sono proposti.

Seconda categoria: Agenti

Con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano nella gestione dell'azienda.

Terza categoria: Capi di reparto: tecnici o amministrativi

In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente responsabilità, tecnica o amministrativa.

Quarta categoria: Sotto agenti e impiegati amministrativi con funzioni di concetto

Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, inerenti all'attività della azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono, della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

II. GRUPPO

TECNICI AGRICOLI IMPIEGATI D'ORDINE

Prima categoria: Addetti a servizi od a reparti

Curano sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo, sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo dei risultati dell'attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali documenti, ecc., ricevuti in consegna.

Seconda categoria: Assistenti

Seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni o licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria e in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

B) AMMINISTRATIVI

I. GRUPPO

IMPIEGATI DI CONCETTO

Prima categoria: Direttori tecnici o amministrativi

che non essendo dirigenti di aziende, ai sensi dei decreti ministeriali 10 e 22 luglio 1935, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente con il conduttore o col dirigente nella organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

Seconda categoria: Capi di reparto tecnici o amministrativi

In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente responsabilità tecnica e amministrativa.

Terza categoria: Impiegati Amministrativi con funzioni di concetto

Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

II GRUPPO

IMPIEGATI D'ORDINE

Prima categoria: Addetti ai servizi ed ai reparti

Curano sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo, sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

Seconda categoria: Ausiliari, amanuensi e fattori di campagna.

Alle dipendenze del personale di concetto e in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti, nonchè sui coloni e sugli operai, disponendo nei confronti di questi ultimi poteri disciplinari (da non confondersi con Capi squadra e Capi d'opera).

Art. 6

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili:

Casa	10 %
Orto e pollaio	3 %
Legna ed illuminazione	2 %

Art. 7

GODIMENTO FERIE

Il godimento delle ferie è obbligatorio. Qualora per esigenze dell'azienda; l'impiegato non usufruisce delle ferie dovute, avrà diritto al pagamento delle stesse.

Art. 8

STIPENDI MEDIE E PICCOLE AZIENDE

I minimi di stipendio di cui all'art. 3 valgono per le grandi aziende agricole. Per le medie e piccole aziende gli stipendi di cui all'art. 3 vanno ridotti del 10% per ogni corrispondente categoria.

Art. 9

TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

Nelle aziende dove per consuetudine venga fatto all'impiegato un trattamento economico e normativo più favorevole, tale trattamento dovrà essere mantenuto a titolo personale.

Art. 10

Per ogni altra forma si fa riferimento al Contratto nazionale del 21 ottobre 1958 per gli Impiegati agricoli e forestali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **896.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti, motoristi e fuochisti), addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori nella provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, sulla scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 1 febbraio 1956, per i lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti, motoristi e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - Settore Terra ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Venezia, in data 30 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 1 febbraio 1956, relativo ai lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti, motoristi e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori avventizi (imboccatori, pressatori, macchinisti e fuochisti) addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori nella provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 56. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1956 PER I LAVORATORI AVVENTIZI (IMBOCCATORI, ADDETTI ALLA PRESSA, MACCHINISTI, MOTORISTI, FUOCHISTI) ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEL GRANO E CEREALI MINORI IN PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 1° febbraio 1956 in Venezia

tra

l'Unione degli Agricoltori della Provincia di Venezia, rappresentata dal suo Presidente sig. *Donato Donati,* assistito dal dott. *Domenico Bellocchio*

e

l'Unione Sindacale Provinciale (Settore Terra) rappresentata dal suo segretario sig. *Negrini Giuseppe*

si è addivenuti alla stipulazione del presente accordo per la determinazione del trattamento economico da praticarsi al personale avventizio delle seguenti categorie addetto alle operazioni di trebbiatura del grano e cereali minori in provincia di Venezia, per le campagne 1956 e 1957:

Art. 1.

Il salario giornaliero per i lavoratori avventizi aventi la qualifica di imboccatori, addetti alla pressa, macchinisti, motoristi e fuochisti è fissato in L. 2.300 per 10 ore.

Art. 2.

Al personale di cui sopra in aggiunta alla paga in denaro verrà gratuitamente somministrato dall'azienda agricola il vitto ed il vino buono e sano. Nel caso che il vitto non venisse somministrato sarà corrisposto un indennizzo di L. 800 per due pasti.

Art. 3.

Il trattamento previsto dai precedenti articoli si intende riferito alla presenza oraria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 897.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra i Sindacati Provinciali dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - U.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.I.S.NA.L. -;

Visti, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, e l'accordo collettivo integrativo 10 settembre 1959, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto contratto collettivo integrativo; ai quali hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L. - e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Lavoratori del Commercio e la Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.NA.L. - ;

Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Italiana Sindacato Addetti Commercio e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 10 settembre 1959, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini -C.I.S.L. -, in data 12 settembre 1959, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, in data 13 settembre 1959, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti e il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana Lavoratori Commercio - U.I.L. -; in data 25 settembre 1959, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.I.S.NA.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Bari, in data 20 giugno 1960, n. 1 della provincia di Brindisi, in data 16 maggio 1960, n. 7 della provincia di Foggia, in data 23 giugno 1960, n. 3 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, n. 6 della provincia di Taranto, in data 2 settembre 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959;

— per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959 e l'accordo collettivo integrativo 10 settembre 1959;

— per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

— per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1959;

— per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al 1° comma, per le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 48. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 28 GIUGNO 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1959 il giorno 29 del mese di settembre, in Bari presso la Federazione Provinciale dei Commercianti,

tra

i Sindacati Provinciali: Alimentaristi all'ingrosso; Alimentaristi al dettaglio; Droghieri; Dettaglianti Ortofrutticoli; Profumieri e Articoli da Regalo; Commercianti Ferro e Rottami; Commercianti Prodotti per l'Agricoltura; Commercianti Pelletterie; Commercianti Macchine utensili e attrezzi agricoli; Commercianti Giocattoli; Commercianti Orafi, Argentieri, Orologiai; Commercianti Articoli Casalinghi; Commercianti Mercerie Ingrosso; Commercianti Materiale Elettrico; Commercianti Tessili Abbigliamento Ingrosso; Commercianti Legnami; Commercianti Cartolibrai; Commercianti Automotocicli; Commercianti Cereali Legumi e Foraggi; Esercenti Macellerie; Pollivendoli; Commercianti all'ingrosso e di esportazione Prodotti Ortofrutticoli (esclusi i lavoratori stagionali); Esercenti Latterie non munite di Licenza di P. S.; Commercianti Vini al dettaglio (non muniti di licenza di P.S.); Commercianti Grossisti Olii; Commercianti Fiori, Piante e Affini; Mediatori; tutti rappresentati per la delega dei rispettivi Presidenti, dal comm. *Francesco De Palma;*

Commercianti Tessili e Abbigliamento al dettaglio, rappresentato dal suo Presidente comm. *Francesco De Palma;*

Commercianti Radio T. V., rappresentato dal suo Presidente comm. *Saverio Losurdo;*

Commercianti in Calzature, rappresentato per delega del suo Presidente dal sig. *Cippone Emanuele;*

Assistiti dai signori: dott. *Felice Morea* e comm. *Umberto De Giglio,* rispettivamente Direttore e Vice Direttore della Federazione dei Commercianti della Provincia di Bari;

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal Segretario sig. *Paduanelli Gemmino* e dai signori *Carone Nicola, Mele Luigi, Armenise Francesco,* assistiti dal sig. *Raffaele Di Giesi,* Segretario Generale Aggiunto della Unione Sindacale Provinciale di Bari, e dal sig. *Nardelli Onofrio* della Unione stessa;

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Provinciale sig.ra *Carmela Pierri* e dai signori *Tallone Lorenzo, Cipriani Carlo, Carella Italo, Bisceglie Vito, Battezzati Pasquale, Cutrignelli Pasquale, Piacenza Paolo, Mazzei Giuseppe,* assistiti dai signori: *Mario Giannini,* Segretario Responsabile della Camera Confederale del Lavoro e *Accardi Ernesto,* Responsabile dello Ufficio Contratti e Vertenze della Camera stessa;

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla U.I.L., rappresentato dal Segretario signor *Ruggiero Vincenzo* e dai signori *Di Bari Mauro* e *Mujetta Giovanni,* assistiti dal signor *Carlo Italiano* della Camera Sindacale Provinciale U.I.L. di Bari;

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentato dal signor *Franco Ceglie,* assistito dal signor comm. *Russo Salvatore;*

si è stipulato il nuovo Accordo Integrativo Provinciale al C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Aziende Commerciali, stipulato in Roma il 28 giugno 1958, valevole per tutto il territorio della Provincia di Bari.

Art. 1.

Gli stipendi ed i salari minimi, al lordo di ricchezza mobile e delle ritenute di legge, e comprensivi dei sei punti di contingenza, di cui al precisato C.C.N.L. del 28 giugno 1958, nonchè della indennità di caropane, sono fissati nella seguente misura, con decorrenza 1° novembre 1959:

Categoria *A*

Raggruppamento A 1: Personale con funzioni di carattere direttivo:

personale maschile	L.	77.500
personale femminile	»	77.500

Raggruppamento A 2:

a) Capo Servizio tecnico e amministrativo:

b) Gestore e Gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

c) Capo ufficio vendite o acquisti;

d) Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

personale Maschile . . . . . . L. 73.700

personale Femminile . . . . . . » 73.700

CATEGORIA *B*

Raggruppamenti B 1.

1) Capo Ufficio;

2) *a*) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento A 2;

5) Capo contabile;

6) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

26) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

		Uomini	Donne
di età sup. ai 21 anni	L.	56.200	47.800
di età dai 20 ai 21 anni	»	54.700	46.550

Raggruppamento B 2:

2) *b*) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

4) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

7) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

8) Corrispondente con mansioni di concetto;

9) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

13) Progettista;

16) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

17) Agente acquisitore nelle aziende di falegnamerie;

18) Agente esterno consegnatario della merce alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;

19) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

20) Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità;

21) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

22) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

23) Propagandista scientifico;

24) Chimico di laboratorio;

25) Capitano di rimorchiatore:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	50.250	42.800
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	48.800	41.550

Raggruppamento B 3:

10) Interprete;

11) Stenodattilografo in lingue estere;

12) Disegnatore tecnico;

14) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

15) Vetrinista;

27) Commesso stimatore di gioielleria;

28) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1937, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

29) Meccanico ortopedico ed autista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

30) Commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

31) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	49.150	41.850
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	47.750	40.600

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1:

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

6) Commesso di vendita;

17) Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	41.700	35.500
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	41.300	35.150
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	40.000	34.000
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	39.350	33.450

Raggruppamento C 2:

I GRUPPO

10) Stenografi, stenodattilografi;

19) Commessi di magazzino;

30) Magazzinieri:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	39.450	33.700
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	39.150	32.950
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	38.000	32.300
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	37.600	31.950

II GRUPPO

2) Aiuto contabile;

3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

8) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

9) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

18) *a*) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni;

23) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

32) Impiegato addetto alle spedizioni:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	38.500	32.800
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	38.100	32.450
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	36.900	31.350
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	36.550	31.000
di età dai 17 ai 18 anni . . .	»	32.300	27.550
di età dai 16 ai 17 anni . . .	»	31.900	27.150

Raggruppamento C 3:

4) Fatturista;

5) Squarcista;

18) *b*) Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio;

19) *b*) Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso alle dipendenze del magazziniere che provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

20) Commesso di biblioteca circolante;

21) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

22) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni di vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

26) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

27) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

28) Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

31) Aiuto Magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

35) Pratico di laboratorio chimico:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	37.400	31.900
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	37.000	31.550
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	35.900	30.450
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	35.450	30.100
di età dai 17 ai 18 anni . . .	»	31.200	26.600
di età dai 16 ai 17 anni . . .	»	30.800	26.250

Raggruppamento C 4:

11) Dattilografo;

12) Scritturale;

13) Archivista, protocollista;

14) Schedarista;

15) Addetto agli indirizzi;

18) *c*) Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio;

24) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

25) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali riviste, libri ecc.;

29) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle aziende giornalistiche;

33) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

34) Addetto al centralino telefonico;

36) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni . .	L.	36.300	31.000
di età dai 20 ai 21 anni . . .	»	35.900	30.600
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	34.750	29.550
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	34.300	29.150
di età dai 17 ai 18 anni . . .	»	30.300	26.600
di età dai 16 ai 17 anni . . .	»	30.000	25.850

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1:

1° 2° GRUPPO:

2) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

14) Conducente di autotreni:

di età superiore ai 20 anni	L.	35.050
di età dai 18 ai 20 anni	»	33.900
di età dai 16 ai 18 anni	»	32.650

Raggruppamento D 2:

1° GRUPPO:

1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

3) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne ed affini;

4) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

5) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

6) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

8) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta;

2° GRUPPO:

1) Usciere;

7) Imballatore;

8) Impaccatore;

13) Autista;

15) Conducente di motofurgoncino:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	L.	33.900	28.850
di età dai 18 ai 20 anni	»	32.900	27.850
di età dai 16 ai 18 anni	»	30.550	26.000

Raggruppamento D 3:

1° GRUPPO:

7) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P. S.);

2° GRUPPO:

2) Fattorino;

3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

4) Custode;

5) Guardiano di deposito;

6) Guardiano notturno;

9) Avvolgitrice;

10) Fascettatrice e tagliatrice di testata nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

11) Portiere;

16) Conducente di veicoli a trazione animale;

17) Ascensorista:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	L.	33.600	28.650
di età dai 18 ai 20 anni	»	31.950	27.100
di età dai 16 ai 18 anni	»	24.500	20.950
di età inferiore ai 16 anni	»	17.450	15.700

Raggruppamento D 4:

2° GRUPPO:

12) Personale di fatica e addetti alla pulizia;

18) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	L.	33.150	29.950
di età dai 18 ai 20 anni	»	30.550	28.300
di età dai 16 ai 18 anni	»	23.150	19.800
di età inferiore ai 16 anni	»	16.900	14.550

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1:

Operai specializzati

di età superiore ai 20 anni	L.	35.900	30.350
di età dai 18 ai 20 anni	»	34.700	29.300
di età dai 16 ai 18 anni	»	31.100	26.350

Raggruppamento E 2:

Operai qualificati

di età superiore ai 20 anni	L.	34.200	29.250
di età dai 18 ai 20 anni	»	33.150	28.150
di età dai 16 ai 18 anni	»	29.600	24.800
di età inferiore ai 16 anni	»	25.100	21.450

Raggruppamento E 3:

Operai comuni

di età superiore ai 20 anni	L.	33.600	28.650
di età dai 18 ai 20 anni	»	31.000	26.350
di età dai 16 ai 18 anni	»	25.600	21.050
di età inferiore ai 16 anni	»	17.550	15.100

APPRENDISTI
CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

1° *anno di servizio*:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	L.	32.000	27.300
di età dai 19 ai 20 anni	»	30.700	26.150
di età dai 18 ai 19 anni	»	30.350	25.850
di età dai 17 ai 18 anni	»	25.000	21.400
di età dai 16 ai 17 anni	»	24.750	21.150
di età inferiore ai 16 anni	»	18.350	15.800

2° anno di servizio:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni . .	L.	32.700	27.950
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	31.450	26.750
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	31.100	26.450
di età dai 17 ai 18 anni . . .	»	25.700	21.950
di età dai 16 ai 17 anni . . .	»	25.500	21.750
di età inferiore ai 16 anni . .	»	19.050	16.400

3° anno di servizio:

di età superiore ai 20 anni . .	L.	32.900	28.150
di età dai 19 ai 20 anni . . .	»	31.650	26.950
di età dai 18 ai 19 anni . . .	»	31.300	26.650
di età dai 17 ai 18 anni . . .	»	26.000	22.250
di età dai 16 ai 17 anni . . .	»	25.750	22.000
di età inferiore ai 16 anni . .	»	19.150	16.500

APPRENDISTI

CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

1° anno di servizio:

		Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni . .	L.	28.850	24.650
di età dai 18 ai 20 anni . . .	»	27.650	23.500
di età dai 16 ai 18 anni . . .	»	22.000	18.800
di età inferiore ai 16 anni . .	»	16.850	14.500

2° anno di servizio:

di età superiore ai 20 anni . .	L.	29.500	25.200
di età dai 18 ai 20 anni . . .	»	28.300	24.100
di età dai 16 ai 18 anni . . .	»	23.200	19.850
di età inferiore ai 16 anni . .	»	17.700	15.000

3° anno di servizio:

di età superiore ai 20 anni . .	L.	29.700	25.400
di età dai 18 ai 20 anni . . .	»	28.500	24.300
di età dai 16 ai 18 anni . . .	»	23.600	20.100
di età inferiore ai 16 anni . .	»	17.750	15.300

Art. 2.

Le prestazioni continuative non superiori alle 4 ore giornaliere verranno retribuite con uno stipendio o salario base proporzionale alle ore di lavoro effettuate.

Rid. Comuni Prov.: 5 % comuni sup. 30.000 abitanti - 10 % comuni inferiori 30.000 abitanti.

Art. 3.

Per il personale di banco di negozi dell'alimentazione generale, i minimi di paga di cui sopra s'intendono riferiti a ore 9 lavorative.

Art. 4.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO

In relazione all'art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce che, fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, il periodo di interruzione giornaliera resta fissato in due ore durante la stagione invernale e in tre ore e mezza durante la stagione estiva. Per la data di passaggio dalla stagione invernale alla stagione estiva si fa riferimento all'orario di apertura e chiusura dei negozi vigente nella Provincia.

Art. 5.

LAVORO DISCONTINUO

In relazione all'art. 35 del Contratto Nazionale la durata normale del lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, successive modificazioni, è di ore giornaliere 10 e di 60 settimanali.

Art. 6.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto in natura le aziende hanno la facoltà di trattenere l'importo relativo ad un quarto della retribuzione stessa.

In caso di concessione contemporanea di vitto in natura e di alloggio, la trattenuta da operarsi sulla retribuzione globale non potrà essere superiore a un terzo della retribuzione stessa.

Art. 7.

DIARIE PER LE MISSIONI E TRASFERIMENTI

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 58 del Contratto Nazionale, le parti interessate stabiliscono le seguenti diarie minime, fermi restando i migliori trattamenti in atto goduti dal personale.

Oltre alla normale retribuzione giornaliera verrà corrisposto:

a) per due pasti e pernottamento:
una diaria pari a due giornate di retribuzione globale spettante al lavoratore interessato in applicazione del presente contratto o di retribuzione di fatto ove questa sia superiore a quella contrattuale;

b) per due pasti senza pernottamento:
2/3 della diaria di al punto *a*);

c) per un pasto ed un pernottamento:
2/3 della diaria di cui al punto *a*);

d) per un pasto:
1/3 della diaria di cui al punto *a*).

In caso di trasferimento le parti si riportano a quanto stabilito dall'art. 60 del Contratto Nazionale.

Art. 8.

CICLO DI APERTURA E CHIUSURA NEGOZI E SPACCI

Le Organizzazioni Sindacali stipulanti si impegnano di regolare l'orario di apertura e chiusura pei negozi e spacci, attraverso proposte da farsi all'Autorità Prefettizia.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti prendono impegno di costituire con separato atto, la Commissione Provinciale Paritetica avente funzione di dirimere tutte le controversie in prima istanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Si impegnano altresì affinchè tutte le controversie sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data delle varie denuncie per esperire il tentativo di componimento amichevole.

Art. 10.

RIFERIMENTO A LEGGI E CONTRATTI NAZIONALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, le parti fanno riferimento alle norme e disposizioni del Contratto Nazionale per i dipendenti di aziende commerciali, stipulato il 28 giugno 1958 in Roma ed a tutte le disposizioni in vigore.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore s'intendono fatte salve e dovranno essere mantenute.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore con effetto dal 1° novembre 1959 e scadrà il 31 dicembre 1960.

Si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata da una delle parti.

Il presente contratto in caso di disdetta continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° agosto, in Brindisi, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Brindisi, rappresentata dal suo Presidente, rag. *Vitantonio De Giorgio* e dai vice Presidenti signori dottore *Pasquale Gargasole,* rag. *Teodoro Fanelli,* avvocato *Vittorio Savoia,* e dai consiglieri signori dottore *Pasquale Medico,* dott. *Nicola Calò,* sig. *Manfreda Raffaele,* sig. *Carlucci Ercole,* assistiti dal Direttore della detta Associazione, prof. *Mario Farina*

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO della CISL, rappresentata dai signori *Piliego Cosimo* e *Africa Armando*

la FEDERAZ. LAVORATORI DEL COMMERCIO della C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Iurlaro Osiris,* assistito dal sig. *Pauroso Umberto*

si è stipulato il seguente contratto integrativo collettivo nazionale di lavoro da valere, a decorrere dal 1° agosto 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Brindisi, con esclusione dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici del personale operaio addetto esclusivamente alle aziende di installazione elettrica ed idraulica, del personale dipendente da alberghi diurni, del personale dipendente da case di cura, del personale dipendente da spedizionieri, viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione dell'art. 4 dell'accordo modificativo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali del 28 giugno 1958 e di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, gli stipendi ed i salari minimi al lordo di R. M. e delle ritenute di legge per il personale fisso sono fissati nella seguente misura dal 1° agosto 1959:

CATEGORIA *A*

Ad essa appartiene tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926.

Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica mansioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito si elenca:

Raggruppamento A 1

Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130:

Mensili:

Uomini	L.	46.000
Donne	»	40.000

Raggruppamento A 2

a) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

b) Gestore o Gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

c) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

d) Capo dell'Ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

Mensili:

Uomini	L.	41.000
Donne	»	36.000

CATEGORIA *B*

Ad essa appartiene tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali:

Raggruppamento B 1

Capo Ufficio, Ispettore, Gerente o gestore di negozio, filiale, o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento *A* 2:

Capo-contabile, cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse, capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

Mensili:

Uomini	L. 37.600
Donne	» 31.600

Raggruppamento B 2

Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale, capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure 3 venditori o impiegati alle proprie dipendenze: corrispondente con mansioni di concetto; progettista magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; agente acquisitore nelle aziende di legname; agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico e lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; determinatori di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità, spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo o tecnico oleario; propagandista scientifico; chimico di laboratorio:

Mensili:

Uomini	L. 36.600
Donne	» 31.000

Raggruppamento B 3

Interprete; stenodattilografo in lingue estere; disegnatore tecnico; pittore o disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori ed in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso in libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia conoscenza sufficiente di una lingua estera o della bibliografia; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

Mensili:

Uomini	L. 34.600
Donne	» 29.000

CATEGORIA C

Ad essa appartengono tutti coloro che svolgono mansioni di ordine:

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine; cassiere comune; commesso di vendita; commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 21 anni	L. 30.680
dai 19 ai 21 anni	» 25.000
dai 18 ai 19 anni	» 23.000
dai 17 ai 18 anni	» 20.000
dai 16 ai 17 anni	» 17.000
inferiori ai 16 anni	» 14.000

Donne:

Superiori ai 21 anni	L. 26.000
dai 19 ai 21 anni	» 20.000
dai 18 ai 19 anni	» 18.000
dai 17 ai 18 anni	» 16.000
dai 16 ai 17 anni	» 13.000
inferiori ai 16 anni	» 12.000

Raggruppamento C 2

Stenodattilografo; aiuto-contabile; addetto alle macchine calcolatrici e contabili; personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto-cassiere (impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); esattore; esclusi i fattorini o porta-pacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai cinque anni; commesso di magazzino; aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); magazziniere; anche con funzioni di vendita; impiegato addetto alle spedizioni:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 21 anni	L. 28.000
dai 19 ai 21 anni	» 23.000
dai 18 ai 19 anni	» 21.000
dai 17 ai 18 anni	» 18.000
dai 16 ai 17 anni	» 15.000
inferiori ai 16 anni	» 13.000

Mensili

Donne:

Superiori ai 21 anni	L. 23.000
dai 19 ai 21 anni	» 18.000
dai 18 ai 19 anni	» 16.000
dai 17 ai 18 anni	» 14.000
dai 16 ai 17 anni	» 11.000
inferiori ai 16 anni	» 10.000

Raggruppamento C 3

Fatturista; squarcista; aiuto-commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); commesso di biblioteca circolante; impiegato addetto al controllo delle vendite; impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, controllo, conteggi o conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali, addetto al conteggio ed alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; pratico di laboratorio chimico:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 21 anni	L. 28.000
dai 19 ai 21 anni	» 23.000
dai 18 ai 19 anni	» 21.000
dai 17 ai 18 anni	» 18.000
dai 16 ai 17 anni	» 15.000
inferiori ai 16 anni	» 13.000

Donne:

Superiori ai 21 anni	L. 23.000
dai 19 ai 21 anni	» 18.000
dai 18 ai 19 anni	» 16.000
dai 17 ai 18 anni	» 14.000
dai 16 ai 17 anni	» 11.000
inferiori ai 16 anni	» 10.000

Raggruppamento C 4

Dattilografo; scritturale; archivista; protocollista; schedarista; addetto agli indirizzi; aiuto-commesso sino a tre anni di anzianità di servizio; campionarista; piazzista o addetto al prezzario (prezzista e addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o di aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 21 anni	L. 27.000
dai 19 ai 21 anni	» 22.000
dai 18 ai 19 anni	» 20.000
dai 17 ai 18 anni	» 17.000
dai 16 ai 17 anni	» 14.000
inferiori ai 16 anni	» 12.000

Donne:

Superiori ai 21 anni	L. 22.000
dai 19 ai 21 anni	» 17.000
dai 18 ai 19 anni	» 15.000
dai 17 ai 18 anni	» 13.000
dai 16 ai 17 anni	» 10.000
inferiori ai 16 anni	» 9.000

N. B. — In ogni negozio non vi possono essere più di un aiuto-commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso.

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina ed affini.

Conducenti di autotreni:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 20 anni	L. 27.500
dai 18 ai 20 anni	» 23.000
dai 16 ai 18 anni	» 18.000
inferiori ai 16 anni	» 15.000

Donne:

Superiori ai 20 anni	L. 22.000
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 16.000
inferiori ai 16 anni	» 11.000

Raggruppamento D 2

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie; spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini; aiuto-commesso di negozi o rivendite di erbaggi e frutta; aiuto-commesso di negozi o spacci di prodotti da pesca; banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); aiuto-commesso delle rivendite di pane e pasta.

Usciere; imballatore; impaccatore; autista; conducente di moto-furgoncino:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 20 anni	L. 25.500
dai 18 ai 20 anni	» 20.000
dai 16 ai 18 anni	» 18.000
inferiori ai 16 anni	» 15.000

Donne:

Superiori ai 20 anni	L. 21.500
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 16.000
inferiori ai 16 anni	» 11.000

Raggruppamento D 3

Aiuto-banconiere di aziende esercenti commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna delle merci con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; portiere; conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 20 anni	L. 24.000
dai 18 ai 20 anni	» 19.000
dai 16 ai 18 anni	» 17.000
inferiori ai 16 anni	» 14.000

Donne:

Superiori ai 20 anni	L. 20.000
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 15.000
inferiori ai 16 anni	» 10.000

Raggruppamento D 4

Personale di fatica ed addetti alla pulizia; altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 20 anni	L. 24.000
dai 18 ai 20 anni	» 19.000
dai 16 ai 18 anni	» 17.000
inferiori ai 16 anni	» 14.000

Donne:

Superiori ai 20 anni	L. 20.000
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 15.000
inferiori ai 16 anni	» 10.000

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1

Operai specializzati:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 20 anni	L. 27.500
dai 18 ai 20 anni	» 23.000
dai 16 ai 18 anni	» 18.000
inferiori ai 16 anni	» 15.000

Donne:

Superiori ai 20 anni	L. 22.000
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 16.000
inferiori ai 16 anni	» 11.000

Raggruppamento E 2

Operai qualificati:

Mensili

Uomini:

Superiori ai 20 anni	L. 25.500
dai 18 ai 20 anni	» 20.000
dai 16 ai 18 anni	» 18.000
inferiori ai 16 anni	» 15.000

Donne:

Superiori ai 20 anni	L. 21.500
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 16.000
inferiori ai 16 anni	» 11.000

Raggruppamento E 3

Operai comuni:

	Mensili
Uomini:	
Superiori ai 20 anni	L. 24.000
dai 18 ai 20 anni	» 19.000
dai 16 ai 18 anni	» 17.000
inferiori ai 16 anni	» 14.000
Donne:	
Superiori ai 20 anni	L. 20.000
dai 18 ai 20 anni	» 18.000
dai 16 ai 18 anni	» 15.000
inferiori ai 16 anni	» 10.000

Art. 2.

MISURA DEL COTTIMO

Le ditte potranno adottare, per il personale non avente qualifica impiegatizia, le retribuzioni a cottimo. Al lavoratore retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno medio mensile superiore almeno del 16% del minimo salariale fissato per la sua qualifica dal presente contratto.

Art. 3.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

I minimi di paga innanzi stabiliti sono ridotti come appresso per gli apprendisti le cui qualifiche e retribuzioni non siano state già determinate in rapporto all'età:

personale di età fino ai 16 anni compiuti: riduzione 25 %;

personale di età dai 16 ai 18 anni compiuti: riduzione 20 %;

personale di età dai 18 ai 20 anni compiuti: riduzione 10 %.

Art. 4.

RIDUZIONE DELLE PAGHE CONGLOBATE RER I COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di stipendio e di salario sopra stabiliti, sono ridotti del 10 % per i Comuni della Provincia con popolazione oltre 30 mila abitanti e del 15 % per i Comuni della Provincia inferiore a 30 mila abitanti.

Art. 5.

SCALA MOBILE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta al minimo di paga conglobata, fissata nel presente Contratto integrativo, permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile per l'indennità di contingenza che scatteranno successivamente alla data del 1° agosto 1959.

Art. 6.

INDENNITÀ CAROPANE

In aggiunta alla retribuzione di cui sopra, ai lavoratori, operai ed impiegati, spetta l'indennità di caropane, in ragione di L. 20 giornaliere (L. 520 mensili)

Art. 7.

INTERRUZIONE ORARIO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro giornaliero è legata agli orari di apertura e chiusura dei negozi previsti dalle disposizioni prefettizie. Essa non può essere, comunque, inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA

La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni è di 9 ore giornaliere o di 54 settimanali.

Art. 9.

DIARIE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI

Con riferimento all'art. 57 del C.C.N.L. si stabilisce, per le missioni temporanee del personale, fuori sede, di corrispondere una diaria pari al doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di 1/3 (un terzo).

Per quanto previsto dal 1° comma dell'art. 58 del C.C.N.L., per le missioni di durata superiori al mese, compete al personale il rimborso delle spese a piè di lista con la maggiorazione del 30 %.

Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

Art. 10.

CALO MERCI E PERDITE COTTURA

In relazione all'art. 11 del C.C.N.L., l'entità dei cali, delle tare, perdite di cottura delle merci affidate ai gestori di negozi o di spacci di generi alimentari, il prezzo della carta fornita dal datore di lavoro, saranno determinati da un'apposita commissione paritetica entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo.

Le eventuali contestazioni saranno risolte dalla predetta Commissione paritetica.

Art. 11.

VITTO E ALLOGGIO

In riferimento all'art. 113 del C.C.N.L. si conviene che qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio le trattenute da operarsi sulla retribuzione globale, sono le seguenti:

a) vitto e alloggio: il 35% della retribuzione globale;

b) vitto (due pasti): il 25% della retribuzione globale;

c) vitto (un pasto): il 12% della retribuzione globale;

d) alloggio: il 10% della retribuzione globale.

Art. 12.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti convengono di costituire una Commissione Paritetica, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali interessate avente la funzione di derimere, in via conciliativa, tutte le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere per la mancata applicazione delle norme contrattuali.

Art. 13.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ED EVENTUALI ECCEDENZE TABELLARI

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente Contratto.

Art. 14.

RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Integrativo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e del C.C.N.L. del 28 giugno 1958 e successive modifiche.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto andrà in vigore dal 1° agosto 1959 e scadrà in concomitanza della scadenza del C. C.N.L. 28 giugno 1958.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno. Nel caso di disdetta, il presente Contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1 AGOSTO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1959, il giorno 10 settembre, in Brindisi, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Brindisi, rappresentata dal suo Direttore, prof. *Mario Farina*

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO della CISL, rappresentata dai sigg. *Piliego Cosimo* e *Africa Armando*

la FEDERAZIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO della CGIL, rappresentata dai sigg. *Iurlaro Osiris* e *Pauroso Umberto*

si è stipulato il seguente accordo aggiuntivo al contratto integrativo provinciale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Brindisi in vigore dal 1° agosto 1959, con la modifica dei seguenti articoli.

Art. 3.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

A detto articolo va aggiunto un 4° scaglione, inteso come segue:

Personale di età dai 20 ai 23 anni: riduzione del 7%.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CAROPANE

Come previsto dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale 28 giugno 1958 relativo al perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, tutte le retribuzioni contenute nel Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro per il personale dipendente da Aziende Commerciali della Provincia di Brindisi, in vigore dal 1° agosto 1959, sono aumentate di L. 520 mensili (L. 20 giornaliere).

Art. 13.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le eventuali condizioni di miglior favore sono riconosciute *ad personam* per la durata del rapporto di lavoro, in atto.

Le parti, comunque, col presente Contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore derivanti da Accordi Aziendali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 28 GIUGNO 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Foggia, addì 1° ottobre 1959,

presso l'Unione Provinciale dei Commercianti si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali esercenti nella Provincia di Foggia.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro delle categorie elencate nell'art. 1 del succitato Contratto Nazionale, restando esclusi i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: Alberghi; Pubblici Esercizi; Laboratori di Pasticceria; Panifici; Grossisti prodotti farmaceutici e medicinali; Aziende installatrici di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento; Aziende stagionali grossiste di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Art. 2

RETRIBUZIONI

Il trattamento economico spettante ai lavoratori, è quello stabilito nelle tabelle annesse al presente accordo, del quale fanno parte integrante. Esse sono applicabili al Capoluogo mentre per i rimanenti Comuni vengono ridotte nella misura del 5%.

Per i Comuni della Provincia le retribuzioni sono ritenute comprensive delle maggiorazioni per l'eventuale lavoro festivo prestato la domenica, quando per Decreto Prefettizio o per consuetudine le Aziende stiano aperte alla vendita anche nel giorno della Domenica, fermo restando tuttavia il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Per negozi del Capoluogo si fa preciso riferimento all'art. 43 del Contratto Nazionale.

Le annesse tabelle sono naturalmente relative alle paghe iniziali da corrispondersi per le nuove assunzioni del personale, mentre per i dipendenti in servizio il datore di lavoro conserverà in cifra ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni concesse od acquisite e gli eventuali aumenti di merito.

Gli scatti di anzianità previsti dal Contratto Nazionale di lavoro verranno ricalcolati sulle nuove paghe.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta agli stipendi o salari, dovrà essere corrisposta ai lavoratori l'indennità di contingenza per 26 giornate (retribuzione mensile), per sei giornate (retribuzioni settimanali) nella misura che per effetto dell'accordo Nazionale del 29 aprile 1957 della scala mobile, verrà di volta in volta comunicata.

Art. 4.

PROPORZIONE NUMERICA FRA AIUTO-COMMESSI E COMMESSI

In relazione al disposto dell'art. 7 del Contratto Nazionale, si conferma che nei negozi non è ammesso più di un aiuto-commesso per ogni commesso.

E' considerato commesso ai fini di tale proporzione numerica anche il datore di lavoro od, in sua vece, un suo familiare quando normalmente compie le operazioni di vendita.

Per la S. p. A. Magazzini Standa, in considerazione della particolare struttura aziendale e dei sistemi di vendita, sono ammessi 3 aiuti commessi per ogni commesso.

Art. 5.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO

In relazione all'art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce che fermo i limiti di durata massima dello orario di lavoro, il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in ore 1 e mezza durante la stagione invernale ed in 3 e mezza durante la stagione estiva.

Per la data di passaggio dalla stagione invernale alla stagione estiva, si fa riferimento agli orari di apertura e chiusura dei negozi disposti con Decreto Prefettizio.

Art. 6.

LAVORO DISCONTINUO

Ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del C.C.N.L. si stabilisce che la durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia è di ore 10 giornaliere e di 60 ore settimanali.

Si considerano come lavoro discontinuo quelle prestazioni elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, fra cui sono comprese le seguenti categorie:

custode; guardiano notturno e diurno; portiere; fattorino; usciere; magazziniere; personale addetto ai trasporti di merce compresi i lavori di carico e scarico; commessi ed aiuto commessi di negozi esercenti in Comuni con meno di 50.000 abitanti.

Art. 7.

DETERMINAZIONE CALI

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del C.C. N.L., l'entità dei cali da conteggiarsi sulle merci affidate ai gestori di negozi di generi alimentari, è determinato come appresso, in riferimento ai generi di maggior consumo:

formaggi stagionali 2% ; carni salate ed insaccate 3% (calo invernale); 6% (calo estivo); pane 1% ; pasta 0,50% ; latticini freschi 5 per cento.

Art. 8.

CORRESPONSIONE VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto e alloggio, o del solo vitto o del solo alloggio - le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione non potranno superare la seguente misura:

a) vitto ed alloggio: 3/5 della retribuzione globale per la qualifica cui il lavoratore appartiene;

b) solo vitto: 2/5 della retribuzione globale;

c) solo alloggio: 1/5 della retribuzione globale.

Art. 9.

DIARIA PER MISSIONI E TRASFERIMENTI

La diaria da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, oppure di trasferimento, resta stabilita in misura del doppio della paga globale di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 10.

MISURA DEL COTTIMO

In relazione a quanto previsto dall'art. 83 del Contratto Nazionale, si stabilisce che al personale retribuito a cottimo deve essere assicurata una retribuzione che sia superiore almeno del 15% al minimo di stipendio che gli compete per la propria qualifica.

Art. 11.

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 120 del C.C. N.L. le parti stipulanti convengono di costituire una Commissione Paritetica composta di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, avente funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente contratto avrà vigore dal 1° ottobre 1959 e scadrà il 30 settembre 1960. Ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Le parti si danno atto che le paghe tabellari stabiliscono il conglobamento della paga base, contingenza, caropane, fino al 30 aprile 1957.

Alla normale retribuzione nelle tabelle qui di seguito, bisognerà aggiungere l'indennità di contingenza venuta a scattare dopo la data del 30 aprile 1957.

Del presente accordo integrativo, contemporaneamente stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e le Organizzazioni dei lavoratori del Commercio, sono stati redatti 4 distinti originali sottoscritti:

— per la Unione Provinciale dei Commercianti dal Rag. Vincenzo Marchesiello, Direttore della Unione;

— per la CISL - dal Signor Vincenzo Maulucci, Segretario Federcommercio e Signor Giuseppe Benvenuto, della Unione Provinciale;

— per la CGIL - dal Signor Antonio Belgioioso, Segretario Generale Aggiunto della Camera Provinciale del Lavoro;

— per la UIL - dall'Avv. Michele Minchillo, Segretario Generale della Camera Sindacale Provinciale.

TABELLE SALARIALI
DI CUI ALL'ART. 2 DEL PRESENTE CONTRATTO

Paga conglobata al 30 aprile 1957

QUALIFICHE

Raggruppamento A 1

Appartiene al raggruppamento A 1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1130.

Uomini	L.	55.260
Donne	»	53.804

Raggruppamento A 2

Capo servizio tecnico o amministrativo, gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda, e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; capo dell'ufficio vendite o acquisti; capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale

Uomini	L.	53.260
Donne	»	51.804

Raggruppamento B 1

Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A 2; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse; capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	46.971
Inferiori ai 21 anni	»	43.854

Donne

Superiori ai 21 anni . . . . L. 41.828
Inferiori ai 21 anni . . . . » 38.718

Raggruppamento B 2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo; contabile con mansioni di concetto o primanotista; corrispondente con mansioni di concetto; segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; agente acquisitore nelle aziende di legnami; agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto; determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; propagandista scientifico; chimico di laboratorio; capitano rimorchiatore.

Uomini

Superiori ai 21 anni . . . . L. 44.404
Inferiori ai 21 anni . . . . » 43.287

Donne

Superiori ai 21 anni . . . . L. 39.318
Inferiori ai 21 anni . . . . » 38.208

Raggruppamento B 3

Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita; vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; interprete; stenodattilografo in lingue estere; disegnatore tecnico; pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colore e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tali soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Uomini

Superiori ai 21 anni . . . . L. 41.933
Inferiori ai 21 anni . . . . » 40.816

Donne

Superiori ai 21 anni . . . . L. 37.095
Inferiori ai 21 anni . . . . » 35.985

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine; cassiere comune; traduttore; astatore; controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; commesso di vendita; commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

Uomini

Superiori ai 21 anni . . . . L. 35.052
dai 20 ai 21 anni . . . . » 34.813
dai 19 ai 20 anni . . . . » 33.978

Donne

Superiori ai 21 anni . . . . L. 32.721
dai 20 ai 21 anni . . . . » 32.413
dai 19 ai 20 anni . . . . » 30.064

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici e contabili; operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici, agenti mediante tastiera; personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto pittore e aiuto disegnatore; compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tali chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); stenodattilografo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni; aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); magazziniere anche con funzione di vendita; commesso di magazzino; impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo; impiegato addetto alle spedizioni.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	33.154
dai 20 ai 21 anni	»	32.917
dai 19 ai 20 anni	»	32.172

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	30.954
dai 20 ai 21 anni	»	30.738
dai 19 ai 20 anni	»	28.388

Raggruppamento C 3

Fatturista, squarcista, aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna delle merci ai clienti); tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie; informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; commesso di biblioteca circolante; impiegato addetto al controllo delle vendite; impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; pratico di laboratorio chimico.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	32.154
dai 20 ai 21 anni	»	31.917
dai 19 ai 20 anni	»	31.172

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	29.954
dai 20 ai 21 anni	»	29.738
dai 19 ai 20 anni	»	27.388

Raggruppamento C 4

Dattilografo; scritturale; archivista; protocollista; schedarista; codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, etc.) operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, etc.); addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	30.318
dai 20 ai 21 anni	»	30.081
dai 19 ai 20 anni	»	29.336

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	28.118
dai 20 ai 21 anni	»	27.902
dai 19 ai 20 anni	»	25.552

Raggruppamento D 1

Banconiere di macellerie; norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; conducente di autotreno.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	32.667
dai 18 ai 20 anni	»	31.902
dai 16 ai 18 anni	»	29.102

Raggruppamento D 2

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentaristi misti e promiscui); aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere); *addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;* marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi); usciere; imballatore; impaccatore; autista; conducente di motofurgone.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	31.586
dai 18 ai 20 anni	»	30.822
dai 16 ai 18 anni	»	28.037

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	29.284
dai 18 ai 20 anni	»	26.725
dai 16 ai 18 anni	»	25.748

Raggruppamento D 3

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione; fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore; fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; portiere; conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	31.060
dai 18 ai 20 anni	»	30.127
dai 16 ai 18 anni	»	26.979

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	28.811
dai 18 ai 20 anni	»	26.282
dai 16 ai 18 anni	»	25.148

Raggruppamento D 4

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone; altro personale con mansioni analoghe.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	29.882
dai 18 ai 20 anni	»	28.991
dai 16 ai 18 anni	»	25.924

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	27.701
dai 18 ai 20 anni	»	25.228
dai 16 ai 18 anni	»	24.124

Raggruppamento E 1

Capi operai, operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorre una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	34.747
dai 18 anni ai 20 anni	»	33.410

Raggruppamento E 2

Gli operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	30.390
dai 18 ai 20 anni	»	29.080

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	28.088
dai 18 ai 20 anni	»	24.983

Raggruppamento E 3

Operai comuni, intendendosi per tali gli operai che dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	29.110
dai 18 ai 20 anni	»	27.657
dai 16 ai 18 anni	»	23.183

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	26.861
dai 18 ai 20 anni	»	23.812
dai 16 ai 18 anni	»	21.352

APPRENDISTI

Apprendisti con mansioni impiegatizie

Primo anno di servizio

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	25.098
dai 18 ai 20 anni	»	22.715
dai 17 ai 18 anni	»	17.900
dai 16 ai 17 anni	»	16.601
Inferiori ai 16 anni	»	12.048

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	22.119
dai 18 ai 20 anni	»	18.209
dai 17 ai 18 anni	»	15.719
dai 16 ai 17 anni	»	14.561
Inferiori ai 16 anni	»	11.670

Secondo anno di servizio

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	25.598
dai 18 ai 20 anni	»	23.215
dai 17 ai 18 anni	»	18.400
dai 16 ai 17 anni	»	17.101
Inferiori ai 16 anni	»	12.548

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	22.619
dai 18 ai 20 anni	»	18.709
dai 17 ai 18 anni	»	16.219
dai 16 ai 17 anni	»	15.061
Inferiori ai 16 anni	»	12.170

Terzo anno di servizio

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	25.898
dai 18 ai 20 anni	»	23.515
dai 17 ai 18 anni	»	18.700
dai 16 ai 17 anni	»	17.401
Inferiori ai 16 anni	»	12.848

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	22.919
dai 18 ai 20 anni	»	19.009
dai 17 ai 18 anni	»	16.519
dai 16 ai 17 anni	»	15.361
Inferiori ai 16 anni	»	12.470

Apprendisti con mansioni non impiegatizie

Primo anno di servizio

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	24.749
dai 18 ai 20 anni	»	22.401
dai 17 ai 18 anni	»	17.670
dai 16 ai 17 anni	»	16.578
Inferiori ai 16 anni	»	11.979

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	21.711
dai 18 ai 20 anni	»	17.848
dai 17 ai 18 anni	»	15.528
dai 16 ai 17 anni	»	14.514
Inferiori ai 16 anni	»	11.610

Secondo anno di servizio

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	26.907
dai 18 ai 20 anni	»	24.559
dai 17 ai 18 anni	»	19.828
dai 16 ai 17 anni	»	18.736
Inferiori ai 16 anni	»	14.137

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	23.895
dai 18 ai 20 anni	»	20.006
dai 17 ai 18 anni	»	17.686
dai 16 ai 17 anni	»	16.698
Inferiori ai 16 anni	»	13.794

Terzo anno di servizio

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	28.207
dai 18 ai 20 anni	»	25.859
dai 17 ai 18 anni	»	21.128
dai 16 ai 17 anni	»	20.036
Inferiori ai 16 anni	»	15.437

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	25.195
dai 18 ai 20 anni	»	21.306
dai 17 ai 18 anni	»	18.986
dai 16 ai 17 anni	»	17.998
Inferiori ai 16 anni	»	15.094

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 1 OTTOBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958

L'anno 1959, il giorno 1° del mese di ottobre, in Foggia,

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti, rappresentata dal suo Direttore cav. rag. *Vincenzo Marchesiello*

e

la C.I.S.N.A.L., rappresentata dal signor *Olindo Pennella,* della Segreteria Provinciale di Foggia della stessa CISNAL

è stato stipulato l'accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato a Roma il 28 giugno 1958, da valere per il territorio della Provincia di Foggia e per tutti i dipendenti delle aziende commerciali contemplate nel citato C.C.N.L.

Il testo del predetto contratto integrativo è perfettamente conforme a quello sottoscritto in pari data dall'Unione Provinciale dei Commercianti, dalla Unione Provinciale della C.I.S.L., dalla Camera Provinciale del Lavoro e dalla Camera Sindacale Provinciale della U.I.L., e che si intende qui integralmente riportato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 APRILE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1959 addì 1° aprile, in Lecce,
presso la Sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Lecce, rappresentata dal suo Presidente comm. *Antonio Costa* e dai sigg. rag. *Giovanni Di Battista,* rag. *Nicola Tana, Francesco Licci* e *Nicola Accettura* componenti il Cons. di Amm. assistiti dal Direttore della Associazione, dott. *Roberto Conte*

e

la Federazione Italiana Sindacato Addetti Commercio e Affini FISASCA - CISL rappresentata dai sigg. *Putignani Mario, Fabrizi Amleto* e *Leggeri Luigi* assistiti dall'on. prof. *Vincenzo Marotta* Segr. Gen. CISL e del sig. *Scalinci Mario,* Segr. Gen. Agg. della CISL;

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati FILCEA - CGIL rappresentata dai sigg. *Lucarelli Giuseppe* e *Renna Vincenzo* assistiti dai sigg. *Rubini Corrado* e *Casalino Giorgio,* Segretari della CGIL assistiti dal sig. *Gargiulo Enrico;*

la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - UIL rappresentata dai sigg. *Ligori Livio,* Segretario Gen. e *Barba Lino* componente della Segreteria;

si è stipulato il seguente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali, valevole per la provincia di Lecce. I minimi di retribuzione risultanti nell'art. 2 del presente accordo conformemente ai disposti dell'art. 1 dell'Acc. Naz. 5 dicembre 1955 e dell'art. 1 dell'Acc. Naz. 28 giugno 1958 per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, sono comprensivi:

a) della paga base tabellare precedente;

b) dei sei punti di contingenza scattati in applicazione dell'accordo 17 maggio 1951, fra il dicembre 1955 e il novembre 1956;

c) dell'indennità di caropane prevista dalla legge. Restano esclusi dal conglobamento gli importi relativi ai punti di contingenza scattati successivamente in base all'accordo 29 aprile 1957.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Per la sfera di applicazione del presente contratto si fa espresso riferimento al contratto nazionale.

Art. 2.

TABELLA DEI MINIMI MENSILI DI RETRIBUZIONE AL LORDO DI R. M. E DI OGNI ALTRA RITENUTA DI LEGGE

Categoria *A*

Raggruppamento A 1

Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del regio decreto legge n. 1130 del 1° luglio 1956.

Uomini . . . . L. 45.910
Donne . . . . » 44.210

Raggruppamento A 2

a) capo di servizio tecnico o amministrativo;

b) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzioni in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

c) capo dell'ufficio vendite e acquisti;

d) capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso abilitato all'esercizio professionale

Uomini . . . . L. 39.210
Donne . . . . » 37.610

Categoria *B*

Appartiene alla Categoria *B* tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali:

Raggruppamento B 1

Capo ufficio; ispettore; gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento *A 2*; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	36.482
Inferiori ai 21 anni	»	34.783

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	33.757
Inferiori ai 21 anni	»	30.571

Raggruppamento B 2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale: Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo; contabile o corrispondente di concetto o primanotista; segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; agente acquisitore nelle aziende di legname; agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; propagandista scientifico; chimico di laboratorio.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	36.182
Inferiori ai 21 anni	»	34.483

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	32.757
Inferiori ai 21 anni	»	29.571

Raggruppamento B 3

Interprete; stenodattilografo in lingue estere; vice capo reparto anche con funzioni di vendita; vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; disegnatore tecnico; pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti vari), creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; creatore; creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto legge 31 maggio 1928 n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	35.282
Inferiori ai 21 anni	»	33.483

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	31.957
Inferiori ai 21 anni	»	30.171

CATEGORIA C

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine.

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine; cassiere comune; traduttore, astatore, controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; commesso di vendita; commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	30.947
dai 20 ai 21 anni	»	30.632
dai 19 ai 20 anni	»	29.867
dai 18 ai 19 anni	»	29.350
dai 17 ai 18 anni	»	26.255
dai 16 ai 17 anni	»	25.864
Inferiori ai 16 anni	»	22.056

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	27.563
dai 20 ai 21 anni	»	27.285
dai 19 ai 20 anni	»	25.385
dai 18 ai 19 anni	»	24.955
dai 17 ai 18 anni	»	23.160
dai 16 ai 17 anni	»	22.895
Inferiori ai 16 anni	»	20.891

N. B.: per i cassieri dei negozi all'ingrosso di generi alimentari e per i commessi addetti agli spacci di generi alimentari le paghe anzidette sono aumentate di L. 3.300 mensili.

Raggruppamento C 2

Stenodattilografo commesso di magazzino; magazziniere anche con funzioni di vendita; operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); compilatore e condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale); aiuto contabile; aiuto pittore e aiuto disegnatore; addetto alle macchine calcolatrici e contabili; personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); esattore, esclusi i fattorini o porta pacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni; aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); impiegato addetto alle spedizioni.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	29.197
dai 20 ai 21 anni	»	29.032
dai 19 ai 20 anni	»	28.167
dai 18 ai 19 anni	»	27.850
dai 17 ai 18 anni	»	24.755
dai 16 ai 17 anni	»	24.464
Inferiori ai 16 anni	»	20.656

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	24.963
dai 20 ai 21 anni	»	24.685
dai 19 ai 20 anni	»	23.940
dai 18 ai 19 anni	»	23.670
dai 17 ai 18 anni	»	21.040
dai 16 ai 17 anni	»	20.795
Inferiori ai 16 anni	»	18.491

Raggruppamento C 3

Commesso di biblioteca circolante; informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; impiegato addetto al controllo delle vendite; addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; pratico di laboratorio chimico; fatturista; squarcista; aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto e magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	28.076
dai 20 ai 21 anni	»	27.811
dai 19 ai 20 anni	»	26.972
dai 18 ai 19 anni	»	26.694
dai 17 ai 18 anni	»	23.599
dai 16 ai 17 anni	»	23.344
Inferiori ai 16 anni	»	19.526

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	24.594
dai 20 ai 21 anni	»	24.329
dai 19 ai 20 anni	»	22.925
dai 18 ai 19 anni	»	22.690
dai 17 ai 18 anni	»	20.343
dai 16 ai 17 anni	»	20.191
Inferiori ai 16 anni	»	18.187

Raggruppamento C 4

Dattilografa; scritturale; archivista; protocollista; schedarista; codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc., operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è lo addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

Uomini

Superiori ai 21 anni	L.	27.876
dai 20 ai 21 anni	»	27.611
dai 19 ai 20 anni	»	26.772
dai 18 ai 19 anni	»	26.494
dai 17 ai 18 anni	»	23.399
dai 16 ai 17 anni	»	23.184
Inferiore ai 16 anni	»	19.326

Donne

Superiori ai 21 anni	L.	24.394
dai 20 ai 21 anni	»	24.129
dai 19 ai 20 anni	»	22.755
dai 18 ai 19 anni	»	22.520
dai 17 ai 18 anni	»	20.143
dai 16 ai 17 anni	»	19.991
Inferiori ai 16 anni	»	17.987

Personale con mansioni non impiegatizie

CATEGORIA *D*

Personale subalterno e ausiliario.

Raggruppamento D 1

Banconiere di norcineria, tripperia, rivendita di pollame e selvaggina e affini; conducente di autotreno.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	29.393
dai 18 ai 20 anni	»	28.476
dai 16 ai 18 anni	»	25.707

Raggruppamento D 2

a) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui).

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	29.237
dai 18 ai 20 anni	»	23.635
dai 16 ai 18 anni	»	22.579
Inferiori ai 16 anni	»	18.771

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	24.850
dai 18 ai 20 anni	»	20.308
dai 16 ai 18 anni	»	19.190
Inferiori ai 16 anni	»	17.002

b) Aiuto di banconiere di norcinerie, tripperie, rivendite di pollame e selvaggine e affini; aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazioni con mansioni prevalentemente manuali); preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere); addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione; usciere; imballatore; impaccatore; autista, conducente di motofurgoncino; marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartelli dei prezzi).

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	27.504
dai 18 ai 20 anni	»	26.585
dai 16 ai 18 anni	»	23.829
Inferiori ai 16 anni	»	19.721

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	25.103
dai 18 ai 20 anni	»	22.597
dai 16 ai 18 anni	»	21.390
Inferiori ai 16 anni	»	19.119

Raggruppamento D 3

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione; fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito; guardiano notturno; avvolgitore: fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; portiere; conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	26.559
dai 18 ai 20 anni	»	25.318
dai 16 ai 18 anni	»	21.400
Inferiori ai 16 anni	»	17.000

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	22.575
dai 18 ai 20 anni	»	21.520
dai 16 ai 18 anni	»	18.190
Inferiori ai 16 anni	»	15.648

Raggruppamento D 4

Personale addetto al carico e scarico; personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone; altro personale con mansioni analoghe.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	26.618
dai 18 ai 20 anni	»	25.440
dai 16 ai 18 anni	»	21.543
Inferiori ai 16 anni	»	16.620

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	22.823
dai 18 ai 20 anni	»	21.624
dai 16 ai 18 anni	»	18.311
Inferiori ai 16 anni	»	15.207

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1

Appartengono al raggruppamento *E* 1: capi-operai; operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire con perfetta opera d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	29.393
dai 18 ai 20 anni	»	28.475
dai 16 ai 18 anni	»	25.706

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	26.980
dai 18 ai 20 anni	»	24.205
dai 16 ai 18 anni	»	23.279

Raggruppamento E 2

Appartengono alla categoria *E* 2 gli operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	27.504
dai 18 ai 20 anni	»	26.585
dai 16 ai 18 anni	»	23.829

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	25.103
dai 18 ai 20 anni	»	22.600
dai 16 ai 18 anni	»	21.390

Raggruppamento E 3

Appartengono al raggruppamento *E* 3 gli operai comuni, intendendosi per tali gli operai che, dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite.

Uomini

Superiori ai 20 anni	L.	26.559
dai 18 ai 20 anni	»	25.385
dai 16 ai 18 anni	»	21.434
Inferiori ai 16 anni	»	17.117

Donne

Superiori ai 20 anni	L.	22.575
dai 18 ai 20 anni	»	21.577
dai 16 ai 18 anni	»	18.220
Inferiori ai 16 anni	»	15.548

Art. 3.

APPRENDISTATO

Le retribuzioni per gli apprendisti sono fissate in base ai criteri di anzianità di apprendistato e tenuto conto delle caratteristiche delle singole prestazioni e dell'età dell'apprendista. Le percentuali si applicano sul minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

1° anno di apprendistato	80 per cento
2° anno di apprendistato	85 per cento
3° anno di apprendistato	90 per cento

Art. 4.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 5.

TARIFFE DI COTTIMO

Al personale retribuito a cottimo dovrà essere assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione dei dipendenti di pari qualifica maggiorata del 15 per cento.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione riportati nell'art. 2 si intendono riferiti ad un orario normale di 8 ore di lavoro giornaliere (48 settimanali) per tutto il personale impiegatizio ed operaio addetto al lavoro continuo.

Per il personale elencato nell'art. 35 del contratto nazionale e per gli addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte, l'orario di lavoro è fissato in 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 7.

CORRESPONSIONE VITTO ED ALLOGGIO

Il valore del vitto e dell'alloggio viene stabilito nelle seguenti misure:

a) vitto (2 pasti) e alloggio: metà della retribuzione globale giornaliera;

b) vitto (2 pasti) un terzo della retribuzione globale giornaliera;

c) vitto (1 pasto) un quarto della retribuzione globale giornaliera;

d) alloggio; un quarto della retribuzione globale giornaliera.

Art. 8.

CALO MERCI - TARE - PREZZO CARTA

I prezzi della carta, i cali, le tare, le perdite di cottura, saranno valutati di comune accordo tra il datore di lavoro e lavoratori e dovranno risultare da atto scritto.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti potrà chiedere l'assistenza e l'intervento della Commissione paritetica.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione Paritetica ha sede presso l'Associazione provinciale dei Commercianti.

La Commissione si riunirà su reclamo scritto e motivato da una delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Art. 10.

RIDUZIONE DELLE PAGHE CONGLOBATE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

Tutte le paghe conglobate innanzi riportate, valgono per il capoluogo. Per i Comuni della provincia sulle paghe anzidette saranno apportate le seguenti riduzioni:

10 % per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;

5 % per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Art. 11.

DECORRENZA

Il presente Contratto Integrativo entrerà in vigore il 1° gennaio 1959.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ED EVENTUALI ECCEDENZE TABELLARI

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.

Le eventuali eccedenze tabellari che si verificassero saranno conservate *ad personam* fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dieci settembre in Taranto

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI, rappresentata dal suo Presidente dottor *Raffaele Antonio Ostillio,* con l'intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali composta dai sigg. cav. *Vito Nicola Buzzacchino,* rag. *Mario Filippi, Giovanni Buscicchio, Nicola Basile,* rag. *Giovanni Ausiello, Giulio Lusa, Giuseppe Ruggieri,* comm. *Giovanni La Manna, Francesco Amendolito,* ing. *Franco Calcante, Vincenzo Saracino,* assistiti dal Vice Direttore dell'Associazione stessa signor *Silvestro Macchitella;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (FISASCA), rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Teodoro Magurano,* dal Segretario Provinciale del Sindacato Provinciale Lavoratori dipendenti aziende commerciali, sig. *Vito Buzzacchino* e dai sigg. *Maria Terrusi, Antonio Di Pasquale, Ubaldo De Bernardi* e *Ugo Caforio,* rappresentanti la categoria di lavoratori interessati, assistiti dal Segretario Generale della U.S.P. (CISL) prof. *Giuseppe Conte* e dal Segretario Generale Aggiunto della U.S.P. (CISL) cav. *Antonio Dell'Aglio.*

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno dodici settembre in Taranto

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI, rappresentata dal suo Presidente dottor *Raffaele Antonio Ostillio,* con l'intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali composta dai sigg. cav. *Vito Nicola Buzzacchino,* rag. *Mario Filippi, Giovanni Buscicchio, Nicola Basile,* rag. *Giovanni Ausiello, Giulio Lusa, Giuseppe Ruggieri,* comm. *Giovanni La Manna, Francesco Amendolito,* ing. *Franco Calcante, Vincenzo Saracino,* assistiti dal Vice Direttore dell'Associazione stessa signor *Silvestro Macchitella,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE F.I.L.C.E.A. rappresentata dal suo Segretario Provinciale, aderente alla CGIL sig. *Gaetano Piazza* e dal Segretario Provinciale della Camera Confederale del Lavoro sig. *Angelo Conte.*

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno tredici settembre in Taranto

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI, rappresentata dal suo Presidente dottor *Raffaele Antonio Ostillio,* con l'intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali composta dai sigg. cav. *Vito Nicola Buzzacchino,* rag. *Mario Filippi, Giovanni Buscicchio, Nicola Basile,* rag. *Giovanni Ausiello, Giulio Lusa, Giuseppe Ruggieri,* comm. *Giovanni La Manna, Francesco Amendolito,* ing. *Franco Calcante, Vincenzo Saracino,* assistiti dal Vice Direttore dell'Associazione stessa signor *Macchitella Silvestro,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.C. rappresentato dal suo Segretario provinciale aderente alla UIL, sig. *Carmelo Cavaliere,* assistito dal Segretario della Camera Sindacato Provinciale UIL, sig. *Carrino Agostino.*

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno venticinque settembre in Taranto

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI E RAPPRESENTANTI, rappresentata dal suo Presidente dottor *Raffaele Antonio Ostillio,* con l'intervento di una Commissione di datori di lavoro per le trattative contrattuali composta dai sigg. cav. *Vito Nicola Buzzacchino,* rag. *Mario Filippi, Giovanni Buscicchio, Nicola Basile,* rag. *Giovanni Ausiello, Giulio Lusa, Giuseppe Ruggieri,* comm. *Giovanni La Manna, Francesco Amendolito,* ing. *Franco Calcante, Vincenzo Saracino,* assistiti dal Vice Direttore dell'Associazione stessa signor *Macchitella Silvestro*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO aderente alla F.I.S.N.A.L.C. - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo Commissario, sig. *Capobianco Francesco* e dai sigg. *Mastroberardino Angelo, Noja Arcangelo,* rag. *Messinese Carlo,* rappresentanti le categorie dei lavoratori interessati, assistiti dal Segretario dell'Unione Provinciale Cisnal, comm. *Umberto Giusti,* e dai sigg. *Antonio Averna* e *Giovanni Venuto,* dell'Ufficio sindacale dell'Unione stessa.

Si è stipulato il presente contratto Provinciale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente da Aziende Commerciali della provincia di Taranto; appartenenti ai settori e categorie di cui all'art. 1 del citato C.C.N. di Lavoro.

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO QUALIFICHE DEL PERSONALE E MINIMI DI PAGA

In applicazione dell'art. 81 del C.C.N. di Lavoro e dell'art. 1 dell'Accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci delle retribuzioni dei lavoratori del Commercio del 28 giugno 1958, gli stipendi ed i salari minimi al lordo di R. M. e delle altre ritenute di legge per il personale fisso sono determinati nella seguente misura e sono comprensivi della indennità di caropane e di sei punti di indennità di contingenza maturatisi a tutto il 1° agosto 1956:

CATEGORIA *A*

Ad essa appartiene tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 dell'1 luglio 1926.

Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica le mansioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito tassativamente si elencano:

	Mensili uomini	Mensili donne
Raggruppamento A 1		
Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 130 dell'1 luglio 1926 . .	67.123	59.173
Raggruppamento A 2		
a) Capo di servizio tecnico o amministrativo;		
b) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;		
c) Capo dell'Ufficio vendite e acquisti;		
d) Capo dell'Ufficio autonomo legale e contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	66.063	58.113

CATEGORIA *B*

Appartiene alla Categoria *B* tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

	Mensili uomini	Mensili donne
Capo ufficio, ispettore, gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *B* del raggruppamento *A 2*: capo contabile, cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse, capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa . . .	53.662	45.930
Raggruppamento B 2		
Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale, capo reparto, anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; contabile con mansioni di concetto; primanotista, corrispondente con mansioni di concetto; progettista; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze, agente acquisitore nelle aziende di legname, agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; determinatori di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo, estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità, spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo o tecnico oleario, propagandista scientifico, chimico di laboratorio . . .	49.422	42.008
Raggruppamento B 3		
Interprete, stenodattilografo in lingue estere, disegnatore tecnico, pittore e disegnatore di pubblicità, (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria, meccanico ortopedico ed ernista mu-		

	Mensili uomini	Mensili donne
nito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera o della bibliografia, altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione . . .	47.302	40.630

CATEGORIA *C*

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni di ordine.

Raggruppamento C 1

	Mensili uomini	Mensili donne
Contabile d'ordine, cassiere comune, commesso di vendita, commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande	39.310	33.776
Dai 20 ai 21 anni	39.033	33.380
» 19 » 20 »	36.000	29.550
» 18 » 19 »	35.552	29.330
» 17 » 18 »	30.686	26.080
» 16 » 17 »	29.966	25.471
Inferiore ai 16 anni	24.882	22.498

N.B. - Per il commesso di vendita che compia anche le mansioni di vetrinista si riconosce un compenso mensile aggiuntivo di L. 3.180.

Raggruppamento C 2

	Mensili uomini	Mensili donne
Stenodattilografo, aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili, personale addetto alla cassa o ai registratori cassa, commesso di cassa o aiuto cassiere (impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni, commesso di magazzino, aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita, impiegato addetto alle spedizioni	34.858	29.854
Dai 20 ai 21 anni	34.581	29.564
» 19 » 20 »	32.972	26.200
» 18 » 19 »	31.630	25.900
» 17 » 18 »	26.771	22.773
» 16 » 17 »	26.468	22.498
Inferiore ai 16 anni	21.596	19.742

Raggruppamento C 3

	Mensili uomini	Mensili donne
Fatturista, squarcista, aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio, preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che, alla dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); commesso di biblioteca circolante; impiegato addetto al controllo delle vendite; impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendite, anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al riscontro, controllo, conteggi e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le agenzie di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali, addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche, aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie, pratico di laboratorio chimico	34.280	29.421
Dai 20 ai 21 anni	34.003	29.144
» 19 » 20 »	31.420	25.764
» 18 » 19 »	31.117	25.515
» 17 » 18 »	26.271	22.330
» 16 » 17 »	26.087	22.173
Inferiore ai 16 anni	21.254	19.387

Raggruppamento C 4

Dattilografo; scritturale, archivista: protocollista; schedarista; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio; campionarista; prezzista o addetto al prezzario (prezzista o addetto alla compilazione dei listini della azienda); addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e ri-

	Mensili uomini	Mensili donne
viste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	32.160	27.407
Dai 20 ai 21 anni	31.671	27.100
» 19 » 20 »	29.406	24.112
» 18 » 19 »	29.103	23.900
» 17 » 18 »	24.469	20.815
» 16 » 17 »	24.285	20.657
Inferiori ai 16 anni	19.558	17.903

N. B. — In ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o in sua vece un suo familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie di commesso.

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1

I GRUPPO: Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini;

II GRUPPO: Conducenti di autotreni

	Mensili uomini	Mensili donne
Superiori ai 20 anni	35.493	
dai 18 ai 20 anni	33.642	
dai 16 ai 18 anni	28.909	

Raggruppamento D 2

I GRUPPO: Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui, aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina ed affini, aiuto commesso di negozi o rivendite di erbaggi e frutta; aiuto commesso di negozio o spacci di prodotti della pesca, banconiere di aziende esercenti il commercio, al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta.

II GRUPPO: usciere, imballatore, impaccatore, autista, conducenti di motofurgoni:

	Mensili uomini	Mensili donne
Superiori ai 20 anni	33.432	28.428
dai 18 ai 20 anni	31.048	24.838
dai 16 ai 18 anni	26.321	22.373
inferiori ai 16 anni	21.555	19.160

Raggruppamento D/3

I GRUPPO: Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.).

II GRUPPO: Fattorino portapacchi, personale addetto alla consegna delle merci con o senza facoltà di esazione, custode, guardiano di deposito, guardiano notturno, avvolgitore, fascettatrice e ritagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste, portiere, conducenti di veicoli a trazione animale, ascensorista.

	uomini	donne
Superiori ai 20 anni	31.552	26.879
dai 18 ai 20 anni	28.904	23.268
dai 16 ai 18 anni	24.086	20.473
inferiori ai 16 anni	19.320	17.797

Raggruppamento D/4

II GRUPPO: Personale di fatica e addetti alla pulizia, altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

	uomini	donne
Superiori ai 20 anni	31.978	27.181
dai 18 ai 20 anni	29.144	23.607
dai 16 ai 18 anni	24.352	20.724
inferiore ai 16 anni	19.309	17.812

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E/1

Operai specializzati:

	uomini	donne
Superiori ai 20 anni	33.906	
dai 18 ai 20 anni	31.098	
dai 16 ai 18 anni	26.477	

Raggruppamento E/2

Operai qualificati:

	uomini	donne
Superiori ai 20 anni	32.160	27.368
dai 18 ai 20 anni	29.564	23.800
dai 16 ai 18 anni	25.049	22.020
inferiori ai 16 anni	20.283	18.240

Raggruppamento E/3

Operai comuni:	Mensili uomini	donne
	—	—
Superiori ai 20 anni	30.704	26.100
dai 18 ai 20 anni	28.162	22.670
dai 16 ai 18 anni	23.344	19.915
inferiori ai 16 anni	18.684	17.101

Art. 2.

MINIMI DI PAGA PER GLI APPRENDISTI

In applicazione all'art. 26 del C.C.N. di Lavoro e all'art. 1 dell'accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio del 28 giugno 1958, i minimi di paga al lordo di R. M. per gli apprendisti sono fissati nella seguente misura:

Con qualifica impiegatizia	Mensili uomini	donne
	—	—
Per il 1° anno di servizio:		
Superiori ai 21 anni	26.293	—
dai 20 ai 21 anni	26.029	—
dai 19 ai 20 anni	24.625	19.823
dai 18 ai 19 anni	24.441	19.553
dai 17 ai 18 anni	20.350	17.345
dai 16 ai 17 anni	20.179	17.187
inferiori ai 16 anni	15.452	14.446
Per il 2° anno di servizio:		
Superiori ai 21 anni	27.141	—
dai 20 ai 21 anni	26.983	—
dai 19 ai 20 anni	25.579	20.600
dai 18 ai 19 anni	25.289	20.360
dai 17 ai 18 anni	21.304	18.108
dai 16 ai 17 anni	21.027	17.929
inferiori ai 16 anni	16.406	15.188
Per il 3° anno di servizio:		
Superiori ai 21 anni	27.671	—
dai 20 ai 21 anni	27.513	—
dai 19 ai 20 anni	26.003	20.932
dai 18 ai 19 anni	25.713	20.700
dai 17 ai 18 anni	21.728	18.511
dai 16 ai 17 anni	21.557	18.353
inferiori ai 16 anni	16.830	15.612

Con qualifiche non impiegatizie	Mensili uomini	donne
Per il 1° anno di servizio:	—	—
Superiori ai 20 anni	25.897	—
dai 18 ai 20 anni	24.335	19.470
dai 16 ai 18 anni	20.192	17.187
inferiori ai 16 anni	15.320	14.446
Per il 2° anno di servizio:		
Superiori ai 20 anni	26.851	—
dai 18 ai 20 anni	25.289	20.357
dai 16 ai 18 anni	21.040	17.929
inferiori ai 16 anni	16.292	15.188
Per il 3° anno di servizio:		
Superiori ai 20 anni	27.275	—
dai 18 ai 20 anni	25.713	21.850
dai 16 ai 18 anni	21.570	18.353
inferiori ai 16 anni	16.822	15.612

Art. 3.

SCALA MOBILE, INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di paga di cui agli articoli 1 e 2 del presente Contratto ed in riferimento al comma *B*) dell'art. 81 del C.C.N. di Lavoro e all'ultimo comma dell'art. 1 dell'Accordo Nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, del 28 giugno 1958, al personale dipendente spetta l'indennità di contingenza nella misura degli importi relativi ai punti scattati in base all'Accordo Nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore commercio del 29 aprile 1957 e successive variazioni che di volta in volta saranno disposte.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ALIMENTARE

Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 3 del presente contratto per il personale addetto ai negozi, spacci e cooperative esclusivamente di generi alimentari, drogherie, pescherie, ortofrutticoli al dettaglio; latterie non munite di licenza di P. S., macellerie e pollerie è commisurato sulla base di 9 ore giornaliere o 54 settimanali di lavoro sia normale che straordinario per il capoluogo e 10 ore giornaliere e 60 settimanali di lavoro sia normale che straordinario per i Comuni della Provincia.

Art. 5.

TARIFFA DI COTTIMO

Con riferimento all'art. 84 del C.C.N. di lavoro, il personale non impiegatizio, retribuito a cottimo, sarà compensato con una retribuzione media mensile maggiorata del 16 % rispetto a quella normale.

Art. 6.

RIDUZIONE PER I MINORI

I minimi di paga innanzi stabiliti sono ridotti, per i minori le cui qualifiche e retribuzioni non sono già state determinate in rapporto all'età, come appresso:

per i minori di età fino ai 16 anni compiuti, riduzione del 25 %;

per i minori di età dai 16 ai 18 anni compiuti, riduzione del 20 %;

per i minori di età dai 18 ai 20 anni compiuti, riduzione del 10 %.

Art. 7.

RIDUZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di stipendio e di salario sopra stabiliti sono ridotti nei Comuni della Provincia, come appresso:

Comuni con popolazione oltre i 30 mila abitanti: 15 per cento;

Comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti: 25 per cento.

Art. 8.

DIARIA PER MISSIONI DI DURATA SUPERIORE AL MESE E PER VIAGGI ABITUALI

Con riferimento all'art. 58 del C.C.N. di L., per le missioni di durata superiore al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 15 % rispetto a quella stabilita dal comma 4) dell'art. 57 del citato C.C.N. di L. Quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali la diaria sarà ridotta del 10 %.

Art. 9.

DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Con riferimento all'art. 35 del C.C.N. di L., la durata normale di lavoro per il personale indicato nel citato articolo, addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 10.

CORRESPONSIONE VITTO E ALLOGIO

In riferimento all'art. 113 del C.C.N. di L., si conviene che qualora il lavoratore fruisca del vitto e alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulla retribuzione globale di fatto non potranno essere superiori alle seguenti misure:

vitto e alloggio: 66 % della retribuzione;

solo vitto (due pasti): 52 % della retribuzione;

solo vitto (un pasto): 26 % della retribuzione;

solo alloggio: 13,50 % della retribuzione.

Il vitto dovrà essere composto di due pasti normali e di una prima colazione al giorno, l'alloggio dovrà corrispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.

La concessione del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio costituiscono parte integrante della retribuzione.

Art. 11.

CALO MERCI ED INVENTARI

In riferimento all'art. 111 del C.C.N. di L., il prezzo della carta e la determinazione dei cali, tare e perdite di cottura delle merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari saranno concordati entro sei mesi da una apposita Commissione paritetica di esperti e, in mancanza, direttamente dalle parti interessate.

Art. 12.

COSTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA

In riferimento all'art. 120 del C.C.N. di L., si intende costituita la Commissione paritetica formata da 4 componenti, di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 13.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere mantenute a tutti gli effetti.

Art. 14.

RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Provinciale Integrativo, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti e del C.C.N. di L. del 28 giugno 1958 e successive modifiche.

Art. 15.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 1959 e avrà la durata e gli stessi termini di disdetta e di rinnovazione contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151019) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.